

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 339<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1965

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

- Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . . Pag. 18101
- Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente . . . . . 18101
- Rimessione all'Assemblea . . . . . 18101

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » (1267) (Approvato dalla Camera dei deputati):

- AGRIMI, *relatore* . . . . . 18116 e *passim*
- AIMONI . . . . . 18143 e *passim*
- \* ALCIDI REZZA Lea . . . . . 18162 e *passim*
- BONAFINI . . . . . 18139, 18143, 18168
- \* CARUSO . . . . . 18126, 18128
- CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo* . . . . . 18116 e *passim*
- DI PRISCO . . . . . 18164, 18182
- FABIANI . . . . . 18124 e *passim*
- GAVA . . . . . 18157, 18158

- GIANQUINTO . . . . . Pag. 18131
- GRANATA . . . . . 18119
- \* LO GIUDICE . . . . . 18146
- NENNI *Giuliana* . . . . . 18115 e *passim*
- PALUMBO . . . . . 18123, 18136, 18137
- PICARDI . . . . . 18185
- SCHIAVETTI . . . . . 18117 e *passim*
- \* SCHIETROMA . . . . . 18184
- TRABUCCHI . . . . . 18140
- VERONESI . . . . . 18180

##### ESPOSIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED ESPOSIZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

- COLOMBO, *Ministro del tesoro* . . . . . 18108
- PIERACCINI, *Ministro del bilancio* . . . . . 18101

##### INTERPELLANZE

- Annunzio . . . . . 18188

##### INTERROGAZIONI

- Annunzio . . . . . 18189

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E** . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**G E N C O** , *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**P R E S I D E N T E** . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, su richiesta di un quinto dei componenti la 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri), a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il disegno di legge: « Contributi dell'Italia al finanziamento delle Forze di emergenza delle Nazioni Unite (UNEF) e delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC) » (1248), già assegnato alla detta Commissione in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

### **Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati **QUINTIERI** e **NUCCI** . — « Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1338), già deferito a detta Commissione in sede referente.

### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, nella seduta di stamane, la 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'Ordine della " Stella della Solidarietà italiana " » (1279);

« Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa » (1304).

### **Esposizione economico-finanziaria ed esposizione relativa al bilancio di previsione**

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca: « Esposizione economico-finanziaria ed esposizione relativa al bilancio di previsione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del bilancio.

**P I E R A C C I N I** , *Ministro del bilancio*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la relazione previsionale e programmatica ha fornito al Parlamento le stime più aggiornate sulla situazione economica di quest'anno ed ha indicato gli orientamenti di politica economica per il 1966 nel quadro delle linee direttrici fissate nel programma quinquennale. Il Governo ha parlato, come suo dovere, il chiaro linguaggio della verità, senza nulla nascondere delle luci e delle ombre che caratterizzano l'attuale momento. Ma proprio da questo linguaggio della verità risulta che nel corso del 1965 si son venute creando molte delle condizioni obiettive per la ripresa e che il moto stesso della ripresa

è iniziato. Bisogna ora lavorare perchè il 1966 segni definitivamente l'inizio dell'espansione prevista dalla politica di programmazione. Voi tutti sapete, dai dati della relazione, quali siano i fattori positivi e quelli negativi attuali: fra i fattori positivi particolare importanza hanno il considerevole attivo della bilancia dei pagamenti ed il contenimento dell'ascesa dei prezzi, assai minore in quest'anno nei confronti dei due anni precedenti, segno del successo della politica di stabilizzazione. Sono da notare la ripresa di alcuni settori industriali come la siderurgia, il buon andamento della produzione agricola e quello ottimo del turismo. Fra i fattori negativi restano le difficoltà nei settori dell'edilizia, dell'industria tessile e di quella metalmeccanica e, in modo particolare, la flessione degli investimenti continuata nel 1965, anche se con un ritmo inferiore a quello che si verificò nel 1964. Più dolorosa di tutto è la difficoltà che si è riscontrata nella ripresa del moto ascensionale dell'occupazione della mano d'opera, che deve essere assicurata al più presto.

Con queste luci e queste ombre resta valida l'affermazione che il 1965 ha segnato la uscita dalla fase più sfavorevole della congiuntura per l'insieme della nostra economia. La flessione produttiva nel settore industriale era iniziata nell'ottobre del 1963, era continuata fino all'agosto del 1964, mentre con l'autunno del 1964 si era avviata una lenta ripresa, non estesa però a tutti i settori fondamentali. Solo nel febbraio di quest'anno si può infatti collocare la ripresa del settore dei beni di consumo, rimessosi in moto più lentamente. Dopo di allora l'indice generale della produzione industriale ha preso a salire con un ritmo mensile medio dello 0,8 per cento tra il gennaio ed il luglio, riconquistando i livelli perduti. Nel mese di giugno ha toccato un nuovo massimo assoluto raggiungendo per la prima volta la quota 256,2 fatto 100 il 1953. L'ultimo dato sulla produzione industriale di cui disponiamo si riferisce ad agosto, dato che, ancorchè provvisorio e non ancora sottoposto alla elaborazione dell'ISCO, conferma questo consolidamento della ripresa, con un indice 200,3 che rappresenta un nuovo mas-

simo, rispetto anche agli anni di alta congiuntura, per questo mese, che è normalmente di flessione produttiva. È un indice che comporta un miglioramento del 9,3 per cento rispetto all'agosto del 1964.

È sulla base di tale andamento che la relazione ha formulato l'ipotesi di un incremento complessivo per l'industria, per il 1965, del 4,5 per cento. Dobbiamo però dire che questo dato medio non esprime ancora compiutamente la situazione odierna, che dovrebbe dare adito ad un maggiore ottimismo, poichè l'andamento del 1965 è caratterizzato appunto da un progressivo miglioramento dopo i primi mesi, che pure — ovviamente — influiscono sulla media. Se il miglioramento degli ultimi mesi non è ancora misurabile completamente, tuttavia se ne avvertono i sintomi e se ne ha già il riflesso sulle cifre citate.

Le importazioni di materie prime, che sono un indice dell'attività produttiva interna, sono cresciute del 18,2 per cento dal dicembre 1964 al giugno 1965, mentre nello stesso periodo dello scorso anno erano diminuite del 10,1 per cento e nel secondo semestre del 1964 avevano presentato una ulteriore flessione del 12,3 per cento. Abbiamo accennato alla ripresa della siderurgia: essa rappresenta un vero e proprio balzo in avanti non solo rispetto al 1964, ma anche rispetto al 1963. Nei primi otto mesi del 1965 si è avuto un incremento della produzione della ghisa del 54,1 per cento e dell'acciaio del 27,5 per cento nei confronti dello stesso periodo. Nel settore automobilistico, mentre persistono le difficoltà per il settore dei veicoli industriali, si è avuta una espansione della produzione di autovetture, espressa dalla cifra di 664.372 autovetture iscritte al PRA nei primi otto mesi con un incremento del 6,2 per cento per lo stesso periodo del 1964. Se il mese di settembre denuncia un andamento più riflessivo, si chiude tuttavia anch'esso con un numero di iscrizioni al PRA superiore di oltre 2.000 autovetture nei confronti dello stesso mese del 1964.

Ho già accennato all'eccezionale avanzo della bilancia dei pagamenti: alla fine di agosto le nostre riserve valutarie ammontavano in totale a 2.744,2 miliardi di lire.

Questo ci permette di guardare con serenità al prevedibile incremento delle importazioni, che sarà determinato dallo stesso progredire della ripresa. La maggior stabilità del sistema dei prezzi, avendo conseguenze positive per l'equilibrio economico delle imprese, è un altro elemento che facilita la espansione. Il sistema bancario, dal canto suo, gode di buone riserve di liquidità che permettono di guardare tranquillamente all'atteso accrescimento del fabbisogno del credito ordinario da parte delle imprese. Il totale dei depositi è cresciuto costantemente ed in misura superiore agli impieghi, passando da 17.331,7 miliardi nel gennaio di quest'anno a 18.522 miliardi nel luglio, con un incremento di 1.190,3 miliardi di lire.

Ci sono dunque molti sintomi e molti elementi per la ripresa. Il problema centrale perchè essa si sviluppi è il rilancio degli investimenti. Occorre uno sforzo di tutti perchè il ritmo della ripresa si acceleri e ci si avvicini, quanto più rapidamente possibile, al saggio di sviluppo dell'economia ipotizzato dal programma quinquennale, che rappresenta la condizione necessaria per garantire al Paese un progresso equilibrato. Lo Stato ha fatto — lo vedremo in seguito più analiticamente — un grande sforzo, sia per garantire lo sviluppo degli investimenti dell'impresa pubblica sia per stimolare, facilitare quelli dell'impresa privata. Non è stato passivo di fronte alle difficoltà della congiuntura, ma le ha affrontate con gli strumenti a disposizione nell'intento di garantire il massimo d'occupazione possibile, il massimo possibile di assistenza sociale, il massimo possibile di livelli di produzione. Non si tratta ora di fare appelli retorici per la ripresa degli investimenti, si tratta di chiedere agli imprenditori di prendere atto della situazione oggettiva, delle concrete possibilità di ripresa, del quadro stesso di sviluppo che la politica di programmazione delinea per il Paese.

Da varie parti si è accusato il Governo di non essersi mosso sufficientemente ed efficacemente per il sostegno degli investimenti, o tutt'al più di essersi mosso senza un disegno organico, sotto l'impulso di esigenze settoriali, sotto la spinta delle diffi-

coltà del momento. In verità l'azione del Governo si è mossa costantemente, per tutto il 1965, per garantire gli investimenti necessari alla ripresa economica e alla difesa dell'occupazione dei lavoratori. Nè ci si dimentichi il lungo, difficile lavoro per mettere in grado la politica di programmazione di svilupparsi organicamente. Noi ci siamo trovati a fronteggiare una congiuntura difficile nel momento stesso in cui doveva essere portato avanti l'ampio disegno della politica di piano, che richiede una vasta opera di profonde modifiche e riforme nella struttura stessa dello Stato, nei suoi strumenti d'azione, in tanti e complessi settori. L'azione del Governo è stata condotta avanti in questo quadro generale e verso questo grande obiettivo di rinnovamento.

Ritornando in modo più specifico alla politica economica constatiamo — è vero — per il 1965 un incremento del reddito del 3 per cento anzichè del 4 per cento previsto dal piano; un 3 per cento che era il livello minimo indicato nella precedente relazione previsionale. Constatiamo inoltre che, mentre le esportazioni sono aumentate del 17 per cento e cioè oltre il previsto, ed i consumi di poco più del 2 per cento, gli investimenti sono diminuiti dell'8 per cento. Ma questo quadro di risultati, già da noi illustrato, non dimostra l'inefficacia della politica governativa. Infatti esso non sarebbe stato raggiunto se non ci fosse stata la tempestiva ed attenta opera dei pubblici poteri. Esso è semmai testimonianza della dimensione delle difficoltà che abbiamo attraversato in questi anni e della loro complessità, della molteplicità delle loro cause, strutturali e non solo congiunturali, in svariati settori.

Innanzitutto bisogna tener conto del ruolo di sostegno svolto nel 1965 dalla spesa pubblica. Abbiamo sottolineato come essa purtroppo abbia manifestato un incremento maggiore per le spese correnti anzichè per gli investimenti e che tale caratteristica permane anche nel bilancio dello Stato per il 1966. Ciò non è certo dovuto ad un indirizzo programmatico, ma alla rigidità del bilancio, agli impegni precostituiti. Tutto ciò pone il problema di correggere questo an-

damento per riportare la spesa pubblica sulle linee tracciate dal piano e pone anche il problema di poter garantire al bilancio dello Stato una maggiore elasticità. Ma dal punto di vista strettamente congiunturale resta il fatto che l'espansione della spesa pubblica è stato un elemento importante nell'andamento di ripresa iniziatosi nel 1965.

Del resto in tutto il 1965 il Governo ha agito costantemente per sostenere gli investimenti pubblici e privati, sia curando la intensificazione dei programmi di investimento delle aziende a partecipazione statale e dell'Enel, sia varando una serie di provvedimenti per i vari settori produttivi. Le aziende a partecipazione statale raggiungeranno, nel corso del 1965, un livello di investimenti superiore al 4 per cento nei confronti del 1964. Nel Mezzogiorno si è superata la quota prescritta dalla legge 634. Gli investimenti Enel hanno raggiunto un livello di 363 miliardi con un aumento del 22 per cento rispetto allo scorso anno.

Tra i principali provvedimenti presi nel corso dell'anno, molti riguardano il sostegno degli investimenti nei vari settori produttivi. Per l'industria ha svolto un'azione particolare il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge 11 marzo 1965, n. 123. Questo fondo dell'IMI, a sette mesi dall'entrata in funzione, ha già deliberato 77 miliardi di erogazioni e risulta già impegnato sostanzialmente per la rimanente parte. Esso è intervenuto a risolvere urgenti problemi aziendali di circa 200 imprese che occupano 75.000 lavoratori. Altri suoi importanti interventi sono previsti, come quello per il cotonificio Val di Susa che interessa oltre 7.500 lavoratori. I settori in maggiore difficoltà, come ad esempio quello meccanico e tessile, hanno assorbito rispettivamente circa il 44 per cento ed il 38 per cento dell'importo globale delle operazioni del fondo, che hanno svolto così una efficace azione anticongiunturale.

Nel settore edilizio l'intervento dello Stato nelle opere pubbliche con il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, il cosiddetto « superdecreto », e, per ciò che concerne l'edilizia

abitativa, con il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, è stato ed è di notevole importanza. L'azione del Ministero dei lavori pubblici attraverso il « superdecreto » è stata efficace, resa molto più rapida dalle misure previste per accelerare i tempi di esecuzione delle opere pubbliche. Nel periodo gennaio-luglio 1965 sono stati appaltati lavori per 632 miliardi per le opere ammesse a contributo, che rappresentano — di fronte a circa 70 miliardi del corrispondente periodo dello scorso anno — quasi il decuplo degli appalti. Le opere appaltate dall'ANAS sono state, sempre nello stesso periodo, circa 112 miliardi, contro i 30 miliardi dello scorso anno per lo stesso periodo, ed infine ci sono stati 59 miliardi di opere appaltate per conto diretto dello Stato in confronto ai 43 miliardi dello stesso periodo del 1964. Ciò indica che sarà bene prorogare alla scadenza di fine di anno, magari anche migliorandole, le norme procedurali di acceleramento dei tempi per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Il decreto riguardante l'edilizia abitativa è troppo recente per misurarne gli effetti in cifre, ma sappiamo già, dalle notizie che vengono dal sistema bancario, che il ricorso alle agevolazioni creditizie previste dal provvedimento è molto elevato, dimostrando la favorevole accoglienza del pubblico e consentendo di prevedere il pieno sviluppo, nei tempi previsti dal decreto, dei suoi effetti per una somma dell'ordine di circa 600 miliardi.

D'altra parte interventi di particolare importanza sono ora previsti; per esempio, per quanto riguarda la questione che ci appassiona in questi giorni, è aperta la strada all'intervento dell'IMI per la soluzione della questione del cotonificio Val di Susa che interessa oltre 7.500 lavoratori.

Occorrerebbe qui ricordare un'altra serie di provvedimenti, da quelli per i cantieri navali a quelli per i porti, da quelli per il Mezzogiorno a quelli per il settore tessile, da quelli per l'agricoltura a quelli per le pensioni. In particolare bisognerà citare le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali che praticamente hanno agito, per le imprese, come una riduzione dei costi. Il li-

vello di fiscalizzazione raggiunto nel 1965 sarà mantenuto nel 1966, anche se occorrerà uscire, appena possibile, dal metodo delle proroghe per inquadrare più sistematicamente il problema nel lungo, complesso cammino verso la sicurezza sociale, obiettivo non certo rinunciabile del piano di sviluppo. Anche l'azione importante per il finanziamento delle medie e piccole industrie di cui alla legge n. 623 non dovrà essere lasciata cadere alla sua scadenza nel giugno 1966.

L'azione del Governo è dunque stata molteplice ed efficace, pur muovendosi nei limiti delle sue possibilità, senza fare ricorso ad inasprimenti fiscali che avrebbero agito nel corso del 1965 come altrettanti freni alla ripresa. Se non è stato possibile determinare un più ampio sviluppo, non si può tuttavia negare che si trova in questa vasta azione di politica economica la radice di quella ripresa che vede oggi consolidare le sue premesse nei progressi di questi ultimi mesi.

Non abbiamo però ancora risposto a chi ci accusa di aver fatto una semplice politica anticongiunturale sganciata da una visione d'insieme e dal complesso di direttive previste sia dal programma di Governo sia dal piano quinquennale. In verità già la seconda parte della relazione previsionale con la sua dettagliata descrizione della politica delle pubbliche amministrazioni nel 1966 dimostra come invece tutto sia sorretto da una visione d'insieme che trova il suo fondamento nel piano quinquennale di sviluppo. Già nel 1965 una legge come quella per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno si è fatta in stretta connessione con le linee direttive del programma quinquennale. Altrettanto accadrà nel 1966 per il nuovo « piano verde » per l'agricoltura. Esso è ora all'esame del CNEL, passerà poi a quello del Consiglio dei ministri, per giungere al Parlamento dopo un vasto dibattito ed una ampia preparazione che servono a precisare, nel modo migliore, la direttiva, contenuta nel programma quinquennale, della qualificazione e differenziazione dell'intervento pubblico in agricoltura, secondo scelte prioritarie.

Nella prima metà del prossimo anno verrà approvato, consultati anche i Comitati re-

gionali per la programmazione, il piano quinquennale di coordinamento degli interventi delle amministrazioni pubbliche nel Mezzogiorno che diverrà quindi operante in una organica prospettiva di sviluppo, mentre — in attesa di questa approvazione — la Cassa impegnerà, in interventi straordinari, 320 miliardi nel Mezzogiorno di cui 210 per opere infrastrutturali e 110 per contributi ed incentivi all'iniziativa privata.

Entro la fine dell'anno in corso sarà presentata la legge urbanistica, chiudendo così un periodo di dibattiti, discussioni ed anche incertezze, dando un quadro chiaro, preciso, stabile all'attività edilizia e creando uno strumento importante anche per l'articolazione territoriale del programma. Verrà all'esame del Parlamento anche il nuovo piano della scuola, che rafforzerà ulteriormente e notevolmente il primato che già oggi la scuola ha tra le varie voci della spesa del bilancio dello Stato e costituirà un ulteriore impulso al settore delle costruzioni con l'espansione dell'edilizia scolastica.

Si pensi poi alla serie di impegni enunciati che vanno dalla riforma delle Aziende ferroviaria e postale alla istituzione del Ministero della ricerca scientifica ed allo sforzo per incrementare le spese della ricerca nonostante le difficoltà della congiuntura; si pensi alla riforma delle società per azioni, alle misure nel campo della previdenza sociale e della sanità, alla politica nel settore del turismo, all'avvio della riforma tributaria e a quella, di estrema importanza, della Pubblica Amministrazione; si pensi infine al lungo, complesso lavoro di preparazione — che non è stato interrotto — per le leggi regolanti l'ordinamento regionale, per renderci conto della mole di lavoro svolto e della mole di lavoro da svolgere nel prossimo anno. È il lavoro di quel vasto disegno di organizzazione di uno Stato moderno, di una società giusta ed efficiente, dotata di strumenti nuovi, che è appunto il disegno di fondo del piano di sviluppo. È un lavoro arduo, complesso, da portare avanti contemporaneamente da diversi settori, che non consente nè improvvisazioni, nè rapide soluzioni, ma che è invece necessariamente basato sulla tenacia, sul lavoro sistematico, sulla mobilitazione delle ener-

gie del Governo e del Parlamento. L'anno 1966 sarà un anno di grande impegno e di grande lavoro per tutti noi.

*Voce dall'estrema sinistra.* E le Regioni?

**PIERACCINI**, *Ministro del bilancio.* Ne ho parlato, evidentemente lei non ha sentito!

Non abbiamo finora parlato del lavoro per il piano quinquennale. La polemica intorno ad esso permane vivace. Si è anzi cercato di accreditare in queste ultime settimane la tesi che il piano sia ormai inesistente, annullato dall'andamento della congiuntura. Di tanta fatica e di tanto lavoro non resterebbe che il vuoto. Il 1965, avendoci dato quei risultati di cui abbiamo discusso, avrebbe distrutto il disegno del piano. Il 1965 sarebbe stato un anno perduto per la programmazione.

Cominciamo a dissipare un equivoco. Un piano ha certo un contenuto quantitativo, che nessuno pensa di considerare elemento secondario o di scarso rilievo, poichè anzi è importantissimo, ma esso è costituito anche e soprattutto da un sistema di scelte, di priorità, di obiettivi che tracciano il quadro della politica di sviluppo nell'interesse generale del Paese. Questa sostanza del piano resta pienamente valida. Occorrerà sempre verificare, di anno in anno, realisticamente, sulla base dell'effettiva evoluzione economica, l'andamento quantitativo. La « nota aggiuntiva » che ci accingiamo a presentare lo farà per la prima volta, provvedendo anche allo « scorrimento » del piano al 1966-1970. Ma sarà una verifica costante, seria, metodica quella che seguirà la politica di piano anno per anno. Nessuno può immaginare una pianificazione profetica, in cui tutto resti imm modificabile e tutto risulti esattamente previsto. Ci saranno nell'attuazione del piano momenti di rallentamento ed anche momenti di acceleramento del ritmo di sviluppo. Avviene dovunque così: coloro che gridano allo scandalo perchè il 1965 si chiude con un tre per cento, anzichè un quattro per cento di incremento del reddito si guardino intorno, fuori del nostro Paese, e si accorgeranno che in due Paesi,

che pure hanno sistemi di programmazione profondamente diversi fra loro, in Francia e nell'Unione Sovietica, siamo di fronte alla denuncia di un rallentamento del ritmo previsto dai rispettivi piani. Non abbiamo forse letto delle difficoltà dell'economia sovietica? Non abbiamo assistito, per esempio, a misure radicali in Jugoslavia per fronteggiare difficoltà economiche che compromettevano lo sviluppo del piano? Non ha la Francia denunciato fenomeni analoghi ai nostri?

**NENCIONI.** Ha portato dei bruttissimi esempi, perchè può darsi che si tratti di una conseguenza dei piani.

**PIERACCINI**, *Ministro del bilancio.* Qualsiasi piano deve per forza essere sempre verificato, anno per anno, dalla realtà.

In verità noi vogliamo costruire non una macchina di previsioni infallibili, che nessuno in nessuna parte del mondo possiede, ma un sistema di guida dell'economia del Paese che, attraverso il contatto continuo con la realtà, ci porti verso uno sviluppo generale nell'interesse dell'intera collettività, attraverso un razionale utilizzo delle nostre risorse, nel quadro di una politica che ne garantisca la sistematica espansione.

Il 1965 ha visto un lavoro intenso di preparazione degli strumenti della politica di piano. È in Parlamento la legge di organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione, è in Parlamento il programma quinquennale, è in stato di avanzata elaborazione la legge sulle procedure del piano. Sono stati costituiti, in attesa delle Regioni, i Comitati regionali della programmazione. Sono stati condotti gli studi per importanti strumenti della politica di piano, come quelli per le leggi sul Fondo di sviluppo, sopra la disciplina organica degli incentivi, eccetera. Il 1965 è stato dunque non un anno perduto per la programmazione, ma un anno decisivo. Si è infatti conclusa la lunga, ardua, difficile fase della preparazione, si è aperta quella delle decisioni finali che ci portano concretamente al pieno dispiegarsi della politica di piano.

Chi può rimproverarci di non aver fatto più rapidamente? Chi può veramente credere che si possa saltare un periodo transitorio, di avvio di una nuova, così complessa politica? Anche qui valga l'esempio degli altri Paesi. Nessuno ha creato le strutture, gli strumenti della politica di piano miracolosamente in un giorno, in un mese e nemmeno in uno o in pochissimi anni. È un campo in cui l'esperienza conta, con un gran peso. È un campo che non si può improvvisare. Il 1966 sarà, con le decisioni parlamentari, l'anno in cui il lavoro, spesso oscuro e difficile, fin qui svolto darà i suoi frutti concreti.

Siamo giunti così alle conclusioni. Esistono, abbiamo detto, le condizioni per il consolidamento e lo sviluppo della ripresa. Il 1966 può giungere, con il 4,5 per cento di incremento del reddito in termini reali, vicino al ritmo previsto dal programma quinquennale. L'azione dello Stato, sia attraverso gli investimenti delle imprese a partecipazione statale e dell'Enel che — come documenta la relazione — raggiungeranno nel 1966, anche attraverso un programma aggiuntivo, i 1.297 miliardi, sia attraverso la molteplice opera di incentivazione dell'impresa privata, è protesa tutta al sostegno degli investimenti. Ed è da sottolineare che molti effetti delle misure decise durante il 1965 non si sono ancora sviluppati a pieno: basti pensare, per fare un esempio, all'ultimo decreto sull'edilizia. Naturalmente la situazione sarà seguita nel suo evolversi con la massima attenzione e con la massima tempestività.

Ma occorre adesso che lo sforzo della ripresa impegni tutti e naturalmente in primo luogo gli operatori economici. Si sente ripetere ancora da varie parti che per guardare fiduciosamente al futuro bisognerebbe essere garantiti contro le incertezze, i « rischi » della politica del Governo, mentre qualcuno, da parte opposta, sostiene che questa stessa politica governativa è invece un tentativo di « ingabbiare » — così è stato detto — i sindacati dei lavoratori.

In verità occorre che tutti prendano atto della realtà nuova della politica di piano. È in questo quadro che si trovano le linee di

uno sviluppo che non è al servizio di nessun interesse particolare ma di quello dell'intera collettività.

La politica di programmazione democratica, frutto di libere scelte e del libero dibattito, non è certo un disegno distruttore, eversivo, punitivo dell'iniziativa privata e non è neppure una politica che comprime le aspirazioni dei lavoratori, riducendoli ad un ruolo subalterno nella politica di piano. La politica di programmazione democratica è la conquista, per tutto il Paese, di un terreno nuovo e più alto per lo sviluppo stesso della dialettica sociale e politica. È dunque la costruzione, paziente e tenace, di un equilibrio più alto e più civile, la garanzia della soluzione dei suoi antichi problemi, primi fra tutti quelli dell'eliminazione degli squilibri territoriali e della conquista della piena occupazione.

Non chiede dunque la mortificazione di nessuno o la perdita della autonomia di nessuno. Chiede a tutti però di prendere consapevolezza della logica nuova che presiede alla logica di piano.

**N E N C I O N I .** Che è poi una logica vecchia.

**P I E R A C C I N I ,** *Ministro del bilancio.* Della logica vecchia ne sapete qualcosa di più voi.

Inserendosi in questa logica c'è ampio spazio per tutti per lavorare. Nell'opera continua di programmazione, elaborazione, attuazione, verifica del programma, i sindacati dei lavoratori diventano soggetti delle scelte stesse del piano. Vedono accresciuto, non diminuito, il loro peso nella società.

È dunque in questo quadro che occorre guardare al futuro. Gli imprenditori debbono prendere atto di questo contesto politico-sociale. Tale contesto offre condizioni adeguate per svolgere la loro funzione, riprendendo una energica attività di investimento che garantisca la competitività internazionale della nostra industria e l'aumento dell'occupazione.

I lavoratori non possono non comprendere che il successo della politica di pro-

grammazione è un successo che riguarda soprattutto loro. Infatti i grandi obiettivi del piano, dalla piena occupazione alla sicurezza sociale, nell'ambito di una profonda azione rinnovatrice dello Stato e della società, sono i grandi obiettivi democratici che rispondono alle attese del mondo del lavoro.

Tutto questo ci porta al discorso che sta alla base di ogni politica di piano. Dinanzi ai problemi della ripresa e dello sviluppo occorre infatti aprire il discorso globale sull'utilizzazione delle risorse del Paese. Non è un discorso isolato sui salari, ma è il discorso del rapporto fra salari, profitti, investimenti, impieghi sociali, consumi, produttività. Non esiste politica di piano senza questo discorso globale. La differenza fra le pianificazioni autoritarie e la nostra consiste nel fatto che noi non intendiamo pre-determinare rigidamente il comportamento degli operatori economici e dei sindacati, ma li chiamiamo, sulla base delle scelte espresse democraticamente dalla collettività, attraverso il Parlamento, ad una attiva partecipazione alla elaborazione ed all'attuazione di questa politica.

A questo disegno di sviluppo democratico del Paese stiamo lavorando. Io sono certo che un giorno, placati gli appassionati contrasti e le vivaci polemiche di oggi, guardando al duro lavoro di questi anni, condotto fra le difficoltà della situazione economica, ci accorgeremo della sua importanza e della sua fecondità. Vedremo allora, ne sono sicuro, quanto ampio sarà stato il contributo di tutti, della maggioranza con la sua responsabilità di guidare il Paese, ma anche delle opposizioni col loro stimolo e controllo, sia pure aspro e duro, per condurre a compimento la vasta opera che deve assicurare il più alto sviluppo civile del nostro Paese. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, adempio al compito, così come la legge prescri-

ve, di introdurre la discussione del bilancio illustrandone gli aspetti più significativi e le cifre più salienti.

Questo mio intervento sarà, dunque, assai breve.

Nel discorso conclusivo mi soffermerò, invece, sulle diverse e complesse questioni che potranno insorgere nel corso del dibattito, in relazione alla constatazione che la spesa pubblica non soltanto va crescendo di volume ma, in questo particolare momento della vita del Paese, è chiamata ad essere il supporto fondamentale dell'attività produttiva.

Sempre in sede di replica potrò soffermarmi, se il Senato lo consentirà, sulla situazione e sulle prospettive del mercato monetario, creditizio e finanziario, nonché sulla evoluzione della bilancia dei pagamenti e, quindi, delle riserve valutarie.

Le grandi cifre del bilancio per il 1966 sono già note. Ma è bene riproporle alla nostra considerazione per avere una base sulla quale costruire le necessarie argomentazioni.

L'ammontare delle entrate tributarie ed extra tributarie è previsto in 7.024,3 miliardi di lire contro i 6.550,1 miliardi del 1965: l'aumento in valore assoluto è di 474,2 miliardi; in valore percentuale tale aumento è del 7,2 per cento.

La previsione per il 1966 indica in 6.675,6 miliardi il gettito delle entrate tributarie (6.256,3 miliardi il gettito previsto per il 1965) e in 348,7 quello delle entrate extra tributarie (contro i 293,8 previsti per l'esercizio in corso di gestione): l'aumento è, dunque, del 6,7 per cento per le entrate tributarie e del 18,7 per cento per quelle extra tributarie.

Ne discende che le entrate tributarie costituiscono, nella previsione del bilancio per il 1966, il 93,7 per cento del totale delle entrate e quelle extra tributarie il 4,9 per cento: per l'esercizio in corso le previsioni di entrate tributarie coprivano il 93,5 per cento del totale, quelle delle entrate extra tributarie il 4,4 per cento.

A completare il quadro delle entrate concorrono, infatti, gli introiti derivanti da alienazione di beni patrimoniali e da rimborsi di crediti: 90,8 miliardi previsti per

il 1966 contro 56,5 per il 1965, e gli introiti per accensione di prestiti: 6,3 miliardi nel 1966 contro 84,8 nel 1965.

Globalmente, quindi, la previsione delle entrate per il bilancio che è sottoposto alla vostra approvazione è di 7.121,4 miliardi contro i 6.691,4 per il 1965. L'aumento in valore assoluto risulta di 430 miliardi di lire e in valore percentuale si adegua al 6,4 per cento.

Il criterio di base adottato nella determinazione della previsione delle entrate — criterio verificato nella specificazione di quella previsione per singola categoria di entrata — è stato quello di aumentare le previsioni di entrata del 1965 del tasso monetario di sviluppo previsto per il reddito nazionale nel 1966 e di applicare a tale somma un coefficiente di elasticità pari ad 1.

Si tratta, come è facile convenire, di un criterio certamente prudenziale la cui scelta è stata imposta dalla situazione economica generale del Paese e dalle prospettive a breve scadenza della sua evoluzione. In periodi di intenso e continuato sviluppo il coefficiente di elasticità delle entrate rispetto al reddito è sempre più elevato di 1.

Per quanto riguarda la spesa si passa sommando le spese correnti e quelle in conto capitale, da una previsione di 7.097,8 miliardi nel 1965 ad una previsione di 7.546,6 miliardi per il 1966: l'aumento è in valore assoluto di 448,8 miliardi e in valore percentuale del 6,3 per cento.

È da constatare immediatamente che l'incremento della spesa deriva dalla crescita notevole di quelle che si definiscono spese correnti. Queste passano dai 5.748,3 miliardi previsti per il 1965 ai 6.320,9 miliardi previsti per il 1966.

Si tratta di un incremento, in valore assoluto, di 572,6 miliardi, che, essendo più alto dell'incremento della spesa totale, determina, di conseguenza, una contrazione, nella previsione 1966 rispetto a quella 1965, della spesa in conto capitale di 123,8 miliardi.

A completare il volume globale della spesa, oltre che le spese correnti e quelle in conto capitale concorrono gli oneri per il rimborso di prestiti: nel 1966 bisognerà provvedere a rimborsare prestiti per 466,4 mi-

liardi contro i 250,1 miliardi scaduti nell'anno in corso.

La cifra dei prestiti da rimborsare nel 1966 non dipende evidentemente da nostre scelte e da nostre decisioni: scadranno infatti, in via eccezionale, 300 miliardi di Buoni settennali del tesoro che furono emessi nel 1959 per procedere, in quell'epoca, ad altra azione di sollecitazione dello sviluppo economico del Paese.

A questi 300 miliardi vanno aggiunti — e si tratta di scadenze normali — 100 miliardi di Buoni novennali del tesoro, e 66,4 miliardi che riguardano partite diverse di altri prestiti.

Il totale generale della spesa ascenderà, così, nel 1966, a 8.013 miliardi contro 7.347,9 nel 1965, con un aumento di 665,1 miliardi.

In quanto le previsioni di entrata nel 1966 superano quelle del 1965 di 430 miliardi, il *deficit* totale nel 1966 risulta più alto di quello dell'esercizio in corso di gestione di 235,1 miliardi, adeguandosi al livello di 891,6 miliardi.

Anche per la spesa, nel costruire e predisporre il bilancio, abbiamo dovuto adottare un criterio di base.

Posto che non potevano non includersi in bilancio: a) le spese di gestione dello Stato; b) gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi già approvati dal Parlamento o in corso di approvazione; c) le somme per il rimborso dei prestiti che verranno a scadere nel 1966, il livello della spesa globale si è determinato partendo da quello già raggiunto nel 1965 ed aumentandolo dei maggiori oneri derivanti da limitate spese indifferibili destinate a sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Avremmo voluto usare più incisivamente lo strumento della spesa pubblica a sostegno della politica di rilancio economico in atto. Ma il suggerimento che da molte parti è stato avanzato allo scopo di sollecitarci ad accrescere il livello del *deficit* totale con una dilatazione della spesa oltre i limiti, invero già alti, raggiunti, non è stato da noi ritenuto meritevole di accoglimento.

Rimane ferma la convinzione del Governo che la ripresa produttiva sarà tanto più si-

cura e tanto più consistente — ed alla ripresa produttiva è legato il livello dell'occupazione operaia — quanto più si eviti il rinnovarsi di qualsiasi pericolo di spinte inflazionistiche.

Senza dilatare ulteriormente il *deficit* del bilancio dello Stato, il Governo ha due possibilità di continuare a sostenere — mai dimenticando però di valutare il volume globale della liquidità del mercato — la ripresa della produzione e dell'occupazione: *a*) in primo luogo lo Stato può promuovere una politica dei residui che accresca il volume della spesa; *b*) in secondo luogo, ove fossero necessarie nuove spese che, per la loro natura, darebbero, senza compromettere lo equilibrio monetario, sicuro impulso alla ripresa produttiva, lo Stato potrebbe provvedere al loro finanziamento facendo ricorso al risparmio che si forma sul mercato finanziario. Già tale ricorso è, del resto, previsto per il 1966.

Vorrei, infatti, a tal proposito, fugare le preoccupazioni che certamente saranno insorte in molti onorevoli senatori riflettendo sul raffronto, che poco prima ho fatto, tra la previsione di spesa in conto capitale nel 1965 e nel 1966.

Ho detto prima che nel bilancio 1966 rispetto al bilancio dell'anno 1965 la spesa in conto capitale, cioè la spesa per investimenti, diminuisce di 123,8 miliardi. Ma ciò non significa che la spesa che lo Stato effettivamente intende sostenere per la crescita degli investimenti produttivi per il 1966 sarà più bassa di quella prevista per il 1965. Oltre a quanto iscritto in bilancio, lo Stato prevede di spendere circa 600 miliardi per investimenti produttivi.

I mezzi saranno attinti al mercato finanziario e nel momento in cui le emissioni di titoli saranno effettuate le somme saranno iscritte in appositi capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio.

Dei 600 miliardi alcune componenti già discendono da norme di legge in vigore:

40 miliardi per il finanziamento di opere previste dal super-decreto del marzo scorso: cito quella parte di emissione di obbligazioni del super-decreto che finanziano

spese statali, perchè poi vi sono altri 200 miliardi che invece il Consorzio di credito alle opere pubbliche emette al fine di sostenere spese di Comuni o di altri enti o per il finanziamento delle autostrade, che sono a parte, non incluse in questi 40 miliardi;

50 miliardi quale quota di finanziamento del nuovo programma quinquennale della Cassa per il Mezzogiorno. Gli onorevoli senatori ricorderanno che una parte di tale nuova annualità è finanziata con le entrate, ed è quindi iscritta nel bilancio, e una parte con il ricorso al mercato finanziario, ed è la parte minore;

5 miliardi per il finanziamento della legge sui ponti, di cui una parte è finanziata direttamente attraverso il bilancio e un'altra parte con il ricorso al mercato obbligazionario;

20 miliardi per la costruzione di case ai lavoratori agricoli;

156 miliardi per quote 1966 di aumento dei fondi di rotazione e di dotazione degli Enti di gestione delle industrie a partecipazione statale e degli Istituti di credito a medio termine per il Mezzogiorno; mentre alcune altre, quali la fiscalizzazione degli oneri sociali e la prima annualità del « piano verde », deriveranno da provvedimenti legislativi in corso.

La strada che abbiamo scelta ci consente di accrescere la spesa in conto capitale pur non avendo il bilancio dello Stato possibilità di coprire tale maggiore spesa con un corrispondente aumento delle entrate

È venuta così in risalto la necessità di provvedere alla copertura con il ricorso al mercato del risparmio. Naturalmente, abbiamo tenuto presenti le concrete possibilità di formazione di risorse sul mercato finanziario e non abbiamo trascurato l'esigenza di assicurare che il più ampio ricorso dello Stato non sia di ostacolo alla ricerca di capitale da parte delle imprese produttive.

E pertanto, tenuto conto della prevedibile ampiezza del mercato finanziario, il ricorso ad esso da parte dello Stato sarà graduato nel tempo sì da renderlo compatibile con le esigenze delle imprese. Ma al mercato fi-

nanziario occorrerà far ricorso in forza di norme di leggi preesistenti oltre che per il finanziamento di una parte della spesa in conto capitale anche per il finanziamento — e su questo richiamo particolarmente la loro attenzione — di parte, sia pure assai limitata, delle spese correnti. Si provvederà, infatti, ad emettere titoli per conto del Tesoro per un ammontare di 97,5 miliardi, di cui 10 occorreranno per contributi alle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (p.i.n.) e 87,5 per l'incremento del fondo adeguamento pensioni dell'INPS. Ma non possiamo, qui, non manifestare la nostra convinzione che le spese in conto capitale ma soprattutto le spese correnti debbano trovare prevalentemente nel bilancio il loro finanziamento.

Quest'anno, il ricorso al mercato finanziario è stato dettato dalla esigenza di non dilatare il *deficit* oltre misura, e di far fronte con risparmio reale agli oneri indifferibili di cui sopra abbiamo parlato.

Ma perchè siamo venuti a trovarci col bilancio in questa difficile situazione? Perchè abbiamo dovuto prevedere di dover far ricorso al mercato finanziario per reperire i mezzi di finanziamento di parte delle spese in conto capitale, ed anche di una piccola parte di quelle correnti? E ciò nonostante che la previsione di aumento delle entrate si attesti su di un livello niente affatto trascurabile (vi è infatti un aumento della previsione delle entrate)? A questi interrogativi è agevole ma è amaro rispondere. Tentiamo di farlo con poche cifre, che però sono assai significative.

Abbiamo già ricordato che l'aumento previsto della spesa globale nel 1966 rispetto al 1965 è di 665 miliardi.

Di questi 665 miliardi, 464,5 miliardi riguardano nuovi oneri per leggi già approvate dal Parlamento o per provvedimenti legislativi in corso all'atto della predisposizione del bilancio; 200,6 miliardi riguardano invece le spese per maggiori oneri di gestione dello Stato, dovuti alla cosiddetta normale ed automatica lievitazione delle spese di gestione dello Stato.

A pagina 10 del documento, nel quale è contenuto il disegno di legge che oggi è sot-

toposto alla loro approvazione, gli onorevoli senatori potranno trovare l'elenco delle partite più significative delle maggiori spese sia del primo che del secondo gruppo

Fra le maggiori spese del primo gruppo — quello riguardante i provvedimenti legislativi già approvati o in corso di approvazione — vorrei ricordare le seguenti:

257 miliardi per effetto della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, sul conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

11,7 miliardi per effetto della legge 23 agosto 1962, n. 1335, relativa alle modalità per il versamento del contributo dello Stato al fondo adeguamento pensioni dell'INPS;

14,3 miliardi per una legge in corso, allo scopo di riformare e migliorare il trattamento di pensione della Previdenza sociale;

12 miliardi per leggi in corso nel campo della assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia dei commercianti e di previdenza in favore dei mutilati ed invalidi civili;

58 miliardi per indennità integrativa da ripartire tra i vari Ministeri e da corrispondere al personale statale in attività di servizio e quiescenza nel 1966.

Siamo così pervenuti a specificare 535 miliardi di oneri aggiuntivi per la remunerazione del personale dello Stato o per l'adeguamento delle pensioni di quello stesso personale e di altri lavoratori: una cifra di rilievo specie se raffrontata al totale della maggiore spesa del primo gruppo che è, ripetiamolo, di 464,5 miliardi.

Ma anche nella somma di 200,6 miliardi, — cioè nella somma delle spese del secondo gruppo — somma che riguarda la spesa aggiuntiva dovuta alla lievitazione delle esigenze della gestione, sono compresi 98 miliardi di oneri aggiuntivi per remunerazioni di personale e trattamenti di quiescenza.

In totale la maggiore spesa netta di 665 miliardi per il 1966 dipende per 451 miliardi da aumento degli oneri per la remunerazione del personale dello Stato o per

l'adeguamento delle pensioni di lavoratori in genere.

Avrete osservato da quanto vi ho finora detto che il modo delle difficoltà è rappresentato dall'aumento delle spese correnti e l'aumento di queste ultime discende dalla cospicua crescita della spesa per la remunerazione del personale.

La conseguenza è che il finanziamento delle spese in conto capitale — cioè delle spese di investimento, quelle che assicurano il progresso reale del Paese — non trova ospitalità completa nel bilancio dello Stato e bisogna fare ricorso al mercato dei capitali.

È una tecnica — quella della copertura delle spese con ricorso al mercato finanziario — che oltre certi limiti non può essere adoperata.

In primo luogo, perchè l'indebitamento sul mercato dei capitali aggiunge, sul bilancio dello Stato, oneri cospicui per interessi che si sommano a quelli già rilevanti fino ad oggi iscritti, compromettendo così la destinazione futura di parte delle maggiori entrate; in secondo luogo, perchè il mercato del risparmio non è dilatabile a piacere a meno che non si vogliano correre rischi — di natura inflazionistica — il che va assolutamente contrastato.

Se veramente vogliamo intraprendere una politica di sviluppo programmato, e se di quella politica lo Stato deve essere il promotore ed il sollecitatore, allora dobbiamo tutti adoperarci per frenare l'aumento delle spese correnti, e con esso riproporre le condizioni per l'aumento del risparmio pubblico.

È il risparmio pubblico — cioè la differenza fra entrate tributarie ed extra-tributarie da una parte e spese correnti dall'altra — che lo Stato deve adoperare per il finanziamento degli investimenti produttivi e degli impieghi sociali: nella misura in cui il risparmio pubblico cresce lo Stato può più adeguatamente sollecitare la ripresa produttiva e può più celermente risanare lo squilibrio che ancora esiste tra la domanda e l'offerta di servizi pubblici.

Se vogliamo un'agricoltura più moderna e più razionalizzata, un'industria tecnologi-

camente avanzata ed equamente distribuita nelle diverse sezioni territoriali del Paese; se vogliamo adeguare la scuola, gli ospedali, il sistema di sicurezza sociale agli *standards* dei Paesi europei più progrediti di noi — così come si prevede nel programma quinquennale approvato dal Governo e sottoposto all'approvazione del Parlamento — dobbiamo allora evitare che le spese correnti continuino a crescere e che, nell'ambito di queste, quelle per il personale assumano un posto sempre più rilevante.

C A P O N I . Di quale personale si tratta? Bisogna fare una distinzione.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Ho detto prima di quale personale si tratta; è tutto il complesso della spesa statale, cioè tutto quello che noi non finanziamo con altra...

R O M A N O . Facciamo una scuola senza insegnanti.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Parlerò poi delle spese della scuola, ma per poter finanziare le spese per gli insegnanti che sono certamente un impiego di alta produttività nel senso più elevato della parola, è necessario che noi evitiamo di espandere un altro tipo di spesa. Lei non può, contemporaneamente, data l'ampiezza dell'economia italiana nel suo sviluppo, chiedere di fare l'uno e l'altro. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*).

Ne parleremo in modo più analitico nella replica. In questa analisi che ho fatto ho deliberatamente ommesso di parlare di tutto ciò che riguarda le aziende dello Stato, perchè il discorso su questo tema è ancora più impegnativo. E allora lei vedrà quale importanza ha, nell'esame del bilancio delle aziende di Stato, la spesa del personale in corrispettivo dei servizi che vengono resi. Sono problemi sui quali dobbiamo seriamente ripiegarci, perchè se non riflettiamo bene su queste cose, onorevoli senatori, noi ci troveremo in grosse difficoltà per attuare quel programma che è negli obiettivi del Governo ed è efficace per lo sviluppo del

Paese, solo che lo applichiamo con molta serietà.

*Voce dall'estrema sinistra.* Serve per i profitti del capitalismo!

**C O L O M B O**, *Ministro del tesoro.* Lei parla dei profitti dei capitalisti nel momento in cui i signori Brezhnev e Kossyghin parlano, in Russia, di reintrodurre il profitto nelle imprese. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra.*)

**C A P O N I**. Non è serio da parte sua.

**C O L O M B O**, *Ministro del tesoro.* Come non è serio! È serio quello che sta avvenendo nell'economia di quei Paesi; è molto interessante e molto serio, ed è molto utile che ci riflettiamo tutti. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente.*)

L'unica cosa che non mi si può rimproverare è di non studiare le cose che faccio. Comunque ne parleremo nella replica.

Dicevo che, invece, ci troviamo oggi nella situazione per cui il risparmio pubblico, che nelle previsioni di bilancio per il 1965 ascendeva a 802 miliardi, nelle previsioni di bilancio per il 1966 discende a 703 miliardi. Se non riusciamo a ricostituire le condizioni per la ripresa del risparmio pubblico (cioè quella tale differenza tra le entrate tributarie ed extra tributarie e le spese correnti), è vano ed illusorio pensare seriamente ad un impegno concreto dello Stato nella direzione dello sviluppo economico del Paese. Dobbiamo dunque con severità giudicare ogni proposta di maggiori spese.

Dobbiamo anzi impegnarci ad utilizzare la crescita delle entrate allo scopo prioritario di ridare al bilancio il vero e letterale significato di strumento unitario della spesa e dell'entrata, di ogni spesa e di ogni entrata dello Stato.

Occorre, pertanto, che tutte le spese correnti vengano riassorbite nel bilancio dello Stato e che l'aumento del risparmio pubblico consenta di finanziare normalmente le spese in conto capitale.

Quindi, nella deliberazione di nuovi oneri durante l'esercizio finanziario, e soprattutto nell'impegno delle nuove disponibilità che potranno formarsi in relazione all'aumento del reddito, dobbiamo sempre tener presente che, com'è fatto il bilancio quest'anno, prima di deliberare nuove spese, dobbiamo pensare al riassorbimento nei bilanci futuri di quegli oneri e di almeno quella parte delle spese correnti che sono attualmente finanziati con il ricorso al mercato dei capitali.

A questo punto il mio compito può dirsi concluso. Prima di chiudere queste note illustrative vorrei soltanto sottoporre alla loro attenzione la distribuzione funzionale della spesa prevista per il 1966.

Da tale distribuzione appare che la spesa per l'istruzione e la cultura assorbe il 20,2 per cento del totale contro il 19 per cento nel 1965. Per l'istruzione e la cultura spenderemo, nel 1966, 1.525 miliardi contro i 1.349 dell'anno in corso. In tal modo il Governo mantiene il suo impegno di considerare la scuola come primo, prioritario settore da sviluppare in una società moderna.

**R O M A N O**. Non è vero; ci sono 268 miliardi in meno rispetto alle previsioni della Commissione d'indagine.

**C O L O M B O**, *Ministro del tesoro.* Abbia pazienza, senatore Romano, io sto parlando di due cose diverse. E se lei volesse portare attenzione troverebbe che diciamo due cose diverse. Io sto dicendo: l'anno scorso nel bilancio abbiamo previsto *tot* e quest'anno abbiamo previsto tanto di più. In relazione ad una situazione di bilancio qual è quella che c'è quest'anno, che ci ha portato a dover ricorrere al mercato finanziario per alcune spese, lei vede come in realtà questa linea politica che è stata assunta da noi è stata mantenuta. Che poi ci sia da far di più sono il primo a riconoscerlo con lei, però lei insieme mi deve indicare da dove prendiamo le disponibilità per fare quel di più che lei ed io siamo d'accordo si deve fare. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra.*)

Al secondo posto della graduatoria — con un onere di 1.302 miliardi, pari al 17,3 per cento del totale — troviamo la spesa per azioni ed interventi nel campo economico. Al terzo posto, con 1.071 miliardi, pari al 14,2 per cento, la spesa per la difesa nazionale. A questa segue con 942 miliardi — 12,5 per cento del totale — la spesa per azioni ed interventi nel campo sociale.

Termino con questi rilievi la mia esposi-

zione succinta rinviando al discorso conclusivo altra materia ed altri rilievi. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Sospendo la seduta per quindici minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,30*).

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » (1267) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta precedente sono stati discussi ed approvati i primi 12 articoli. Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U ,** Segretario:

### Art. 13.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascun spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che, da non oltre tre anni, abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni, i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale

cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attribuito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ad un lungometraggio un solo cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo o ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a a norma

di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla SIAE, della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'articolo 18, è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti da parte dei senatori Giuliana Nenni, Berlanda, Bonafini, Schietroma, Bermani e Molinari. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U ,** *Segretario:*

*Al primo comma sostituire le parole: « cortometraggi nazionali che, da non oltre tre anni » con le altre: « cortometraggi nazionali che, da non oltre due anni »;*

*Al secondo comma, sostituire le parole: « delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici » con le altre: « delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e delle Società a prevalente partecipazione statale »;*

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

« Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla SIAE, della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono è limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

**P R E S I D E N T E .** La senatrice Giuliana Nenni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**N E N N I G I U L I A N A .** L'emendamento più importante riguarda il primo comma nel quale praticamente si riduce da 3 a 2 anni il periodo entro il quale i cortometraggi, ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi, possono essere presi in considerazione ai fini dei corrispondenti obblighi di programmazione previsti dal provvedimento in esame. È un correttivo assai lieve, ma che a noi è sembrato assolutamente necessario, anche perchè connesso con la modifica prevista al sesto comma e che in sostanza tende ad evitare che il mercato cinematografico possa essere saturato, oltre il periodo di tempo necessario alla naturale transizione tra la vecchia e la nuova legge, di documentari che sono stati prodotti in tempo anteriore al provvedimento oggi in esame. Praticamente, onorevoli colleghi, tali documentari saranno presi in considerazione ai fini dell'obbligo della programmazione soltanto fino al 1966, mentre dall'inizio del 1967 potranno utilizzarsi soltanto i documentari ammessi in base alle nuove disposizioni. Con l'emendamento proposto nei confronti del secondo comma, emendamento puramente formale, si ripara ad un errore materiale effettuando un coordinamento, a nostro avviso, ritenuto assolutamente necessario, con la disposizione del quarto comma dell'articolo 12, mediante lo specifico riferimento alle società a prevalente partecipazione statale. Ci si riferisce cioè ad un emendamento che il Senato ha approvato ieri sera.

Con l'emendamento proposto nei confronti del sesto comma, in relazione a quanto già previsto circa la riduzione assai breve del periodo di transizione per i documentari a seconda che rientrino nella passata o nella presente legge, si prevede che la durata dell'abbuono erariale a favore degli esercenti per i documentari ammessi alla programmazione obbligatoria nel 1963 e nel 1964 non vada al di là del 1966. Ciò per evitare la immissione, nel mercato dei documentari prodotti, ed ammessi a beneficiare della nuova legge, anche di documentari che siano stati prodotti, come già dicevo, in epoca diversa, immissione che potrebbe di-

pendere da possibili accaparramenti attuati e attuabili con scopi a nostro avviso palesemente speculativi.

Dopo questa breve illustrazione, io credo che il Senato possa accettare quanto noi proponiamo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**A G R I M I , relatore.** La Commissione è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo.** Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto anzitutto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla senatrice Giuliana Nenni e da altri senatori al primo comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla senatrice Giuliana Nenni e da altri senatori al secondo comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla senatrice Giuliana Nenni e da altri senatori al sesto comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato, di cui do lettura:

« Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascun spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che, da non oltre due anni, abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni,

i premi di qualità previsti dalla presente legge. Per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione statale che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attribuito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla SIAE, della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono è limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'articolo 18, è concesso al-

l'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 14.

P I R A S T U , *Segretario:*

**Art. 14.**

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Schiavetti, Albarello, Preziosi, Milillo, Di Prisco e Roda. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

*Al primo comma, sostituire le parole: « con il carattere di informazione » con le altre: « con intenti prevalentemente informativi e non pubblicitari ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Schiavetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S C H I A V E T T I . Il nostro emendamento riguarda la definizione dei film di attualità. In questi ultimi tempi i film di attualità si sono trasformati in gran parte in film di carattere pubblicitario, per cui appare per lo meno discutibile che lo Stato conceda delle facilitazioni a questi film i quali già incassano delle somme notevoli per la pubblicità che fanno, una pubblicità che può avere carattere artistico in senso marginale, ma che costituisce soprattutto un fatto di speculazione. Per queste ragioni noi abbiamo proposto di sostituire al primo comma, le parole: « con il carattere di informazione » con le altre: « con intenti prevalentemente informativi e non pubblicitari ». In tal modo, si prescriverebbe chiaramente che la parte essenziale del film di attualità dovrebbe avere un carattere giornalistico ed informativo e che sarebbe concesso soltanto in parte di dare al film un carattere pubblicitario.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore.* Il parere della Commissione è favorevole, onorevole Presidente. Si tratta soltanto, del resto, di aggiungere l'espressione « e non pubblicitari », poichè l'espressione « con il carattere di informazione » è già compresa nel comma in parola. Ritengo, circa la formula proposta dal senatore Schiavetti, che sarebbe preferibile dire: « con intenti informativi e non pubblicitari ».

S C H I A V E T T I . Ritengo che non sia molto pratico escludere assolutamente qualsiasi elemento pubblicitario; si può, infatti, ammettere qualche elemento pubblicitario, purchè non sia prevalente, nella produzione del film di attualità.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Vorrei cercare, prima di

tutto, di capire che cosa veramente intenda il senatore Schiavetti: all'inizio sembrava che rimproverasse al Governo di concedere troppe facilitazioni a queste cineattualità, alle quali invece il Governo, con questo provvedimento, toglie il contributo dell'1,75 per cento, cioè praticamente 2 miliardi e 300 milioni l'anno. I cinegiornali — dice il senatore Schiavetti — sono stati trasformati, in realtà, in mezzi pubblicitari e non informativi e si autosovvenzionano. Questa è proprio la ragione per la quale il Governo ha tolto e non ha dato ai cinegiornali di attualità. La dizione contenuta nel disegno di legge parla di « carattere di informazione » e quindi, di per se stessa, esclude la pubblicità. Adesso invece, con l'emendamento Schiavetti, sembra che la pubblicità venga reintrodotta, poichè l'informazione diventa solo prevalente e non assoluta. Non capisco, pertanto, se il senatore Schiavetti voglia evitare la pubblicità o concedere che il cinegiornale sia un mezzo a scopo pubblicitario; mi sembra che la stessa spiegazione da lui fornita, da una parte rimproverando al Governo e al disegno di legge di concedere facilitazioni a mezzi puramente pubblicitari, dall'altra, però, insistendo per l'espressione « prevalentemente informativi e non pubblicitari », sia contraddittoria, mentre nel testo del Governo la questione è molto chiara. Ci si riferisce ai cinegiornali di attualità che abbiano carattere di informazione e con ciò stesso si elimina il pericolo che il senatore Schiavetti aveva enunciato all'inizio.

SCHIAVETTI. Vorrei far notare all'onorevole Ministro che noi abbiamo visto recentemente dei film sedicenti di attualità — e dobbiamo pensare che tali film abbiano avuto delle facilitazioni dal Governo — che hanno avuto uno scopo esclusivamente pubblicitario, che può apparire di attualità nel senso che riproducono certi aspetti di imprese commerciali, economiche, eccetera, ma che sono evidentemente fatti di pubblicità a pagamento.

Ora vorrei sapere dall'onorevole Ministro se questi film...

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ho già detto che abbiamo tolto a questi film 2 miliardi e 300 milioni l'anno e lei mi sta rimproverando.

SCHIAVETTI. Vorrei soltanto sapere se questi film godono di qualche facilitazione o se sono esclusi da qualsiasi aiuto, come a mio parere dovrebbe essere.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vorrei sapere perchè lei, senatore Schiavetti, accusa la pubblicità e nello stesso tempo vuole l'inserzione di un emendamento che riduca l'informazione alla prevalenza togliendole il carattere assoluto. Quindi mi pare un po' contraddittorio sostenere l'una e l'altra tesi.

SCHIAVETTI. Allora deve restare stabilito che i film che fanno pubblicità in tutto o in parte devono essere esclusi dalle provvidenze governative.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. A quali provvidenze si riferisce?

SCHIAVETTI. All'abbuono che si dà agli esercenti, che rende possibile la proiezione di questi film, perchè se l'esercente non gode dell'abbuono del 2 per cento, non ha nessun interesse a proiettare film di questo genere.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Io desidero soltanto che la legge dica ciò che veramente vogliamo, ciò che il Parlamento vuole. Di che cosa si tratta? Di dare l'abbuono — e giudicheremo poi se il Senato riterrà di approvare o meno l'abbuono ai cinegiornali di attualità — ai cinegiornali che siano informativi. Quello che lei teme è che questo abbuono venga dato a cinegiornali che in realtà non sono di informazione, ma sono di pubblicità. Le faccio allora notare che la sua dizione corrisponde meno a questo scopo di quanto non corrisponda la dizione governativa la quale dice: « che produca, con il carattere di informazione,

fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento ». Il suo emendamento suona così: « con intenti prevalentemente informativi e non pubblicitari », il che vuol dire che la pubblicità ci può essere, purchè non sia prevalente. Questo nel testo governativo non c'è: mi pare chiaro.

**A L B A R E L L O** . Escludetela del tutto!

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ma non c'è nel testo governativo! Quando si dice « di informazione » è evidente che si esclude qualsiasi altra cosa.

**G R A N A T A** . Proprio qualche giorno fa ho visto un cinegiornale dedicato esclusivamente alla maniera di fabbricare un certo tipo di formaggio, che informava perciò gli spettatori sulla tecnica per fabbricare il formaggio. Quello non è un film pubblicitario, ma è di informazione. Bisogna allora che sia chiaro il concetto di informazione. Se intendiamo per film di informazione uno strumento attraverso il quale si danno agli spettatori notizie relative a vicende di interesse comune, va bene; ma se per informazione intendiamo qualcosa che può tradursi in puro strumento di pubblicità, allora tanto vale rendere esplicito il divieto, togliendo l'avverbio « prevalente » nell'emendamento proposto dal senatore Schiavetti, in modo che sia chiaro che la pubblicità dev'essere esclusa, altrimenti non si gode dell'abbuono.

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono d'accordo, ma mi pare che questa esigenza sia soddisfatta dal testo governativo, e spiego il perchè. A mio giudizio, qualsiasi altra dizione e, come credo di aver dimostrato, anche quella proposta dall'onorevole Schiavetti, si presta ad interpretazioni che possono essere sempre difformi, nel senso che, come è noto, vi possono essere tipi di propaganda e pubblicità diretta e tipi di pubblicità indiretta, e ovviamente si discuterà ogni volta se ci sia o non ci sia pubblicità. Se invece noi met-

tiamo « di informazione », con questo chiarimento, che viene sia dal Governo sia, a quanto mi pare, da tutta l'Assemblea, che i cinegiornali di attualità devono essere di informazione su fatti e avvenimenti del giorno, e cioè non devono essere un fatto pubblicitario, mi pare che la dizione sia sufficiente. Io do questa assicurazione. Non sono ritenuto, e loro lo sanno, un amico dei cinegiornali, che mi hanno continuamente, in quest'ultimo anno, deformata anche la fisionomia. Quindi non ha davvero motivo in questo momento di sostenere che l'abbuono possa essere accordato ai cinegiornali con carattere pubblicitario; anzi, la ragione per la quale si è addivenuti a questa qualificazione di spesa per cui sono stati tolti i contributi ai cinegiornali, è stata proprio questa, che in genere i cinegiornali sono autosufficienti. Quando l'articolo 14 specifica che devono avere carattere di informazione, e non dice: « carattere prevalente », a me pare chiaro che non potranno essere ammessi agli abbuoni quelli che invece abbiano carattere di pubblicità.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Schiavetti, mantiene l'emendamento?

**S C H I A V E T T I** . Signor Presidente, dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E** . I senatori Lo Giudice, Molinari, Giuliana Nenni, Bonafini, Bermani e Berlanda hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il quarto comma dell'articolo 14 con il seguente:

« L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo e al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

**A G R I M I** , *relatore*. La Commissione è favorevole.

**C O R O N A**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lo Giudice, Molinari ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato, di cui do lettura:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U**, *Segretario*:

#### Art. 15.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche

uno dei film di attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla SIAE, della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1.600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla SIAE, della sua prima proiezione in pubblico.

**P R E S I D E N T E**. I senatori Schiavetti, Albarello, Preziosi, Milillo, Di Prisco e Roda hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma di questo articolo, le parole: « del 2 per cento » con le altre: « dell'1 per cento ».

Il senatore Schiavetti ha facoltà di svolgerlo.

**S C H I A V E T T I**. Questo emendamento era collegato col precedente emendamento con cui si cercava di diminuire le provvidenze, sia pure sotto forma di abbuoni all'esercente, per quei film di attualità che facessero della pubblicità, per vedere se invece non fosse possibile dare dei premi di qualità ai film di attualità, senza favorire con provvidenze quelli che già incassano notevoli somme con la pubblicità. Perché questo è il punto: non si possono dare delle provvidenze, lo Stato non può rinunciare agli intoriti delle tasse erariali in favore di film che già guadagnano delle ingenti somme con la pubblicità. Questo è il concetto da cui sono partito. Io vorrei sostituire almeno in parte alle provvidenze per questi film di attualità dei piccoli premi, per vedere se riusciamo a superare il punto morto della banalità e molto spesso della volgarità di cui si dilettono oggi i film di attualità.

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. Signor Presidente, la Commissione si rimette al parere del Ministro, per quanto non mi sembri che l'abbuono del 2 per cento sia tale da dover sollevare tante questioni al fine di ridurlo all'1 per cento. Si tratta davvero *de minimis!*

S C H I A V E T T I . Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche chiarimento e, se mi permette, vorrei a questo scopo svolgere l'emendamento che segue.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Si dia allora lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Schiavetti, Albarello, Preziosi, Milillo, Di Prisco e Roda.

P I R A S T U , *Segretario*:

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Ai produttori di film di attualità che siano ritenuti dotati di notevoli qualità tecniche e giornalistiche sono inoltre assegnati, per ogni esercizio finanziario, tre premi di due milioni ciascuno. Detti premi sono assegnati da una Commissione composta da due giornalisti professionisti designati dalla Federazione nazionale della stampa, da due critici cinematografici designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo in qualità di Presidente ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Schiavetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S C H I A V E T T I . Con questo emendamento proponiamo l'introduzione di premi di qualità di due milioni ciascuno per i film di attualità; io vorrei che le provvidenze dello Stato fossero ridotte per dare possibilità al Ministro di trovare questi modesti fondi, 6 milioni, per i film di attualità. A questo punto vorrei dire quale è stato il concetto ispiratore di questo emendamento. L'ho già accennato nel mio intervento dell'altro giorno in sede di di-

scussione generale. Noi non vogliamo che siano soppressi i film di attualità; riconosciamo che i giornali cinematografici hanno una loro funzione e debbono essere incoraggiati anche perchè rompono in un certo senso il monopolio delle produzioni audiovisive, come quelle della televisione, alla quale soltanto oramai è affidato il compito di informazione del pubblico. Quindi noi crediamo che si debba fare il possibile, nei limiti della decenza naturalmente, perchè questi film di attualità possano continuare ad esistere. Sappiamo quali sono i difetti di questi film che soprattutto negli ultimi tempi hanno fatto cattivissima prova, rivelando dei caratteri di volgarità del tutto antieducativi. Noi vorremmo perciò che si diminuissero le provvidenze di carattere automatico, l'abbuono percentuale che si concede agli esercenti per la proiezione dei film di attualità, e in compenso si tentasse di istituire dei premi di qualità che dovrebbero avere esclusivo riferimento al carattere giornalistico di questi film. È per questo che con l'emendamento che discutiamo proponiamo che questi premi di qualità siano attribuiti da una Commissione di cui facciano parte due rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, due giornalisti cinematografici appartenenti al Sindacato nazionale e un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, in qualità di Presidente.

I nostri due emendamenti si collegano insieme anche con il primo emendamento, per cui possiamo dire che si tratta di tre emendamenti che costituiscono una modificazione organica del trattamento che si fa ai giornali di attualità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. I due emendamenti illustrati dal senatore Schiavetti sono collegati, perchè altrimenti l'obiezione che si dovrebbe fare all'ultimo emendamento è quella della mancanza di copertura, e quindi la questione andrebbe esaminata in sede di Commissione finanze e tesoro.

C'è però il fatto che con il primo emendamento il senatore Schiavetti prevede la riduzione dell'abbuono e quindi implicitamente, vorrei dire, provvede alla copertura per i 6 milioni occorrenti. Non si può dire che, in linea di massima, questo emendamento non si inserisca nel disegno generale di questa legge, la quale tende a migliorare la qualità della produzione cinematografica, anche se in tal caso la qualità è riferita al documentario, che è certamente qualcosa di meno impegnativo di un lungometraggio.

Ritengo, tuttavia, che, nonostante la cura posta dal senatore Schiavetti per cercare di reperire la copertura, non possiamo in questa sede ritenere, *sic et simpliciter*, che la copertura stessa sia assicurata attraverso il proposto espediente. Forse, onorevole Presidente, se non vi sono difficoltà, questo articolo potrebbe essere momentaneamente accantonato per vedere se è possibile addìvenire ad una soluzione soddisfacente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Devo dire che il parere del Ministro è nettamente contrario, e ne spiegherò i motivi.

Credo di non aver male interpretato l'iniziale emendamento Schiavetti all'articolo 14, perchè esso veramente in una certa misura spiega tutti gli altri. Mi pare cioè che il senatore Schiavetti abbia sostenuto che ci sia una certa pubblicità nei cinegiornali e abbia detto che, appunto perchè c'è questa pubblicità, si può dare ad essi un minore abbuono, concedendo poi dei piccoli premi. Quindi non è che volesse escludere la pubblicità, come poi si è chiarito nel corso della discussione, ma tendeva, invece, ad ammetterla. Noi invece siamo d'opinione diversa, e questo è lo spirito informatore della legge per quanto riguarda i cinegiornali d'attualità.

Abbiamo tolto i contributi; era questa una richiesta che da anni veniva avanzata, e naturalmente fortemente contrastata dagli interessati che hanno sviluppato, anche in

questo periodo, una polemica piuttosto vivace in proposito.

Però, non tanto per non meritarcì l'accusa di carnefici di questa forma di produzione, ma perchè vogliamo venire incontro alla preoccupazione espressa dal senatore Schiavetti, che non ci sia nessun monopolio d'informazione presso il pubblico, abbiamo mantenuto, cosa che ai cinegiornali è assai più favorevole di ciò che propone oggi il senatore Schiavetti stesso, un abbuono del 2 per cento. Cioè, qual è il nostro sistema? Il cinegiornale d'attualità deve essere un cinegiornale d'informazione; dica pure male del Governo, come lei vuole, senatore Schiavetti.

G R A N A T A . Accade molto di rado!

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Allora si vede che lei i cinegiornali di attualità non li ha visti mai; le assicuro che in quest'ultimo periodo se hanno potuto deformare la fisionomia dei Ministri e del Ministro dello spettacolo in particolare lo hanno fatto molto volentieri! Si vede che lei non è andato al cinematografo! Le do proprio l'assicurazione assoluta su questo!

F A B I A N I . Hanno fatto un po' di pubblicità.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Lei è un umorista, senatore Fabiani.

Ad ogni modo è giusto che ci sia una informazione libera attraverso il cinegiornale ed anzi noi garantiamo un incentivo alla diffusione dei cinegiornali attraverso l'abbuono del 2 per cento, che può arrivare a qualche centinaio di milioni, se in tutte le sale della Repubblica per tutto l'anno i cinegiornali vengono proiettati. Lei invece diminuisce l'abbuono dal 2 all'1 per cento, diminuendo contemporaneamente l'interesse dell' esercente alla proiezione del cinegiornale, e vi sostituisce tre premi da due milioni.

A parte il problema della copertura, sollevato dall'onorevole relatore, faccio notare

che in questa maniera la libertà di informazione attraverso il cinegiornale non viene agevolata, viene anzi diminuita. I cinegiornali, più che a tre premi di due milioni all'anno, sono molto più interessati all'abbuono. Ciò che interessa il cinegiornale è di essere diffuso e visto.

È lo stesso problema che abbiamo affrontato nel campo dei cortometraggi. Precedentemente si verificava il fatto che i cortometraggi venivano prodotti ed acquistati soltanto per ricevere il premio dallo Stato, ottenuto il quale erano messi nel cassetto. Lo stesso principio ci ha portato a introdurre il sistema degli abbuoni differenziati per i film che abbiano l'attestato di qualità, proprio perchè lo Stato è interessato a far sì che non soltanto si elevi la produzione, ma che essa venga diffusa sempre di più.

Il sistema da lei proposto si giustifica con l'intento di garantire la libertà d'informazione, e quindi anche di parlare male del Governo. In realtà esso però risulta inferiore alla misura proposta dal Governo. Diminuire l'abbuono dal 2 all'1 per cento reca danno ai cinegiornali; dare tre premi di due milioni all'anno significa, mi si permetta, soltanto caricare il disegno di legge di una altra di quelle Commissioni di cui parecchi oratori ci hanno fatto l'elenco, senza praticamente portare nessun beneficio a questa forma di produzione. La pregherei perciò di attenersi al testo governativo. Se il fine che lei si propone è quello di aiutare la libertà d'informazione dei cinegiornali, il testo governativo è assai più favorevole dell'emendamento da lei proposto.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Schiavetti, mantiene gli emendamenti?

**S C H I A V E T T I .** Li mantengo.

Si tratta qui di sostituire al sistema delle provvidenze automatiche un sistema di premi di qualità. Ciò è stato suggerito dal fatto che i cinegiornali sono immensamente scaduti. Vogliamo trovare il modo di sollecitare le energie e gli intenti, affinché i cinegiornali diventino qualcosa di più apprezzabile e decente. Per raggiungere tale scopo il centro di gravità delle provvidenze deve tra-

sferirsi dal terreno delle provvidenze automatiche a quello dei premi di qualità. In caso contrario godranno delle provvidenze governative la maggior parte o addirittura la totalità dei film di attualità, che oggi sappiamo bene che cosa valgono; viceversa non si solleciterà nessuna tendenza a migliorare la qualità di questi prodotti.

Ecco la ragione per la quale credo che sia opportuno sostituire i premi di qualità alle provvidenze di carattere automatico, le quali sarebbero rivolte a tutti i cinegiornali, anche a quelli di scarsissimo livello, come avviene oggi.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Schiavetti, Albarello ed altri, tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 15, le parole: « del 2 per cento » con le altre: « dell'1 per cento ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dai senatori Schiavetti, Albarello ed altri, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 15, un altro comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Palumbo, Lea Alcidi Rezza, Massobrio, Cataldo, Bosso e D'Andrea hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 15, il seguente:

« Gli abbuoni indicati nel precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti nell'articolo 13 ».

Il senatore Palumbo ha facoltà di svolgerlo.

**P A L U M B O .** Sento il dovere di dare ragione del motivo per il quale abbiamo proposto questo emendamento. Nel disegno di legge originario presentato alla Camera esisteva questo secondo comma. Nel disegno di legge come modificato dalla Commissione della Camera questo secondo comma sparì, senza che dai resoconti della Camera ci si

fosse potuti rendere ragione del come e del perchè. Certa stampa a sfondo scandalistico ha lavorato intorno a ciò. Io mi sono fatto eco di questa stampa, per chiedere chiarimenti all'onorevole Ministro. Egli ce li ha dati, ed io li riconosco soddisfacenti. Quindi ritiro per la mia parte l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Fabiani e Gianquinto hanno presentato un emendamento, analogo a quello presentato dai senatori Palumbo, Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 15, il seguente: « Gli abbuoni indicati nel precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 13 ».

Il senatore Fabiani ha facoltà di svolgerlo.

**F A B I A N I .** Non so perchè il collega Palumbo abbia ritirato il suo emendamento; le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro non contraddicono lo spirito di questo emendamento. È vero che la legge prevede che le provvidenze siano concesse soltanto ai film di informazione e non ai film di pubblicità, però è già stato abbastanza detto (e non mi ci voglio soffermare) che tra informazione e pubblicità non c'è un punto di separazione assoluta. Molte volte anche la pubblicità è informazione e l'informazione porta la pubblicità. Se ne potrebbero citare decine e decine di questi casi. D'altra parte le sale cinematografiche sono veramente appesantite dalla produzione pubblicitaria. Si sono fatte tante inchieste per cercare di capire quali sono i motivi per cui gli spettatori del cinema diminuiscono, ma per questo è necessario andare a vedere anche quello che accade oggi in una sala cinematografica, in cui uno spettacolo che dovrebbe durare un'ora e mezza, dura invece due ore e un quarto, due ore e mezza e più perchè la quantità di proiezioni pubblicitarie è diventata addirittura ossessionante. Ora, se noi ad un film aggiungiamo la pubblicità pagata da chi l'ordina, i cortometraggi ed il telegiornale, va a finire che il film diventa una parte secondaria dello spettacolo per lo spettatore. È questo un elemento negativo per il cinema.

Ora, siccome la legge prevede che per la proiezione di un cortometraggio venga concesso all'esercente un abbuono del 3 per cento sui diritti erariali introitati; se poi per il film di attualità, e diciamo di pubblicità mascherata, concediamo il 2 per cento e lo facciamo cumulare col 3 per cento concesso al cortometraggio, va a finire che l'esercente darà la pubblicità fatta con i dischi, il cortometraggio, il film di informazione ed altra pubblicità e finirà per sopraffare la parte centrale dello spettacolo, cioè il lungometraggio, quello per cui lo spettatore va al cinema. Io penso che questo ragionamento sia già stato fatto dall'estensore del testo della legge quando ha presentato il provvedimento alla Camera dei deputati. Infatti, nel testo originario, al secondo comma dell'articolo 15, si diceva che l'abbuono del 2 per cento non era cumulabile con quello previsto dall'articolo 13 che prevede gli abbuoni per i cortometraggi. Non sappiamo come mai questo secondo comma dell'articolo 15 sia stato poi soppresso alla Camera dei deputati in sede di Commissione. Un'eco di ciò si è avuta anche in certi ambienti cinematografici e su certi giornali.

Noi riteniamo quindi valido questo nostro emendamento al fine di non favorire la pubblicità, dal momento che questi film non sono altro che film pubblicitari. Si dice che si vuole evitare il monopolio dell'informazione; d'accordo, onorevole Ministro, lasciando questo tipo di informazione soltanto alla televisione si viene a creare una specie di monopolio. Però c'è la possibilità di ovviare a questo inconveniente in altri modi e non favorendo questo tipo di film di attualità che finora non ha saputo darci altro che pubblicità di prodotti cosmetici o di confezioni o di produzioni automobilistiche; oppure ci ha fatto conoscere l'arte dei Ministri di tagliare i nastri tricolori. Insisto sul mio emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I , relatore.** La Commissione è contraria.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**C O R O N A ,** *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Il Governo è contrario per le ragioni già esposte ieri nel discorso di replica.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Fabiani e Gianquinto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 16.

**P I R A S T U ,** *Segretario:*

**Art. 16.**

La qualifica di film « prodotto per i ragazzi » è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

La dichiarazione di film « prodotto per i ragazzi » è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50.000 al competente Ufficio del registro.

La qualifica di cui al primo comma può essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto di importazione definitiva dopo la stessa data.

In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere

della Commissione centrale per la cinematografia, potrà stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di « prodotto per i ragazzi ».

A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato « prodotto per i ragazzi »; o da un lungometraggio sempre dichiarato « prodotto per i ragazzi » accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato « prodotto per i ragazzi »; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati « prodotti per i ragazzi ».

L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quello previsto dall'articolo 6.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Caruso, Fabiani e Aimoni. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U ,** *Segretario:*

*Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:*

« La qualifica di films "prodotto per i ragazzi " è attribuita ai films nazionali di lungo e di cortometraggio, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16. La lunghezza dei lungometraggi qualificati "prodotto per ragazzi " non potrà comunque superare i 2.500 metri.

La dichiarazione di films "prodotto per ragazzi " è rilasciata dal Ministro del turismo e dello spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 su apposita domanda che gli interessati debbono presentare assieme alla denuncia di inizio di lavorazione e accompagnare con la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro.

In relazione al fabbisogno del mercato, alle possibilità produttive e al numero di sale specializzate che garantiscano la circolazione dei films qualificati "prodotto per i ragazzi", il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà definire ogni anno un numero dei cortometraggi e lungometraggi ai quali possa essere riconosciuta tale qualifica. Nel numero complessivo potranno essere compresi films stranieri che abbiano ricevuto il visto di importazione definitiva e siano prodotti nei Paesi ove esiste uno statuto che definisca e qualifichi i films per la gioventù. Il numero dei films stranieri non potrà comunque superare quello dei films nazionali ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Caruso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

\* **C A R U S O .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, il mio emendamento trova la sua giustificazione nelle premesse fondamentali contenute nell'articolo 1 della presente legge, articolo che è stato invocato reiteratamente e dal Governo e dal relatore come il pilastro fondamentale della legge che stiamo discutendo, e in particolare si ricollega alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, laddove si dice che si vuole favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori e promuovere la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata e operi secondo criteri di economicità. Ora, così come è formulato, l'articolo 16 è in netto contrasto con il contenuto dell'articolo 1: direi, anzi, che sarebbe quasi improponibile. Infatti, mentre all'articolo 1 si afferma — e si è statuito con la sua approvazione — che il presente provvedimento deve tendere particolarmente a favorire il consolidarsi dell'industria nazionale, con l'articolo 16 si favorisce l'industria non nazionale, si favorisce cioè la cinematografia estera e, particolarmente, quella americana. Vediamo se riesco a spiegare chiaramente il mio concetto. Nella relazione si legge che

l'impegno dello Stato nella considerazione del cinema come mezzo di formazione culturale appare in maniera evidente dalla statuizione dell'articolo 16. Ora, se leggiamo l'articolo 16, ci accorgiamo che la qualifica di film prodotto per ragazzi è attribuita ai film di lungo e corto metraggio nazionali o stranieri; indiscriminatamente, sembrerebbe, ma vedremo poi che vi è una discriminazione contro il film nazionale.

**A L C I D I R E Z Z A L E A .** Non esistono film nazionali per ragazzi.

**C A R U S O .** Pertanto, l'articolo 16 lungi dall'essere in conformità al presupposto contenuto all'articolo 1, è con questo in netto contrasto e quindi improponibile. La Presidenza, quindi, dovrebbe escludere dal testo del provvedimento l'articolo 16, anche se è stato approvato. Voglio essere ancora più generoso di quanto non sia stata l'onorevole collega, affermando che con l'articolo 16 ci si propone di sollecitare una produzione nazionale di film per ragazzi. La sollecitazione, però, non si verifica; basterebbe infatti considerare che i film nazionali — così come è concepito il provvedimento se non viene emendato — potrebbero essere ammessi a godere dei benefici previsti all'articolo 16 sempre che, con domanda fatta dal 1° gennaio del corrente anno, siano stati prodotti e rispondano alle caratteristiche che si richiedono per i film per ragazzi; per quanto attiene, invece, ai film stranieri, non solo non vi è nessuna limitazione, ma basterebbe che dal 1° gennaio se ne fosse iniziata la produzione perchè potessero godere di questi benefici. Ecco la discriminazione che si avrebbe, anche se una discriminazione non esistesse già a favore dei film stranieri contro quelli nazionali. Pertanto ritengo non che si debbano escludere nel modo più assoluto dai benefici previsti i film stranieri, che però per questi si preveda un trattamento di parità rispetto ai film italiani, ma a titolo di eccezione. La norma dovrebbe stabilire che i benefici vanno ai film nazionali e che in via eccezionale si possono consentire anche per film stranieri, sempre che essi abbiano

ricevuto il visto di importazione definitivo e siano prodotti — ecco il mio emendamento — nei Paesi ove esiste uno statuto che definisca e qualifichi i film per la gioventù. Diversamente noi assisteremmo al fatto che film spettacolari potrebbero essere ritenuti film per ragazzi (film di Salgari, film di Verne, eccetera), beneficiando delle provvidenze previste dall'articolo 16, senza che l'intenzione della produzione fosse stata quella di rivolgersi alla gioventù. Quindi moi, con l'articolo 16, che secondo me è in netto contrasto con l'articolo 1, non solo non sollecitiamo la produzione di film per ragazzi, ma aprimo un canale notevole per contrabbandare quella merce che a questo scopo non è stata prodotta.

Ho terminato, signor Presidente, ma, poichè non mi sento bene, vorrei pregarla di consentirmi di illustrare, dopo la votazione dell'articolo 16, un altro emendamento, del quale sono il primo firmatario, all'articolo 47.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I , relatore.** Io credo che, sul metro delle finalità stabilite nell'articolo 1 e richiamate dal senatore Caruso, si siano volute qui comparare due situazioni completamente diverse. L'una è quella della produzione di lungometraggi normali, l'altra è quella dei film prodotti per ragazzi. Mentre nel primo caso abbiamo una sovrapproduzione, l'inverso avviene per i film per ragazzi. La senatrice Lea Alcidi Rezza ha affermato che non ve ne sono affatto. Io penso che ve ne siano pochissimi; comunque non credo che si possano utilizzare le considerazioni fatte a proposito dell'articolo 1 per la produzione dei lungometraggi normali.

Inoltre, anche per le considerazioni poste nel testo dell'emendamento del senatore Caruso, c'è la difficoltà di accertare in pratica se i film siano prodotti in Paesi dove esiste uno statuto che definisce il film per la gioventù, senza contare che lo statuto di un altro Paese che qualifichi i film idonei per

la gioventù può non essere corrispondente al giudizio che invece è chiamata a dare, per il pubblico giovanile italiano, una Commissione italiana, come quella prevista dall'articolo 50 del disegno di legge. Questa Commissione, credo, non darà certo la sua approvazione a film che non siano adatti per i ragazzi.

**F A B I A N I .** Vorrei fare una domanda. « Ventimila leghe sotto i mari » non è un film per ragazzi?

**A G R I M I , relatore.** Non conosco il film; il romanzo è certamente adatto per i ragazzi.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo.** Il Governo è contrario per le stesse ragioni accennate dal relatore e sulle quali avemmo modo di intrattenerci in Commissione. Devo ripetere, a proposito della formulazione dell'articolo 16, quanto ho avuto occasione di dire anche in sede di replica, e cioè che la precedente esperienza sulla base della vecchia legge non ha dato, disgraziatamente, per un settore così importante come quello dei film per la gioventù, un esito positivo. Qui si fa un nuovo esperimento, mettendo a disposizione di questa produzione una certa somma, e soprattutto agevolando la diffusione dei film per ragazzi; non mi sembra si possano però, a questo proposito, accettare gli emendamenti proposti dal senatore Caruso, anche perchè essi praticamente finiscono con lo sconvolgere il sistema che abbiamo adottato.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Caruso, Fabiani e Aimoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Berlanda, Bonafini, Giuliana Nenni, Bermani, Molinari e Lo Giudice han-

no presentato un emendamento tendente a sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 16, le parole: « quello previsto » con le altre: « quelli previsti ».

Si tratta di una modifica formale. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I**, *relatore*. Sono d'accordo.

**C O R O N A**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti lo emendamento proposto dai senatori Berlanda, Bonafini ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Il senatore Caruso ha chiesto di poter svolgere ora l'emendamento da lui proposto all'articolo 47 insieme ai senatori Fabiani e Aimoni, tendente a sostituire il primo e il secondo comma di tale articolo con i seguenti:

« Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati possono ricorrere entro il termine perentorio di 20 giorni.

Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento ».

Il senatore Caruso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

\* **C A R U S O**. Signor Presidente, l'emendamento che mi affretto a svolgere riguarda una curiosa, direi molto strana innovazione che si riscontra nella presente proposta di legge, senza precedenti in nessuna altra legge. Mi riferisco alla possibilità di appello che si concede, all'articolo 47, al Governo o al rappresentante del Governo che partecipa alla discussione della Commissione avverso una decisione della Commissione. Dico strana innovazione perchè,

per quanto io abbia fatto delle ricerche, non ho incontrato precedenti storici di tal natura, neanche borbonici. Non ve ne sono per quanto riguarda la legge sulla censura e non ve n'è nemmeno nelle leggi circa la procedura in materia di accertamenti tributari. Contro il provvedimento adottato sul ricorso proposto davanti alle stesse Commissioni tributarie è concessa la possibilità di ricorso al rappresentante della finanza, che partecipa sì alla discussione del ricorso, ma non partecipa alla decisione dello stesso. Invece nel caso nostro, secondo la norma dell'articolo 47, quel rappresentante del Governo (del quale non si comprende bene la figura, nel senso che non si comprende bene se abbia una funzione intimidatrice o una funzione di pubblico ministero, perchè si tratta di un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione), che assiste alla seduta sia pure senza voto in merito alla qualifica o meno del film, è autorizzato a ricorrere avverso la decisione. Ripeto: a me questo sembra molto strano. Io credo, ripeto, che noi introdurremmo un principio che non trova nessun riscontro: e pregherei l'onorevole Ministro o il relatore di trovarmi in una qualsiasi legge in materia amministrativa un altro caso in cui si attribuisca al Ministro, che eserciti una influenza prevalente nella scelta di tutti i componenti di una Commissione — sia pure « su indicazione » eccetera — di cui facciano parte addirittura funzionari dello stesso Ministero, uno dei quali con funzione di presidente, la possibilità di ricorrere poi avverso la decisione della Commissione stessa.

Onorevole Corona, lei troverà le parole per giustificare questa introduzione: le sue parole saranno belle nella forma ma non saranno accettate da nessuno perchè non è concepibile che oggi si possa consentire ad una strana figura di partecipante a una decisione di proporre ricorso avverso la decisione stessa alla quale ha preso parte.

Per queste ragioni mi auguro che, esaminando l'articolo 46 — il mio emendamento si riferisce all'articolo 47 — dove è contemplata la Commissione e dove quindi è

prevista la partecipazione di questa strana figura di componente...

**G I A N Q U I N T O** . Praticamente è un diritto di veto.

**C A R U S O** . Sì, un diritto di veto, un autentico diritto di veto. Se la Commissione non accetta il veto, allora si propone il gravame. Allora, o si sopprime questa figura di funzionario o, come ho proposto io, e ritengo che sia la soluzione migliore, la più equa, la più rispondente alla nostra legislazione, il diritto al gravame deve essere concesso soltanto alla parte e negato nel modo più assoluto al funzionario del Ministero.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dal senatore Caruso all'articolo 47.

**A G R I M I** , *relatore*. Le considerazioni del senatore Caruso sarebbero state in qualche modo fondate qualora questo rappresentante del Ministero del turismo avesse effettivamente una qualche veste di partecipazione attiva, in qualche modo, ai lavori della Commissione di primo grado; in tal caso veramente si sarebbe creata una situazione anomala, nel senso che un solo membro di una commissione giudicante avrebbe avuto, a differenza degli altri, il potere di interporre appello.

Dico dunque che, se così fosse, il senatore Caruso avrebbe avuto in qualche modo ragione di dolersi, perchè effettivamente da un punto di vista di principio sarebbe stata cosa non ben fatta, anche se la nostra legislazione, purtroppo, prevede qualche caso di questo genere, cioè di componenti o addirittura di presidenti di consessi, che possono interporre ricorso o appello avverso delibere dei consessi che hanno presieduto.

Comunque questo non è il caso, senatore Caruso, perchè qui il funzionario assiste; non deve quindi nè parlare, nè sostenere, nè contrapporre alcuna tesi; assiste ai lavori e poi ha il potere di interporre appello.

In questo senso e per questa ragione la Commissione è contraria all'emendamento.

**P R E S I D E N T E** . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è contrario. Desidero comunque dare una spiegazione di questo che il senatore Caruso ha definito un istituto nuovo, di cui non si troverebbe riscontro nemmeno nel diritto borbonico.

Senatore Caruso, l'innovazione si basa anche su di un'esperienza fatta, sulla quale richiamo l'attenzione del Senato. Credo che sia principio generale del diritto che tutte le parti abbiano o debbano avere la stessa facoltà...

**C A R U S O** . Le parti! E il Governo è parte? Se questo è il concetto, cioè che il Governo è parte, allora va bene!

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Perchè, il Governo non è parte?

**C A R U S O** . In questo caso assolutamente no, signor Ministro!

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Se lei non vuole essere d'accordo su questa tesi, allora sarà difficile essere d'accordo sul resto.

Ferò, di fatto, che cosa succede in tutte le Commissioni? Tutte le Commissioni rappresentano esse il potere pubblico. In questo caso, proprio perchè noi le abbiamo democratizzate, in realtà le Commissioni non rappresentano la Pubblica Amministrazione quando si tratta di erogare contributi dello Stato.

E dico subito qual è stata l'esperienza che mi ha spinto a introdurre questa nuova formula di ricorso: proprio l'esperienza dei film *sexy*. Si è dato il caso di due film *sexy*, ugualmente apprezzabili dal punto di vista della qualità (o, meglio, della volgarità), ma differentemente giudicati dal Comitato. È successo che per un certo film,

prodotto da una società minore, era stato negato il contributo; per un altro invece no.

G R A N A T A . . Lei allora sta dando ragione al collega Caruso.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. No, non sto affatto dando ragione. Se qui non si ammette la facoltà del ricorso, l'interessato a cui è stato negato il contributo può ricorrere, mentre quello a cui è stato dato, ed è stato dato per ragioni, diciamo così, indipendenti da un'oculata amministrazione del pubblico denaro, si troverà a non poter essere sottoposto ad un nuovo giudizio, perchè non sarà interessato a ricorrere e nessuno potrà ricorrere. Il doppio grado di giudizio serve, pertanto, a garantire che una determinata produzione non sfugga ai criteri fissati dalla legge e a tutti i gradi di giudizio che in essa vengono contemplati.

Questa è una conseguenza della composizione stessa della Commissione. La Commissione non ha più una prevalenza di nominati da parte del Governo, ha invece una prevalenza di esperti nominati dalle categorie. Per cui è ovvio che vi possano essere dei casi nei quali sia necessario il ricorso alla Commissione di appello e che tutte e due le parti, la Pubblica Amministrazione e gli interessati, abbiano la possibilità di avere questo doppio giudizio.

È per tale ragione che abbiamo messo un funzionario a rappresentare la Pubblica Amministrazione, dandogli la facoltà di ricorrere, come hanno la facoltà di ricorrere gli interessati qualora il primo giudizio non sia di loro gradimento. D'altra parte devo ricordare che, nella vecchia legge, il Comitato di esperti esprimeva soltanto un parere al quale il Ministro poteva anche non attenersi. Il Comitato della nuova legge prende invece una decisione che, tranne nel caso che vengano dei ricorsi, deve considerarsi definitiva. Questa innovazione giustifica pienamente il ricorso da parte del funzionario. (*Interruzione del senatore Caruso*).

P R E S I D E N T E . L'emendamento illustrato dal senatore Caruso sarà posto in

votazione quando si discuterà l'articolo 47. Si dia lettura degli articoli successivi al 16.

P I R A S T U , *Segretario*:

Art. 17.

Il film prodotto da società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film « prodotto per i ragazzi », non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.

(*E approvato*).

Art. 18.

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della CEE, in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunità, di cui al comma precedente.

I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse mo-

dalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di Paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

(È approvato).

#### Art. 19.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potrà essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza peraltro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario.

In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui al precedente comma, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i Paesi coproduttori dovrà sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti da parte dei senatori Gianquinto, Aimoni ed altri. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U ,** Segretario:

*Al secondo comma, sopprimere il periodo dalle parole: « salvo deroghe eccezionali » sino alla fine.*

GIANQUINTO, AIMONI, ORLANDI,  
CARUSO, FABIANI;

*Al terzo comma, sopprimere le parole: « senza peraltro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario ».*

AIMONI, GIANQUINTO, CARUSO,  
FABIANI;

*In via subordinata, al terzo comma, aggiungere in fine le parole: « sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge ».*

GIANQUINTO, FABIANI, AIMONI,  
PETRONE, CARUSO.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**G I A N Q U I N T O .** Si tratta di un gruppetto di emendamenti tranquilli, che quindi dovrebbero passare senza contrasti e senza molta discussione.

Il tema è quello della coproduzione. Ai film in coproduzione spettano le stesse

provvidenze che competono ai film nazionali; sono cioè assimilati a questi ultimi, per cui ad essi si applicano le provvidenze e i contributi previsti dalla presente legge. Con tale congegno, quindi, gli abbuoni e i contributi spettano anche ai capitali stranieri che operano nel mercato cinematografico italiano. In questo caso il denaro del contribuente italiano va a beneficio di gruppi finanziari stranieri.

Occorre porre un limite, e la legge in verità questo limite fissa quando detta il precepto che la partecipazione italiana non può mai essere inferiore al 30 per cento. Io ritengo che sarebbe stato più giusto elevare la misura di tale percentuale al 50 per cento, onde dare alla coproduzione un contenuto più serio e più rispondente agli interessi dell'economia nazionale.

Tuttavia non è su questo limite che verte il nostro emendamento. Noi ci preoccupiamo che il limite minimo del 30 per cento non subisca ulteriori deroghe. L'articolo 19 già prevede queste deroghe. È infatti una deroga assimilare sotto ogni aspetto al film nazionale il film in coproduzione. E che di deroga si tratti lo dice in maniera esplicita l'articolo 19, il quale comincia così: « In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità ». Quindi ci troviamo di fronte già ad una deroga. Noi riteniamo che sia eccessivo innestare a questa deroga una deroga ulteriore per recare eccezioni al limite minimo del 30 per cento, cioè a dire col nostro emendamento chiediamo che il Senato fissi la regola inderogabile che il limite minimo di partecipazione italiana non arrivi mai al di sotto del 30 per cento affinché la coproduzione sia una cosa seria e non diventi un inganno ed un trucco. Ella mi dirà forse, signor Ministro, che la deroga alla deroga nel secondo comma dell'articolo 19 riceve un limite: « salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3 »; così è

detto al secondo comma. È chiaro quindi che la legge stessa avverte tutti noi che gli accordi internazionali non operano automaticamente nel nostro Paese, ma perchè ciò avvenga occorre che vi sia il parere favorevole della sottocommissione prevista dall'articolo 3; cioè a dire questi accordi internazionali operano in Italia soltanto se lo consente una sottocommissione prevista da questa legge.

Ora, il nostro emendamento forse non avrebbe ragion d'essere se ci trovassimo di fronte ad accordi internazionali operanti automaticamente in Italia, cioè ad accordi che abbiano forza di legge in Italia, quali — come si dice — gli accordi della Comunità economica europea, per esempio. Ma posto che così non è e che occorre sempre, per rendere operanti tali accordi, un atto di volontà della sottocommissione, e quindi è possibile che, in caso di voto contrario di questa, detti accordi non operino in Italia, ebbene, perchè deve essere negata una garanzia giusta, che cioè sempre e in ogni caso la quota di partecipazione italiana non possa essere mai inferiore al 30 per cento, nemmeno in casi eccezionali? Se questo potere si attribuisce ad una sottocommissione che agisce al di fuori di ogni controllo e di ogni intervento del Parlamento italiano (onorevoli colleghi, qui si tratta di erogazione del pubblico danaro, di amministrazione del danaro del contribuente e credo che tutti noi dobbiamo essere d'accordo sulla coproduzione, purchè però sia una cosa seria tale da recare dei benefici anche al capitale italiano), credo che non debba esserci nessun ostacolo perchè questo emendamento venga accolto. Non credo che, accogliendolo, il senatore Gava possa dire che quegli obiettivi, mai conquistati sinora, nel quadro di questa legge possano essere menomati od indeboliti.

Dato che me lo consente, signor Presidente, illustrerò anche l'altro emendamento al terzo comma. Credo che si tratti di una svista; del resto nella legge ci sono tante sviste di ordine grammaticale, sintattico e di altro genere, tanto è vero che ci troviamo in presenza di un crescendo continuo di emendamenti che vengono proposti da coloro stessi

che sostengono la legge. Cosa dice il terzo comma? « Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale »; d'accordo. « L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione »; d'accordo. Non è giusto invece quel che segue: « senza peraltro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario ». Che cosa vuol dire questo? Vi è la partecipazione sulla carta del 30 per cento di capitale italiano nella coproduzione di un film; un tizio qualsiasi sottoscrive un accordo con il quale si impegna a partecipare col 30 per cento, non versa il 30 per cento nè prima del termine stabilito dalla legge nè dopo: costui decade, la coproduzione decade, non ha più luogo. E nonostante che in questo caso la coproduzione venga meno, lo straniero che ha partecipato alla produzione del film con la maggioranza del capitale occorrente ha diritto a partecipare sempre...

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Questo è pacifico. Lei vuole la specificazione? Mettiamola, ma è chiaro che la nazionalità non è una cosa astratta: è riconosciuta sulla base degli articoli 4 e 10. Quando si parla di nazionalità si intende nazionalità sulla base delle disposizioni di legge.

G I A N Q U I N T O . Ma qua non è detto. Comunque siamo d'accordo: io ritiro il secondo emendamento ed insisto sull'ultimo, cioè quello che propone di aggiungere in via subordinata al terzo comma, in fine, le parole: « sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge ». Vede che questa volta non mi sono sbagliato. È meglio essere chiari, precisi, in modo che non vi siano errori o disaccordi circa l'interpretazione della norma.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Lei è cittadino italiano?

G I A N Q U I N T O . Sì.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. E sulla base di che cosa? Sulla base della legge. E allora, se qui si dice che il film sarà considerato nazionale, lo sarà sulla base della legge.

G I A N Q U I N T O . Ma l'attuale formula si presta ad un equivoco. Le leggi perfette sono quelle che non si prestano ad interpretazioni diverse. Guardi per esempio quello che sta succedendo intorno al famoso articolo 5: l'« Avanti! » dice che con la votazione dell'articolo 5 si è affermata la libertà del cinema, si è vinta la battaglia della libertà di espressione del cinema; la Democrazia cristiana dice: abbiamo istituito una censura sul contenuto... (*Proteste e commenti dal centro*). Non la censura, un controllo; voi avete il pudore di non nominare certe cose, infatti non parlate di censura, parlate di revisione; è più elegante, ma censura è. (*Commenti dal centro*). Come dicevo, onorevole Ministro, una norma non perfetta può dare luogo a diversità di interpretazione; perciò è meglio che la norma ora in oggetto venga perfezionata. E spero che ella, onorevole Ministro, sia d'accordo anche sul primo emendamento. (*Cenni di diniego del Ministro del turismo e dello spettacolo*).

Allora significa che in certi casi la coproduzione è soltanto una beffa e non una cosa seria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sul primo emendamento proposto dai senatori Gianquinto, Aimoni ed altri.

A G R I M I , *relatore*. Il senatore Gianquinto ha calorosamente illustrato le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il secondo comma dell'articolo 19, nel quale è stabilita la quota di coproduzione italiana in misura non inferiore al 30 per cento. Le ragioni da lui addotte stanno a confortare l'opportunità dell'inserimento di questa disposizione a garanzia di una congrua partecipazione italiana nei film di coproduzione, che vanno incoraggiati anche perchè abbiamo visto, per lo meno noi del-

la maggioranza, nella coproduzione, la prefirgurazione di quella più ampia collaborazione sul piano europeo ed internazionale che auspichiamo anche nel settore del cinema. Mi meraviglio però che il senatore Gianquinto, giurista così fine, si preoccupi della deroga contenuta nell'ultima parte della norma. Si tratta di deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali, non quindi di deroghe che possa fare il Ministro, il Governo o chicchessia; possono essere previste solo in accordi internazionali, da sottoporsi quindi al vaglio del Parlamento. Vedremo, pertanto, negli accordi internazionali le eventuali deroghe concesse, poichè, ripeto, gli accordi internazionali passano tutti anche al vaglio del Parlamento.

**G I A N Q U I N T O .** Sempre che vi sia il parere favorevole della sottocommissione.

**A G R I M I , relatore.** Una volta che l'accordo internazionale stabilisse una quota diversa, esso dovrebbe essere operante perchè con la ratifica diventa legge dello Stato. Per consentire al Governo di stipulare questo accordo, che poi deve essere ratificato dal Parlamento, occorre il previo parere della sottocommissione tecnica. Senza quella deroga, senatore Gianquinto, renderemmo troppo rigida la norma rendendola forse inapplicabile e quindi frustandone lo scopo che è quello di favorire, nei limiti più giusti, le coproduzioni. Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo.** Il parere del Governo è già stato preannunciato come contrario al primo emendamento del senatore Gianquinto, poichè, come ha spiegato il relatore, le garanzie esistono per il fatto stesso che queste deroghe eccezionali non solo devono essere previste negli accordi internazionali, ma devono essere concesse previo parere

della sottocommissione, di cui all'articolo 3, che offre tutte le garanzie necessarie per un obiettivo giudizio.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Gianquinto, Aimoni, Orlandi, Caruso e Fabiani al secondo comma dell'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dai senatori Gianquinto, Fabiani, Aimoni, Petrone e Caruso, in via subordinata, al terzo comma dell'articolo 19.

**A G R I M I , relatore.** La Commissione è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo.** Per quanto riguarda la proposta avanzata in via subordinata (coordiniamola naturalmente in maniera che sia chiara anche lessicalmente) non ho nessuna obiezione. Faccio soltanto notare che è una specificazione forse superflua di quanto era già contenuto nel testo governativo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento presentato in via subordinata dai senatori Gianquinto, Fabiani, Aimoni, Petrone e Caruso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

I senatori Berlanda, Bonafini, Giuliana Nenni, Schietroma, Bermani e Molinari hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel quinto comma dell'articolo 19, le parole: « al precedente comma » con le altre: « ai precedenti commi ». Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato, di cui do lettura:

« In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potrà essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza peraltro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge.

In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggio-

ritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i Paesi coproduttori dovrà sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovrà essere compensato entro l'anno successivo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

P I R A S T U , *Segretario:*

#### Art. 20.

La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso paese.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4.

Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da im-

prese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettere a), b) e c).

(È approvato).

#### Art. 21.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purchè tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi si che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Palumbo, Lea Alcidi Rezza, Massobrio,

Cataldo, Bosso e D'Andrea è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

#### Art. 21-bis.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche quando trattasi di film girato o proiettato con pellicola a formato ridotto.

In tali casi i metraggi previsti dalla legge si intendono rapportati in proporzione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L U M B O . L'illustrazione di questo articolo aggiuntivo da me proposto è già stata fatta nel mio intervento durante la discussione generale. Comunque, ripeto i concetti fondamentali da me allora espressi. Non vi è dubbio che i film a formato ridotto debbano poter beneficiare di tutti i vantaggi che sono accordati da questo provvedimento.

Una norma di questo genere era già nella legge del 1949, all'articolo 17, e sarebbe opportuno che venisse riprodotta in questo nuovo testo legislativo per evitare inconvenienti in sede di applicazione. Spero che sia il relatore sia l'onorevole Ministro si dicano d'accordo sulla cosa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore.* Si tratta di una questione di carattere tecnico, per la quale mi rimetto al Ministro.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* A me pare che questo emendamento sia assolutamente superfluo, senatore Palumbo, in quanto all'articolo 4 e all'articolo 10 si definisce la lunghezza dei lungometraggi e dei cortometraggi, mentre non ci si occupa minimamente del formato. Pertanto va benissimo qualsiasi for-

mato, compresi quelli eventualmente superiori a 35 millimetri che fossero inventati o che già esistessero.

**P A L U M B O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P A L U M B O .** Appunto per questo è necessario precisare: poichè non ci si occupa dei formati ridotti, se non c'è una norma che ammetta un rapporto proporzionale per la lunghezza dei film, i film a formato ridotto potranno venire a trovarsi in difficoltà in sede di applicazione del provvedimento. Ripeto che una norma *ad hoc* era già contenuta nella legge del 1949.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Palumbo, le faccio presente che del formato si parla nel comma terzo dell'articolo 21, che è del seguente tenore:

« La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata ».

**P A L U M B O .** In questo caso ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura degli articoli successivi.

**G E N C O ,** Segretario:

#### Art. 22.

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliano ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto libro soci e dell'estratto del li-

bro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente Autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo, e comunque non oltre la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge.

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo a fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione.

(È approvato).

#### Art. 23.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contem-

po, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonchè ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

(È approvato).

#### Art. 24.

Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato rilasciato dall'ENPALS, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui

al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1946, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'ENPALS rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, l'Amministrazione rimetterà direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo — attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento;

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione accantonerà una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film.

Il produttore o gli altri aventi diritto deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo come contributi e premi previsti dalla presente legge la ritenuta d'acconto di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica con l'aliquota del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

**P R E S I D E N T E .** A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Bonafini, Berlanda, Giuliana Nenni, Molinari, Bermani e Lo Giudice. Se ne dia lettura.

**G E N C O , Segretario:**

*Al quarto comma, dopo le parole:* « sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » *inserire le altre:* « , sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**B O N A F I N I .** Il significato dell'emendamento è evidente. Il Ministero del turismo e dello spettacolo non può disinteressarsi dei problemi del lavoro, che rientrano nella responsabilità del Ministero del lavoro. Poichè all'articolo 2 sono demandate a tale Ministero alcune specifiche responsabilità, esso non può essere assente da questa valutazione di merito.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I , relatore.** La Commissione è d'accordo.

**C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo.** Il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Bonafini ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Trabucchi, Picardi, Crespellani, Lombardi, Bettoni, De Michele e Bartolomei è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**G E N C O , Segretario:**

*Sostituire il terz'ultimo comma con il seguente:*

« Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'articolo 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura del cinque per cento ».

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Trabucchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**T R A B U C C H I** . È una cosa semplicissima, una questione puramente formale. La legge 21 aprile 1962, n. 226, citata nel disegno di legge, non è la legge che dispone la trattenuta. La legge ha come oggetto la modifica di un articolo del testo unico. Perciò bisogna dire: la trattenuta disposta dall'articolo del testo unico sostituito dalla legge n. 226. Questa è l'unica modifica; non c'è niente di sostanziale. Inoltre alla parola « aliquota » è sostituita la parola « misura », perchè parlandosi di trattenute non si adopera tecnicamente il termine « aliquota » bensì il termine « misura ». Sono due modifiche che non hanno nessun contenuto di merito.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I** , *relatore*. La Commissione è favorevole: anzi ringrazio il senatore Trabucchi per il contributo alla precisazione legislativa di questo provvedimento.

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ringrazio il senatore Trabucchi, restando chiaro che non si muta la sostanza del provvedimento che è uno dei più attesi e anche dei più innovatori.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Trabucchi, Picardi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo modificato, di cui do lettura:

« Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato rilasciato dall'ENPALS, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10

del decreto legislativo 16 luglio 1946, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'ENPALS rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, l'Amministrazione rimetterà direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo — attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento;

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione accantonerà una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film.

Il produttore o gli altri aventi diritto deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'articolo 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura del cinque per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

P I R A S T U , Segretario:

#### Art. 25.

I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla

presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonchè i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

(È approvato).

#### Art. 26.

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 27.

È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre Banche, Enti o Società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata

non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

Ciascun contributo, di cui al precedente comma, non può essere superiore ai 10 milioni complessivi.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, di intesa con il Ministro del tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori;

m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro — Sezione autonoma per il credito cinematografico;

n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Lo Giudice, Molinari, Bonafini, Giu-

liana Nenni, Berlanda e Bermani è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U** , *Segretario:*

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata ».

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**B O N A F I N I** . Signor Presidente, l'emendamento ha lo scopo di riportare l'ammontare dei mutui a una cifra che sia evidentemente più logica rispetto alle esigenze del rinnovamento di una sala cinematografica.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I** , *relatore*. La Commissione è favorevole.

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Lo Giudice, Molinari, Bonafini ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 28.

**P I R A S T U** , *Segretario:*

**Art. 28.**

È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruendo dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione.

**P R E S I D E N T E** . I senatori Luca De Luca, Fabiani e Aimoni hanno proposto un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « lire 300.000.000 » con le altre: « lire 500.000.000 » e le parole: « lire 250.000.000 » con le altre: « lire 500 milioni ».

Il senatore Aimoni ha facoltà di svolgerlo.

**A I M O N I** . L'emendamento tende proprio ad incoraggiare queste formule pro-

duttive di tipo associato, cooperativistico, delle quali ha parlato molto bene ieri l'onorevole Ministro indicandole come la novità di questa legge. Altrettanto bene ne ha parlato il senatore Agrimi nella relazione dicendo che si è fatto un passo avanti con quello che si è stabilito nell'articolo 28. Noi siamo sostanzialmente d'accordo con quello che stabilisce l'articolo 28 e concordiamo anche con le espressioni del signor Ministro e dell'onorevole relatore. Vorremmo però modificare questo articolo, secondo quello che stabilisce il nostro emendamento, elevando queste cifre da 300 milioni a 500 milioni per il 1965 e da 250 milioni a 500 milioni per gli anni successivi. E questo proprio per incominciare subito a fare quello che è necessario per dare maggiore sviluppo a queste forme produttive associate.

**PRESIDENTE.** Senatore Aimoni, nel suo emendamento non sono indicati i mezzi per la copertura dell'onere finanziario.

**AIMONI.** Nelle pieghe del bilancio penso che si possano trovare tali mezzi.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**AGRIMI, relatore.** A parte la questione, esattamente sollevata dall'onorevole Presidente, della copertura, c'è da considerare che il senatore Luca De Luca e il senatore Aimoni sfondano una porta aperta nell'auspicare un aumento dello stanziamento per questo tipo di produzione. Unanimemente la maggioranza, la Commissione ed il Ministro hanno fatto voti che si possa ulteriormente finanziare questo tipo di produzione cooperativa, per così dire, nel settore della cinematografia nazionale. Occorre però, innanzi tutto, con questo primo e non del tutto irrilevante stanziamento, riscontrare la rispondenza da parte degli interessati. Credo che potrebbe essere assunto dal Governo l'impegno di finanziare nei prossimi esercizi in misura più notevole questo tipo di produzione qualora alla prima prova

questo provvedimento si dimostri veramente rispondente allo scopo.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo.** Ringrazio innanzitutto il senatore Aimoni per le espressioni di apprezzamento che ha avuto per questi istituti innovatori contenuti nella legge, di cui intendo ancora una volta sottolineare l'importanza. Faccio però presente che non bisogna confondere il fondo con i finanziamenti che vengono effettivamente concessi.

La Banca nazionale del lavoro aveva ed ha ancora, fino a che non verrà approvata questa legge, un fondo di 372 milioni. Con questo fondo, dice la relazione del vostro partito al progetto di legge, presentato dall'onorevole Alicata, si è esposta per 30 miliardi. Il fondo quindi che noi stanziavamo per le cooperative non è che limiti al suo ammontare il finanziamento possibile per le cooperative; il fondo è soltanto la riserva, cioè il limite oltre il quale non si può andare nelle eventuali perdite di esercizio del fondo stesso. Quindi, già partire in questa maniera significa partire, per le cooperative, con un fondo iniziale superiore a quello che oggi, e per tutti i precedenti anni, la Banca nazionale del lavoro ha avuto ed ha a disposizione per tutta la produzione nazionale. Chiedere oggi un aumento di questo fondo mi sembra che sia eccessivo, quando si sta iniziando l'esperienza per il futuro; se questa esperienza sarà positiva e produttiva, riesamineremo la situazione, ma creare oggi una questione di bilancio, quando, ripeto, già per le cooperative si supera il fondo che è previsto in genere per tutta la produzione nazionale, credo che veramente sia eccessivo.

**PRESIDENTE.** Senatore Aimoni, insiste sul suo emendamento?

**AIMONI.** Insistiamo, perchè l'emendamento che noi abbiamo presentato rispecchia la richiesta degli interessati.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Luca De Luca, Fabiani ed Aimoni, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U** , *Segretario*:

#### Art. 29.

Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20 milioni ciascuna, al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri enti appositamente autorizzati.

Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui

alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni.

Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, è prescritto.

(È approvato).

#### Art. 30.

Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque ne sia la denominazione giuridica ad essi data dalle parti, gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento di film, gli atti di cessione, di costituzione in pegno o in garanzia dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito anche quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione delle cessioni, costituzioni in garanzia o in pegno, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da società finanziarie, purchè legalmente costituite.

Per le operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Lo Giudice, Bonafini, Moli-

nari, Bermani, Giuliana Nenni e Berlanda. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U**, *Segretario*:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, ivi comprese quelle di cui al primo comma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704 ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Lo Giudice ha facoltà di illustrare questo emendamento.

\* **L O G I U D I C E**. L'emendamento è semplicissimo: è di natura squisitamente tecnico-finanziaria, in quanto cerca di risolvere nella maniera più chiara e senza possibilità di equivoco quei dubbi che sono insorti nei rapporti tra gli atti che vengono stipulati relativamente al credito cinematografico ed il fisco, il quale, talvolta, nel silenzio della legge ha trovato delle difficoltà. Questa formulazione serve appunto a superare tali difficoltà e a dare pieno corso alla legge che qui viene richiamata.

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I**, *relatore*. Come esposto dal senatore Lo Giudice, si tratta di una norma essenzialmente esplicativa; il parere della Commissione è favorevole.

**C O R O N A**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il parere del Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai se-

natori Lo Giudice, Bonafini ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 31. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U**, *Segretario*:

### Art. 31.

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (CEP) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i

ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i quattrocentomila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra cinquantamila e quattrocentomila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicita, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato

di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Luca De Luca, Fabiani ed Aimoni. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U** , *Segretario:*

*Premettere al primo comma il seguente:*

« Per proiezione cinematografica pubblica si intende la proiezione effettuata a scopo di lucro da impresa a carattere commerciale »;

*Al primo comma, dopo le parole « spettacoli cinematografici », inserire l'altra: « pubblici ».*

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Aimoni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**A I M O N I** . Signor Presidente, onorevole Ministro, anche qui si tratta di poca cosa: precisamente di definire meglio il carattere dell'autorizzazione che si vuol dare ai film che vengono proiettati a scopo commerciale e di lucro. Ciò per meglio staccare i due aspetti dell'articolo 31.

Il primo aspetto lo troviamo esposto negli iniziali quattro commi; il secondo lo troviamo nel quinto comma. Il primo è relativo ai criteri per la concessione di autorizzazione a sale per proiezioni cinematografiche effettuate da imprese a carattere commerciale; il secondo invece è relativo alle sale di proiezione riservate alla proiezione di film per ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici, didattici.

Queste le ragioni per le quali noi insistiamo nel nostro emendamento. Esso è strettamente collegato al secondo emendamento che proponiamo, la cui illustrazione è implicita nell'illustrazione fatta del primo.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

**A G R I M I**, *relatore*. La Commissione esprime parere contrario sia sul primo che sul secondo emendamento.

**C O R O N A**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il primo emendamento proposto dai senatori Luca De Luca, Fabiani ed Aimoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dagli stessi senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Sul quarto comma dell'articolo 31 sono stati presentati tre emendamenti aggiuntivi sostanzialmente identici. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U**, *Segretario*:

*Al quarto comma, aggiungere in fine le parole: « nonchè nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti »;*

SCHIETROMA, POËT, CASSINI, ROVELLA, GIORGI;

*Al quarto comma, aggiungere in fine le parole: « nonchè nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti »;*

COMPAGNONI, MAMMUCARI, PIRASTU, GIGLIOTTI, ROMANO, SCARPINO, CONTE, CIPOLLA;

*Al quarto comma, aggiungere in fine le parole: « nonchè in quei capoluoghi di provincia in cui non esiste alcun locale che abbia una ricettività superiore ai 500 posti ».*

FANELLI, BARTOLOMEI, MILITERNI, MONNI, SCHIAVONE.

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questi emendamenti.

**A G R I M I**, *relatore*. La Commissione è favorevole.

**C O R O N A**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Schietroma, Poët ed altri, dal quale debbono considerarsi assorbiti gli altri due emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo modificato, di cui do lettura:

« La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonchè l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (CEP) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località

che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonchè nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i quattrocentomila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra cinquantamila e quattrocentomila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicitata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore

della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

#### Art. 32.

Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

*(È approvato).*

#### Art. 33.

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una Commissione così composta: del sindaco del co-

mune ove è ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del genio civile, dell'ufficiale sanitario del comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Lo Giudice, Bonafini, Giuliana Nenni, Schietroma, Bermani e Molinari. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U ,** *Segretario:*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo ».

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

**A G R I M I ,** *relatore.* La Commissione è favorevole.

**C O R O N A ,** *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Anche il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Lo Giudice, Bonafini ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

**P I R A S T U ,** *Segretario:*

**Art. 34.**

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo comune.

*(È approvato).*

**Art. 35.**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze.

(È approvato).

#### Art. 36.

I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, è nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggio o di attualità ammessi ai benefici della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 37.

Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

(È approvato).

#### Art. 38.

Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà.

(È approvato).

#### Art. 39.

L'energia elettrica consumata nell'arco voltato e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonchè nella costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

La esenzione prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati, o affissi, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo.

Per i locali che non abbiano diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari collocati o affissi sui muri o ad altre recinzioni dei locali medesimi, confinanti con le vie o piazze pubbliche.

(È approvato).

#### Art. 40.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in or-

dine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Giuliana Nenni, Bonafini, Molinari, Berlanda, Bermanni e Lo Giudice.

Se ne dia lettura.

**P I R A S T U** , *Segretario*:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.

Il titolo del film, risultante dal nullaosta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà la sospensione del nullaosta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra ».

**P R E S I D E N T E** . La senatrice Giuliana Nenni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**N E N N I G I U L I A N A** . Credo che questo emendamento sia notevolmente innovativo. Praticamente si ispira soprattutto al criterio di tutelare il pubblico da tentativi talora ricorrenti (basta pensare a quello che è successo nei cinema di Roma questa estate) di presentare per nuovi film che abbiano già a suo tempo esaurito il normale ciclo di sfruttamento del mercato. Il riferimento all'obbligo di inserire nel normale corredo pubblicitario del film l'anno della prima edizione italiana permetterà allo spettatore di sapere con esattezza (e questa è normale prassi che già si attua all'estero) l'anno di nascita del film che si proietta.

Io credo pertanto che sia una misura utile per tutelare il pubblico che molte volte va a vedere un film dato come nuovo e si accorge che è un film che ha già visto tre o quattro anni prima.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I , relatore.** Si tratta di una aggiunta molto opportuna, per cui il parere della Commissione è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**C O R O N A ,** *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Giuliana Nenni, Bonafini ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 40 nel testo emendato, di cui do lettura:

« Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il

turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.

Il titolo del film, risultante dal nullaosta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro del

turismo e dello spettacolo disporrà la sospensione del nullaosta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 41. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

#### Art. 41.

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità.

La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di provincia.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla Società italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

P R E S I D E N T E . I senatori Giuliana Nenni, Berlanda, Bonafini, Bermani, Lo Giudice e Molinari hanno presentato un emendamento tendente ad apporre, nel secondo comma, una virgola dopo le parole: « a prezzo fisso condizionato ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 41 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 42. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

#### Art. 42.

Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fabiani e Aimoni. Se ne dia lettura.

PIRASTU, Segretario:

*Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:*

« Tutti i poteri, i compiti e le attribuzioni già esercitate dal Ministro e dal Ministero per le partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, sono devoluti al Ministro e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Lo statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo comma, è sostituito da quello contenuto nella tabella allegata alla presente legge (\*).

Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo la somma di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950 milioni per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 1 miliardo per ciascuno dei tre esercizi successivi da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il comitato dei Ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 ».

(\*) ALLEGATO

### Tabella

#### Statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema

##### Art. 1.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'Ente costituisce il principale strumento attraverso cui lo Stato favorisce, promuove e coordina l'attività nazionale di produzione cinematografica e di diffusione dei films nazionali in Italia e all'estero.

##### Art. 2.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Collegio sindacale.

##### Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 13 membri dei quali:

a) tre nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

b) cinque eletti dalla Camera dei deputati, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento della Camera;

c) cinque eletti dal Senato della Repubblica, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale in possesso dei requisiti prescritti per l'elezione a senatore elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento del Senato.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono far parte del Parlamento e sono soggetti alle medesime incompatibilità stabilite per i parlamentari.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio; non possono essere confermati quei membri che abbiano già ricoperto la carica per due volte consecutive.

##### Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Art. 5.

Restano in vigore l'articolo 5 e quelli dal 7 alla fine dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, salva la sostituzione della dizione « Ministero (o Ministro) del turismo e dello spettacolo » a quella « Ministero (o Ministro) delle partecipazioni statali » ogni volta quest'ultima dizione appaia.

Art. 6.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario e in ogni caso almeno una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno 4 membri.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 7 membri.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**F A B I A N I** . Si tratta di passare i poteri che sono propri del Ministero delle partecipazioni statali al Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di enti cinematografici. Vedo l'onorevole Ministro sorridere e penso che voglia ricordarmi che una volta in sede di discussione sul Ministero delle partecipazioni statali i comunisti sostennero che tutti gli enti economici di carattere statale dovevano essere posti sotto la direzione del Ministero delle partecipazioni statali allo scopo di assicurare unicità alla direzione degli affari economici dello Stato.

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche quelli del cinema si

volevano trasferire dal mio Ministero a quello delle partecipazioni statali.

**F A B I A N I** . Fu richiesto questo?

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sì.

**F A B I A N I** . Va bene, si può sbagliare e quando ci si sbaglia ci si corregge: è umano, anzi è intelligente correggersi. (*Commenti*). Oggi siamo convinti, noi comunisti, che in materia di politica cinematografica sia necessaria l'unità di indirizzo. Il Ministero del turismo e dello spettacolo che ha competenza in materia di politica cinematografica deve avere a sua disposizione tutti gli organi necessari per poter sviluppare questa politica nella maniera più efficace possibile. Per questa ragione sosteniamo che il Ministero del turismo e dello spettacolo debba avere sotto la sua direzione gli enti cinematografici che sono strumenti decisivi perchè possa assolvere ad una determinata funzione nel campo cinematografico.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I** , *relatore*. Con il suo emendamento il senatore Fabiani solleva in via incidentale un problema che certamente è interessante, ma proprio perchè interessante ed importante non può essere affrontato nè risolto in via incidentale.

Da un certo punto di vista si potrebbe anche convenire sull'opportunità che le partecipazioni statali, invece di essere gestite in modo unitario e, credo, non molto efficace, possano essere assegnate ciascuna al Ministero di competenza e servire come strumento dell'intervento pubblico, settore per settore, per il raggiungimento delle finalità programmatiche. Rimane però ferma l'obiezione preliminare da parte mia: non essere, cioè, questa la sede per affrontare il problema. Per tale ragione sono contrario all'emendamento del senatore Fabiani.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Io ringrazio per l'implicito apprezzamento che questa proposta contiene circa la facoltà del mio Ministero di poter coordinare tutta la politica cinematografica, e spero si voglia dire anche tutta quella concernente lo spettacolo.

Non farò soltanto l'obiezione della contraddizione fra la proposta odierna e quella che il Partito comunista fece al momento della istituzione del Ministero delle partecipazioni statali con cui chiedeva precisamente il contrario, cioè che anche altri enti, che sono oggi sotto il controllo del Ministero del turismo e dello spettacolo, venissero *in toto* trasferiti al costituendo Ministero delle partecipazioni statali.

C A P O N I . Lo sostenevate anche voi, non solo noi.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Io dico soltanto che il problema si presenterebbe perchè lo Stato avrebbe ugualmente la necessità di coordinare la sua azione in tutte le società cui partecipa, e naturalmente non potrebbe essere risolto che col sistema, che abbiamo introdotto noi in questo disegno di legge, di creare un Comitato di coordinamento che prima non c'era. Quindi, pur non escludendo che il problema esista, ed esista cioè come esigenza di una politica coordinata in tutto il mondo dello spettacolo (esiste qui ed esiste anche certamente, come problema, per la Rai-TV), non mi pare però che sia questo il momento di affrontarlo perchè comporta delle implicazioni strutturali per quanto riguarda l'amministrazione dello Stato di cui, come il senatore Fabiani si renderà conto, non può sottovalutarsi l'importanza e che non possono quindi essere affrontate soltanto in un articolo della legge.

Del resto questa osmosi fra il Ministero del turismo e dello spettacolo e l'Ente autonomo di gestione per il cinema già c'è,

direi, in questo disegno di legge perchè è senza dubbio nuovo il fatto che un Ministro proponga una legge che stanziava dei fondi per un ente che dipende dalla competenza di altro Dicastero; e tuttavia l'abbiamo fatto proprio per mettere l'Ente autonomo di gestione del cinema in condizioni di funzionare, poichè c'era una legge ma non c'erano i fondi, e quindi fin dalla sua creazione l'Ente non aveva potuto funzionare. C'è un Comitato che coordina, il Comitato istituito proprio da questa legge, e sulla base dell'esperienza di questo Comitato non c'è dubbio che il Governo esaminerà l'opportunità di arrivare eventualmente ad una diversa strutturazione, che non mi sembra però ancora matura al punto da poter essere introdotta in questo disegno di legge.

G A V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . La mia dichiarazione sarà brevissima. Desidero soltanto dire che bisogna distinguere la politica di determinati settori dalla gestione di determinati enti. Quando noi abbiamo istituito il Ministero delle partecipazioni statali, gli abbiamo attribuito la politica della gestione, non quella delle direttive generali di un settore. La politica di gestione deve rimanere in via, vorrei dire, istituzionale, al Ministero delle partecipazioni statali.

La competenza del Ministero delle partecipazioni statali non impedisce che il Ministero del turismo e dello spettacolo dia le proprie direttive della politica generale del settore, come non impedisce al Ministero dell'industria di dare le proprie direttive in materia di attività industriale, pur essendo la gestione delle grandi aziende di Stato di competenza del Ministero delle partecipazioni statali. Se non si dovesse seguire questo criterio si finirebbe per disgregare il Ministero delle partecipazioni statali. Così, per fare un esempio, non si comprende come la gestione dell'Ente autonomo cinematografico dovrebbe passare sotto il Ministero dello spettacolo e non vi do-

vrebbe passare l'Ente gestione termale dato che lo stesso Ministero ha la titolarità del turismo. Nelle nostre richieste dobbiamo essere sempre coerenti con l'impostazione accettata: attribuire al Ministero delle partecipazioni statali la gestione, lasciare ai Ministeri competenti per materia la emanazione delle direttive generali politiche nei settori loro spettanti. Ecco perchè noi siamo nettamente contrari all'emendamento proposto.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Fabiani, insiste nel suo emendamento?

**F A B I A N I** . Insisto. Avrei preso volentieri atto delle intenzioni e della buona volontà del Ministro e del relatore senatore Agrimi, riguardo alla necessità del coordinamento della attività degli Enti del cinema.

**A G R I M I** , *relatore* . Non si pone solo per il cinema, ma per tutti i settori.

**F A B I A N I** . Naturalmente, ma stiamo parlando del cinema. Si tratta però di un problema che, date le dimensioni che assume, non è possibile risolvere in questa sede.

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo* . Non comprendo dove lei veda il contrasto, poichè io ho parlato di coordinare la politica...

**F A B I A N I** . D'accordo, ma la politica e la gestione non sono due cose completamente staccate l'una dall'altra. Per l'esperienza che ognuno di noi ha, sa benissimo che la competenza di gestione influisce anche sugli indirizzi politici.

**G A V A** . La politica della navigazione è fatta dal Ministero della marina mercantile, ma la politica di gestione delle società di navigazione e dei cantieri è fatta dal Ministero delle partecipazioni statali.

**F A B I A N I** . Ma chi ha la competenza di gestione di un Ente certamente influisce ed influenzando fa politica. D'altra parte,

senatore Gava, se la sua visione fosse giusta e dovesse essere coerente, non capisco perchè la Rai-TV sia ancora alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

**G A V A** . Solo per la parte tecnica; per la parte della gestione è sotto il Ministero delle partecipazioni statali. Questa è l'innovazione che noi abbiamo fatto con la costituzione del Ministero delle partecipazioni statali. Se si dovesse oggi creare una eccezione, bisognerebbe rivedere tutte le ragioni che hanno portato all'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali.

**F A B I A N I** . Perchè, allora, non diamo anche al Ministero del turismo e dello spettacolo la gestione, per la parte tecnica, di questi Enti per la cinematografia? Questo è il problema.

**P R E S I D E N T E** . Questa discussione potrà essere fatta in altro momento, in sede più opportuna.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Fabiani e Aimoni, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Naturalmente, approvando o respingendo l'emendamento, si approva o si respinge la tabella allegata. Chi approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 42. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell' articolo 43.

**P I R A S T U** , *Segretario*:

Art. 43.

La Cineteca nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia continuerà ad operare nell'ambito del Centro stesso.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per il funzionamento della Cineteca.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge restano, in caso di ammissione, acquisite da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia.

La prima proiezione in pubblico, nel territorio della Repubblica, dei film stranieri di lungometraggio è subordinata alla avvenuta consegna, da parte dell'interessato, di una copia nuova, in edizione originale, alla Cineteca nazionale, che rilascia apposita ricevuta liberatoria.

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al terzo e quarto comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i Circoli di cultura cinematografica o con altri Enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento, limitatamente ai film di nazionalità italiana, il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali, in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmografico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmografico.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Giuliana Nenni, Bonafini, Bermanni, Molinari, Berlanda e Lo Giudice. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U** , Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà modificato lo Statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per la Cineteca nazionale.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite, in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale.

Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'articolo 9 della presente legge il produttore dovrà consegnare, entro sei mesi dall'assegnazione, alla Cineteca nazionale, anche un controtipo del negativo.

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al secondo comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i Circoli di cultura cinematografica o con altri Enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dalla avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico ».

**P R E S I D E N T E** . La senatrice Giuliana Nenni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

NENNI GIULIANA. Noi abbiamo presentato un articolo sostitutivo del vecchio articolo 43, e questo per tre ordini di ragioni. Abbiamo proposto la soppressione del primo comma poichè, a nostro avviso, esso è assolutamente pleonastico. Esso stabilisce infatti che la Cineteca continuerà ad operare nell'ambito del Centro sperimentale. La norma appare del tutto superflua, non innova niente: ecco perchè noi abbiamo pensato, per maggiore chiarezza, di sopprimere il primo comma.

Abbiamo inoltre pensato che era forse meglio specificare il ruolo della Cineteca nazionale, prevedendo l'obbligo del deposito di una copia presso la Cineteca, e limitando questo obbligo soltanto ai film di nazionalità italiana. Infatti lo scopo di questa norma è quello di conservare il patrimonio filmografico nazionale nella presunzione che anche gli altri Paesi facciano o debbano fare la stessa cosa; e noi pensiamo anche che, con appropriati scambi, la Cineteca nazionale italiana possa, nel corso della sua vita, venire in possesso della migliore produzione straniera attraverso scambi di notevole interesse culturale.

Abbiamo inoltre pensato che fosse utile aggiungere un comma con il quale meglio si precisasse che, per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca anche un controtipo di negativa, affinchè sia possibile ottenere, per questi film che noi consideriamo siano i migliori della produzione nazionale, altre copie che possano essere utilizzate, allorquando ciò si renda necessario, per l'attività culturale nazionale e internazionale.

Io credo che questo emendamento possa essere accolto dal Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

AGRIMI, *relatore*. Mi occorrerebbe un chiarimento. Si propone di sopprimere il quarto comma dell'articolo 43? Mi pare che esso infatti non sia riportato nell'emen-

damento, mentre ritengo opportuno che quella norma sia conservata.

NENNI GIULIANA. A dire il vero noi pensiamo che non sia opportuno mantenere quella norma.

AGRIMI, *relatore*. Su questo punto mi rimetto all'onorevole Ministro. Per il resto sono perfettamente d'accordo.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Io sono favorevole all'emendamento. Circa il problema posto dal relatore, faccio notare che la consegna di tutte le copie di film stranieri comporterebbe un aggravio tale, per la Cineteca nazionale, da rendere praticamente impossibile il suo funzionamento. Ciò cui particolarmente teniamo è invece la conservazione dei film di qualità italiani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo sostitutivo dell'articolo 43, proposto dai senatori Giuliana Nenni, Bonafini, Bermani, Molinari, Berlanda e Lo Giudice, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo successivo.

GENCO, *Segretario*:

Art. 44.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le Associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo Statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per

l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla SIAE;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle Associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'articolo 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli

di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'IGE nella misura del 3,30 per cento maggiorata della addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento della funzione di tali circoli e demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 40

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti dai senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Masobrio, Cataldo, Bosso e D'Andrea.

Se ne dia lettura.

**G E N C O**, Segretario:

*Al primo comma, dopo le parole: « in almeno dieci provincie » inserire le altre: «, nonché le Associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, i circoli giovanili di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni »;*

*Al terzo comma, sostituire le parole: « i circoli di cultura cinematografica » con le altre: « sia i circoli per adulti, sia i circoli giovanili »;*

*Al terzo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) avere come soci, i circoli per adulti, persone di età non inferiore ai 18 anni;

i circoli giovanili, persone di età compresa fra i 10 e i 18 anni ».

**P R E S I D E N T E .** La senatrice Lea Alcidi Rezza ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

\* **A L C I D I R E Z Z A L E A .** Ho a lungo parlato di questo problema nel mio intervento, quindi teoricamente mi sembra che mi potrei rimettere a quanto dissi in Aula durante la discussione generale. Comunque, tengo a ribadire che, in relazione a quanto ho detto circa l'inadeguatezza, ammessa anche dallo stesso Ministro, del sistema delle provvidenze di cui all'articolo 16 a realizzare qualcosa di veramente valido per i film della gioventù, mi sembrerebbe opportuno, anche agli effetti di render possibile una certa educazione formativa dei giovani nel campo cinematografico, distinguere i circoli giovanili dai circoli per adulti. Tutti e tre gli emendamenti fanno capo a questo concetto dell'opportunità di distinguere i circoli, tanto più che alla lettera c) si parla di persone di età non inferiore ai 16 anni; rimarrebbero, quindi, i giovani tra i 16 e i 18 anni, che teoricamente non potrebbero andare a vedere film di nessun genere, nè nei circoli di cultura nè nei cinema normali. Quindi creando questi circoli giovanili si otterrebbe lo scopo di rendere possibile la formazione di una educazione cinematografica dei giovani. Come ho detto, infatti, nel mio intervento, tutti, pedagogisti, psicologi, pedagoghi, eccetera, sono d'accordo, a partire dal Convegno di Oslo, nel ritenere che l'educazione al cinema debba esser impartita agli adolescenti nell'età dai 10 ai 18 anni. Si otterrebbe soprattutto — ciò che più importa — che non si correrebbe il rischio che i circoli, così come sono nella legge strutturati, venissero frequentati da giovani — perchè è da escludere che all'ingresso stiano continuamente a chiedere la tessera per controllare l'età — che potrebbero assistere alla proiezione di film che non hanno avuto il nulla osta, di film, cioè, che nei circuiti normali sono vietati ai minori di 18 anni.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I , relatore.** Signor Presidente, in questo disegno di legge per la prima volta si dà un riconoscimento, che è auspicio di maggiore intervento nel corso del concreto svolgimento di questa legge, alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica. Quindi credo che si stia compiendo un primo passo perchè dalla situazione in cui queste associazioni vivono senza alcun riconoscimento giuridico, e soprattutto senza alcun aiuto finanziario, si vada ad un primo riconoscimento. L'esigenza di considerare l'opportunità di circoli giovanili di cultura cinematografica, al fianco di circoli per adulti, verrà in luce certamente.

Direi però che, per il momento, avendo riconosciuto le associazioni dei circoli di cultura cinematografica in genere, sia prematuro giungere alla creazione di una nuova rete di altri circoli particolarmente per i giovani. Non mi nascondo il pericolo che la senatrice Alcidi Rezza ha prospettato circa la partecipazione di giovani a circoli nei quali spesso vengono messi in proiezione film che possono avere qualche carattere di pericolosità. A questo proposito, tuttavia, c'è una norma della legge che vieta l'intervento dei minori degli anni 18, non solo ai film vietati, il che è ovvio; ma anche a quelli che non abbiano avuto alcuna preventiva revisione da parte dell'apposito organo di censura.

Ai fini di una seria applicazione della norma, si potrebbe, forse, in qualche modo, prevedere una penalità. Non so se l'onorevole Ministro ritiene di poter esaminare questa proposta: i circoli i quali contravvengano al divieto e nei quali si riscontrino che alla proiezione abbiano partecipato minori degli anni 18 potrebbero essere sospesi dalla loro attività e, in caso di recidiva, addirittura disciolti.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi spiace di non poter accedere a questa richiesta. Succede spesso, nel corso di questa legge, che quando c'è un istituto nuovo se ne chiede immediatamente l'allargamento. Io vorrei consigliare la prudenza che ha già ispirato la replica del relatore.

Non c'è dubbio che dobbiamo preoccuparci dell'educazione cinematografica del pubblico. Prevediamo queste associazioni dei circoli di cultura cinematografica e le aiutiamo; non mi consta che esistano associazioni nazionali alle quali aderiscano circoli giovanili di cultura cinematografica. D'altra parte l'ultima parte dell'articolo 44 già prevede il funzionamento di questi circoli nel caso che dovessero sorgere, e quindi credo che ci si possa per il momento attenere al testo del Governo modificato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatrice Alcidi Rezza, insiste sui suoi emendamenti?

\* A L C I D I R E Z Z A L E A . No, dal momento che il Ministro è un così saggio riformatore che si muove con piede così graduale, così tranquillo! Dalla sua risposta devo arguire — mi permetta, onorevole Ministro, e mi scusi — che ella non ha capito evidentemente il problema dell'educazione giovanile al cinema. Tuttavia ritiro gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Petrone, Fabiani e Aimoni è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario*:

*Al settimo comma, sopprimere le parole: « in sale debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 31 ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Aimoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A I M O N I . Signor Presidente, signor Ministro, noi abbiamo proposto questo

emendamento perchè riteniamo che siano diverse le condizioni in cui si svolgono queste proiezioni di film nelle sale di circoli di cultura rispetto a quelle che invece si effettuano in sale gestite da imprese a scopo commerciale. Si tratta di sale che sono facilmente sgombrabili in caso di incidente, si tratta di una partecipazione di pubblico molto limitata e si tratta poi di una proiezione a carattere culturale effettuata per i soli soci.

Vorremmo quindi che fosse soppressa la dizione: « in sale debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 31 ».

P R E S I D E N T E . Senatore Aimoni, lei ha presentato, insieme al senatore Fabiani, un altro emendamento, tendente ad inserire, dopo il settimo comma, il comma seguente:

« Alle norme previste dal precedente comma per le sale di proiezione fanno eccezione i film a passo ridotto ».

Desidera illustrare anche questo emendamento?

A I M O N I . Signor Presidente, siccome vi è un emendamento analogo del senatore Schiavetti e mi risulta, inoltre, che ora il Gruppo socialista ha presentato un altro emendamento pressappoco simile al nostro, dichiaro che noi siamo favorevoli a quello presentato dal Gruppo socialista. Chiediamo pertanto, se è possibile, di mettere la nostra firma su tale emendamento, ritirando quello da noi precedentemente presentato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento soppressivo dei senatori Petrone, Fabiani e Aimoni.

A G R I M I , *relatore*. Il parere della Commissione è contrario, perchè è sempre opportuno che le proiezioni avvengano in locali di cui si conosce appunto l'ubicazione e la consistenza, per i quali vi sia l'autorizzazione e si verifichino tutte le condizioni che si riferiscono anche a motivi di ordine pubblico e di sicurezza.

339ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 OTTOBRE 1965

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Petrone, Fabiani e Aimoni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Oltre a quello dei senatori Aimoni e Fabiani sono stati presentati altri due emendamenti aggiuntivi, di contenuto analogo. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario*:

*Dopo il settimo comma, inserire il seguente:*

« Le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica con apparecchiature a passo ridotto possono aver luogo anche in locali non autorizzati ».

SCHIAVETTI, ALBARELLO, PREZIOSI,  
MILILLO, DI PRISCO, RODA;

*Dopo il settimo comma, inserire il seguente:*

« Previo avviso al Ministero del turismo e dello spettacolo i circoli di cultura cinematografici possono effettuare proiezioni con apparecchiature a passo ridotto anche in locali non autorizzati ».

BONAFINI, NENNI Giuliana, JODICE, CANZIANI, BERNARDI, GIORGI, STIRATI, BATTINO VITTORELLI.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Il problema sollevato dal nostro emendamento riguarda le proiezioni a passo ridotto nei locali di solito adibiti a circoli culturali. Credo che su tale problema si sia ampiamente discusso sia in Commissione che in Aula, per cui riteniamo che la nostra proposta possa essere accolta. Poichè nell'emendamento propo-

sto dal senatore Bonafini è contenuta una precisazione che mi pare più consona anche alle dichiarazioni scaturite dall'intervento dell'onorevole Ministro, noi dichiariamo di aderire a tale emendamento, ritirando il nostro.

A I M O N I . Anche noi aderiamo all'emendamento del senatore Bonafini.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Bonafini, Giuliana Nenni ed altri.

A G R I M I , *relatore*. Si trattava fino ad un certo punto di emendamenti congiunti, in quanto erano di diversa formulazione. Comunque, in linea di principio, il parere della Commissione non è favorevole per le ragioni da me prima esposte circa l'opportunità che i locali in cui si proiettano film siano bene identificati e vi si riscontrino tutte le caratteristiche necessarie. In ogni caso non si dovrebbero mai permettere proiezioni dopo il semplice avviso al Ministero del turismo, come è detto nell'emendamento del senatore Bonafini. Non risponde ad alcuna esigenza un avviso di questo genere, in quanto ad essere informate dovrebbero in ogni caso essere le autorità che hanno la responsabilità dell'ordine pubblico e della sicurezza nel luogo in cui avviene la proiezione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere il parere del Governo.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Bonafini, Giuliana Nenni ed altri, al quale hanno aderito anche i senatori Di Prisco e Aimoni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Petrone, Fabiani e Aimoni hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere, nell'ottavo comma dell'articolo 44, le parole: « o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione ».

**A I M O N I .** Ritiriamo questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 45. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U ,** *Segretario:*

#### Art. 45.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire 1.470.000.000, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

*a)* per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

*b)* per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

*c)* per la concessione di premi agli esercenti dei « cinema d'essai » cioè di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attività collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica,

*d)* per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

*e)* per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica

nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

*f)* per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

*g)* per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca italiana di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;

*h)* per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

*i)* per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

*l)* per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

*m)* per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film « prodotti per i ragazzi », di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

*n)* per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

*o)* per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo de-

gli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

**PRESIDENTE**. I senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Massobrio, Cataldo, Bosso e D'Andrea hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, lettera g), dopo il n. 3, il seguente: « 3-bis) al Centro nazionale film per la gioventù ».

La senatrice Lea Alcidi Rezza ha facoltà di svolgerlo.

\* **ALCIDI REZZA LEA**. L'insediamento del Centro nazionale film per la gioventù da me richiesto è basato sul fatto che questo Centro ufficialmente dal Ministero del turismo e dello spettacolo è definito organo coordinatore di tutte le attività che si svolgono in Italia nel campo del film per la gioventù. Quindi mi sembra molto strano che detto Centro, creato ed attrezzato apposta per il film per la gioventù, non sia incluso nell'elenco dell'articolo 45 nel quale si prevedono numerose provvidenze ed aiuti per una infinità di enti.

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**AGRIMI**, *relatore*. Mi rimetto all'onorevole Ministro, poichè personalmente non ho neanche conoscenza precisa di quello che sia questo Centro nazionale film per la gioventù.

**PRESIDENTE**. Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**CORONA**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non intendo provocare le ire della senatrice Alcidi Rezza ma vorrei pregarla di considerare che non possiamo allungare indefinitamente l'elenco delle associazioni private che debbono necessariamente usufruire del contributo. D'altra parte questo Centro potrà certamente es-

sere finanziato insieme a tutti gli altri che presentino i necessari...

**ALCIDI REZZA LEA**. Non è un'associazione privata, è un'associazione dipendente dall'UNESCO che il suo predecessore, onorevole Ministro, ha riconosciuto come organo coordinatore di tutte le attività che si svolgono in Italia nel campo del film per la gioventù. Certamente non è un ente statale.

**CORONA**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non sarà un ente pubblico.

**ALCIDI REZZA LEA**. Non è un ente pubblico, ma neanche la Biennale di Venezia o l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce sono enti pubblici.

**CORONA**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Invece lo sono. Tuttavia poichè il Ministero ha il compito di aiutare questi centri aiuterà anche questo. Non vedo però la necessità di metterlo nella legge perchè ci crea al solito il fastidio della catena di ulteriori richieste e delle esclusioni fatte o non fatte. La pregherei quindi di volersi accontentare di questa assicurazione.

**ALCIDI REZZA LEA**. Ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE**. Sempre sull'articolo 45 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Massobrio, Cataldo, Bosso e D'Andrea. Se ne dia lettura.

**PIRASTU**, *Segretario*:

*Al primo comma, sostituire la lettera m) con la seguente:*

« m) per l'erogazione all'Istituto Luce di un contributo annuo non inferiore a lire 250 milioni destinato alla produzione di film per i ragazzi che l'Istituto realizzerà per conto di gruppi di produzione soltanto nel caso che i soggetti e le sceneggiature nonchè

il piano di produzione siano approvati da una Commissione di esperti di film per la gioventù composta dai rappresentanti delle varie associazioni che svolgono attività in questo campo ».

**PRESIDENTE**. La senatrice Lea Alcidi Rezza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

\* **ALCIDI REZZA LEA**. Mi rifaccio al mio intervento. Centocinquanta milioni, come il Ministro ben sa, non servono assolutamente a niente o quasi. Significa solo buttare dalla finestra 150 milioni dei contribuenti. Mi pare perciò che occorra dare all'Istituto Luce una cifra superiore in modo che esso possa validamente creare qualche cosa. D'altra parte non trovo che sia opportuno lasciare *ad libitum* dell'Istituto Luce, che è un organismo tecnico, che ha una strutturazione tecnica, l'importante delicatissimo settore della produzione di film per la gioventù, senza che questo Istituto sia sottoposto ad un controllo di una Commissione di esperti che esaminino i soggetti.

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**AGRIMI**, *relatore*. Non entro nel merito del richiesto aumento dell'erogazione a favore dell'Istituto Luce, perchè credo che l'articolo 45 contempli, nelle sue varie lettere, una certa armonica distribuzione del fondo, che appare cospicuo ma tale non è, considerate le varie necessità che debbono essere fronteggiate con 1 miliardo e 470 milioni. Per quanto riguarda la struttura dell'Istituto Luce, credo che « Luce » significhi « Unione cinematografica educativa » e ritengo, quindi, che nel suo statuto sia prevista una struttura corrispondente alla sigla. Mi pare, perciò, che non ci sia bisogno di affiancare esperti agli organi normali di amministrazione.

**PRESIDENTE**. Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**CORONA**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono contrario. Onorevoli senatori, io prego di considerare che si è fatto uno sforzo notevole per aumentare i fondi di questa legge, e in una situazione assai difficile per il Paese. È possibile che si faccia continuamente la politica di chiedere di più di quanto il Governo collettivamente ha potuto dare e di quanto i Ministri finanziari hanno potuto stanziare nell'ambito del carico complessivo del bilancio dello Stato?

**ALCIDI REZZA LEA**. Ma si possono togliere 150 milioni...

**CORONA**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. A chi li vuol togliere? Lei vuole semplicemente procurarsi delle simpatie e non procurarsi delle antipatie, onorevole senatrice. Mi pare che per iniziare questa esperienza la somma sia, se non sufficiente, per lo meno armonizzabile nella distribuzione dei fondi che è contemplata in questo stesso articolo.

**PRESIDENTE**. Senatrice Alcidi Rezza, insiste sull'emendamento?

**ALCIDI REZZA LEA**. Lo ritiro.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 46.

**PIRASTU**, *Segretario*:

Art. 46.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Il Comitato è composto di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da b) a g) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo sono nominati, con le stesse modalità, due supplenti.

I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

**PRESIDENTE.** I senatori Bonafini, Molinari, Giuliana Nenni, Bermani, Berlan-

da, Lo Giudice, Monni, Picardi e Schietroma hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il sesto comma con il seguente: « Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente ».

Il senatore Bonafini ha facoltà di svolgerlo.

**BONAFINI.** Poichè questa Commissione lavorerà in permanenza durante tutto l'anno, il disegno di legge propone due sostituti, affinchè si sia garantiti che sia sempre presente una delle persone che compongono la Commissione. Ora, è sembrato che il prevedere due sostituti ed un solo effettivo costituisca una precauzione eccessiva; ecco perchè abbiamo proposto che vi siano un effettivo e un supplente.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**AGRIMI, relatore.** La Commissione è favorevole.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo.** L'emendamento risponde ad una preoccupazione già espressa, se non sbaglio, dal senatore Palumbo e dal senatore Monni. Speriamo però che un solo supplente basti per il funzionamento della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Bonafini, Molinari ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 46 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 47.

P I R A S T U , *Segretario:*

**Art. 47.**

Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta di:

- a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;
- b) il direttore generale dello spettacolo,
- c) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
- d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
- f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
- g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
- h) un attore cinematografico;
- i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo,

su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Caruso, Fabiani e Aimoni. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

*Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:*

« Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati possono ricorrere entro il termine perentorio di 20 giorni.

Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento ».

**P R E S I D E N T E .** Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Caruso, e il relatore ed il Ministro hanno già espresso il loro parere contrario. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 47. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

P I R A S T U , *Segretario:*

**Art. 48.**

La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione

dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici, designati dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non

abbiano ancora iniziato i lavori all'atto dell'emanazione del regolamento stesso.

(È approvato).

#### Art. 49.

La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia e di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Berlanda, Bonafini, Molinari, Giuliana Nenni, Bermani e Lo Giudice hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, lettera c), le parole: « un docente di sociologia e di psicologia » con le

altre: « un docente di sociologia o di psicologia ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I**, *relatore*. La Commissione è favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**C O R O N A**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Berlanda e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 49 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 50.

**P I R A S T U**, *Segretario*:

#### Art. 50.

Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film « prodotti per i ragazzi » è composto di:

*a)* un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

*b)* un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

*c)* un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

*d)* un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro di grazia e giustizia;

*e)* un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

*f)* un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

*g)* un insegnante di scuola media inferiore designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *e)* ed *f)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo.

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo i senatori Lea Alcidi Rezza, Cataldo, Bosso, D'Andrea, Massobrio e Palumbo hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera *g)*, la seguente: « *h)* un rappresentante del Centro nazionale film per la gioventù ».

La senatrice Lea Alcidi Rezza ha facoltà di svolgerlo.

\* **A L C I D I R E Z Z A L E A**. Ho proposto questo emendamento, perchè mi sembra strano che in questa elencazione di tecnici, diciamo così, che debbono esprimere il parere sui film della gioventù non sia compreso, come ho già detto, quello che probabilmente è l'unico più qualificato, cioè un membro del Centro nazionale film per la gioventù.

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. La Commissione si rimette al Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo sfortunatamente è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatrice Lea Alcidi Rezza, insiste sull'emendamento?

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 50. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

P I R A S T U , *Segretario*:

#### Art. 51.

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

- a) un consigliere di Stato, presidente;
- b) un rappresentante dei produttori di film;
- c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;
- e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
- f) un rappresentante degli autori cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

(*È approvato*).

#### Art. 52.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta di:

- a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;
- b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;
- d) un rappresentante dei produttori di film;
- e) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;
- g) un rappresentante degli autori cinematografici;
- h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera h) del precedente comma hanno voto soltanto per la

parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

(È approvato).

#### Art. 53.

Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

#### Art. 54.

Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta di:

*a*) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

*b*) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

*c*) un rappresentante della Regione;

*d*) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;

*e*) un rappresentante dei produttori di film;

*f*) un rappresentante dei noleggiatori di film;

*g*) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

*h*) un rappresentante degli autori cinematografici;

*i*) tre tecnici di cui uno designato dal Prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, designato dal rappresentante del Governo nella Regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera *i*) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

I membri indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

(È approvato).

#### Art. 55.

L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti l'importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in

materia di importazione ed esportazione temporanee, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero ed è composto di:

- a) il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- b) il direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;
- c) il direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;
- d) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;
- e) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- f) il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
- g) il direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;
- h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro — Sezione autonoma del credito cinematografico;
- i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri.

È in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilita-

re l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto di funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonchè di rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia.

(È approvato).

#### Art. 56.

Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2 della presente legge potrà, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionaria dei servizi di televisione circolare, disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonchè determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di produzione straniera.

I criteri per l'accertamento di nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali a lungometraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall'Ente concessionario con gli organismi esteri similari.

Per la produzione diretta dei propri programmi, l'Ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e delle sale di sincronizzazione di proprietà dell'Amministrazione dello Stato o di società da esso con-

trollate nonchè del personale tecnico dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, potrà promuovere periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'Ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria dei servizi televisivi.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Valenzi, Fabiani, Aimoni. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U ,** *Segretario:*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« I films e telefilms messi in onda sulla rete televisiva italiana dovranno, almeno per la metà del loro quantitativo annuo, avere ottenuto la dichiarazione di nazionalità prevista dall'articolo 4, o prescindere dalla loro lunghezza.

I criteri per l'accertamento della nazionalità dai telefilms, come tali intendendosi i films a soggetto di qualunque lunghezza, prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i films nazionali di lungo-metraggio.

Per la produzione dei propri programmi l'Ente concessionario per i servizi radio-televisivi deve avvalersi, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti, attrezzature e personale, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dell'amministrazione dello Stato o di società da essa controllate, nonchè del personale dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per le poste e telecomuni-

cazioni, promuoverà periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'Ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria degli esercizi televisivi ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**F A B I A N I .** Onorevole Presidente, questo emendamento da noi proposto all'articolo 56 riguarda il contingente d'antenna, cioè la proiezione dei telefilm di carattere nazionale. Devo dire senz'altro che l'articolo, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, introduce un elemento altamente positivo nella regolamentazione della proiezione dei telefilm; vogliamo dare atto di questo aspetto positivo che si rileva anche dalla formulazione dell'articolo in esame.

**C O R O N A ,** *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Chi sa se domani l'« Unità » lo pubblica!

**G I A N Q U I N T O .** Sembra che le interessi molto l'« Unità »!

**C O R O N A ,** *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Mi interessa molto, poichè conta quello che si dice ai cittadini e non soltanto quello che si dice qui.

**F A B I A N I .** Comunque, non possiamo dimenticare che questo rappresenta sempre un notevole passo indietro di fronte all'obiettivo che la Commissione della Camera dei deputati aveva raggiunto con l'introduzione dell'articolo 55-bis, che fissava il contingente d'antenna ai telefilm nazionali nella misura del 50 per cento. La storia della soppressione di questo articolo è piuttosto interessante, ma non voglio rifarla qui a quest'ora. Tutti sanno, però, che se l'articolo 55-bis fu soppresso dal voto in Aula alla Camera dei deputati, ciò fu dovuto ad un intervento del Presidente del Consiglio che invitò il Ministro e, naturalmente, la coalizione di centro-sinistra a vo-

tare contro questa norma, perchè essa, secondo il Presidente del Consiglio, avrebbe rappresentato una conquista politica delle forze della sinistra. Noi, col nostro emendamento, riproponiamo quanto la Commissione della Camera dei deputati aveva riconosciuto giusto ed approvato.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A G R I M I , relatore.** Onorevole Presidente, ritengo che la formulazione dell'articolo 56 garantisca sufficientemente la proiezione in televisione di film e che rappresenti quindi già un passo notevole. Nella sua valutazione il Comitato dei ministri non potrà che essere guidato dall'interesse di accrescere la percentuale della produzione nazionale da trasmettere in televisione.

Ritengo, perciò, preferibile la formulazione dell'articolo 56 a quella dell'emendamento proposto.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

**C O R O N A ,** *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Rinnovo qui al senatore Fabiani, e spero di poterlo fare al suo Gruppo, il ringraziamento per l'apprezzamento riservato a questa norma innovatrice contenuta nella legge. Nel merito, però, vorrei dire che sono abituato a comportarmi con lealtà e con assoluta aderenza agli impegni presi. Questa legge è stata elaborata — l'ho detto più volte — con le categorie. Chiesi alle categorie quale fosse la loro richiesta relativamente al contingente d'antenna, che non avevano mai ottenuto in nessuna legge italiana. Le categorie, tutte le categorie (gli industriali dell'ANICA, gli autori dell'ANAC, i lavoratori della FULS-CISL, gli esercenti dell'AGIS, i lavoratori della FILS-CGIL e quelli della UIL-Spettacolo) mi hanno consegnato un documento molto preciso, il quale, relativamente al contingente d'antenna, dichiarava: « Per tanto si propone che il Comitato dei mini-

stri di cui all'articolo 2, secondo comma, determini annualmente la percentuale minima del tempo totale di trasmissione dei film a lungometraggio e telefilm che la Società concessionaria dei servizi televisivi dovrà riservare ai film a lungo e cortometraggio e telefilm di produzione italiana ».

Mi sono attenuto a questo testo; su questo testo c'è stata concordanza in tutta la maggioranza. Se si è arrivati ad una trasformazione, ciò è dovuto al fatto che, per alcune assenze momentanee, si trasformò la maggioranza all'interno della Commissione della Camera.

Senatore Fabiani, lei ha letto la lettera del Presidente Moro. Io ho già detto in Commissione che non avevo nessun dovere, a norma di Regolamento, di presentare un atto interno del Governo, e tuttavia l'ho fatto proprio perchè quell'atto — devo riconoscerlo al Presidente del Consiglio — era un atto di assoluta lealtà. Con tale documento egli mi invitava a considerare l'accordo già raggiunto fra la maggioranza e mi trasmetteva un appunto tecnico dal quale risultava che un improvviso cambiamento che stabilisse una quota del 50 per cento avrebbe determinato anche degli scompensi tecnici per quanto riguardava i prezzi.

Ora, per quale motivo, preso un accordo e un impegno, si deve venire meno a questo impegno? E si viene meno sia quando non lo si attua in difetto, sia quando, ottenuto ciò che si desiderava, si chiede poi di più.

La verità è che tutte le associazioni relative al mondo del cinema chiedevano, in data 22 marzo 1965, che si attuasse la disposizione contenuta nel testo governativo. Devo quindi pregare il Senato della Repubblica di voler approvare questo testo come esso è, anche perchè è il più conforme alle esigenze attuali del mondo del cinema italiano.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Valenzi, Fabiani e Aimoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Orlandi, Fabiani e Aimoni hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, in fine, le seguenti parole: « Tale percentuale dovrà essere determinata secondo un criterio di progressività ».

**A I M O N I** . Ritiriamo questo emendamento.

**P R E S I D E N T E** . Metto allora ai voti l'articolo 56. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 57.

**P I R A S T U** , *Segretario*:

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### Art. 57.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film di coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Lo

Giudice, Bonafini, Molinari, Giuliana Nenni, Bermani e Berlanda, un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**P I R A S T U** , *Segretario*:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre trenta giorni dopo tale data ».

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

**A G R I M I** , *relatore*. La Commissione è favorevole.

**C O R O N A** , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Lo Giudice, Bonafini ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 57 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

**P I R A S T U** , *Segretario*:

##### Art. 58.

I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge

29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 59.

I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1° gennaio 1965, presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico.

(È approvato).

Art. 60.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 480.000.000 del fondo di lire 9.000.000.000 stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2 miliardi 622.000.000 del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.320.000.000, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote della imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**P R E S I D E N T E .** Comunico che la Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere in precedenza espresso, rilevato da ulteriori indagini compiute che l'onere complessivo comportato dal disegno di legge, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, ammonterebbe a lire 6.462.000.000, mentre la copertura recata dall'articolo 60 ammonterebbe a lire 6 miliardi e 422.000.000, con una differenza in meno di lire 40 milioni, propone che il primo comma del predetto articolo 60 sia così modificato:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 520 milioni del fondo di lire 9.000.000.000 ... ».

Metto pertanto ai voti tale emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 60 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 61.

**P I R A S T U , Segretario:**

Art. 61.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 61. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

I senatori Molinari, Bonafini, Giuliana Nenni, Berlanda, Bermani e Lo Giudice hanno presentato un emendamento tendente a suddividere in titoli il disegno di legge, a

premettere rubriche ai singoli articoli ed a modificare la collocazione di alcuni articoli. Si dia lettura dell'emendamento.

P I R A S T U , *Segretario:*

*Suddividere il disegno di legge nei titoli seguenti e premettere ai singoli articoli le seguenti rubriche.*

#### TITOLO I

##### *Disposizioni generali*

- Art. 1) Presupposti e finalità della legge.  
 Art. 2) Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo.  
 Art. 3) Commissione centrale per la cinematografia.

#### TITOLO II

##### *Film di lungometraggio*

- Art. 4) Riconoscimento della nazionalità.  
 Art. 5) Programmazione obbligatoria.  
 Art. 6) Incentivi alla programmazione.  
 Art. 7) Incentivi alla produzione.  
 Art. 8) Attestati di qualità.  
 Art. 9) Premi di qualità.

#### TITOLO III

##### *Film di cortometraggio*

- Art. 10) Riconoscimento della nazionalità.  
 Art. 11) Premi di qualità.  
 Art. 12) Produzione e distribuzione.  
 Art. 13) Programmazione obbligatoria.

#### TITOLO IV

##### *Film di attualità*

- Art. 14) Riconoscimento di nazionalità.  
 Art. 15) Programmazione.

#### TITOLO V

##### *Film prodotti per i ragazzi*

- Art. 16) Qualificazione e programmazione  
 Art. 17) Deroghe al contingente.

#### TITOLO VI

##### *Norme relative alla produzione.*

- Art. 18) Film dei Paesi della Comunità Economica Europea e dell'OCSE.  
 Art. 19) Coproduzioni.  
 Art. 20) Riprese in Italia ed all'estero.  
 Art. 21) Adempimenti tecnici.  
 Art. 22) Adempimenti di lavorazione.  
 Art. 23) Adempimenti a tutela della nazionalità.  
 Art. 24) Adempimenti amministrativi.  
 Art. 25) Pubblico registro cinematografico.  
 Art. 26) Liquidazione dei contributi.

#### TITOLO VII

##### *Credito cinematografico*

- Art. 27) Sezione Autonoma della Banca Nazionale del Lavoro - Comitato per il credito.  
 Art. 28) Fondo particolare.  
 Art. 29) Fondo di dotazione.  
 Art. 30) Agevolazioni fiscali.

#### TITOLO VIII

##### *Norme concernenti l'esercizio e la distribuzione*

- Art. 31) Apertura nuove sale.  
 Art. 32) Spettacoli misti.  
 Art. 33) Sale a formato ridotto.  
 Art. 34) Verifica straordinaria.

Art. 35) Adempimenti di programmazione.

Art. 36) Complementi di programma.

Art. 37) Divieti di cessione degli abbuoni

Art. 38) Doppio programma.

Art. 39) Agevolazioni fiscali.

Art. 40) Registri di programmazione, biglietti e distinte d'incasso.

Art. 41) Condizioni di noleggio.

#### TITOLO IX

##### *Disposizioni particolari*

Art. 42) Ente autonomo di gestione per il cinema.

Art. 43) Cineteca nazionale.

Art. 44) Circoli di cultura cinematografica.

Art. 45) Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

#### TITOLO X

##### *Comitati e Commissioni*

Art. 46) Comitato di esperti.

Art. 47) Commissione di appello.

Art. 48) Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi.

Art. 49) Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai cortometraggi.

Art. 50) Comitato per i film prodotti per i ragazzi.

Art. 51) Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria.

Art. 52) Commissione apertura sale.

Art. 53) Commissione apertura sale Regione Sarda.

Art. 54) Comitato importazioni ed esportazioni.

#### TITOLO XI

Art. 55) Rapporti tra cinema e televisione.

#### TITOLO XII

Art. 56) Bollettino ufficiale Ministero del turismo e spettacolo.

#### TITOLO XIII

##### *Disposizioni transitorie*

In base a questo emendamento la numerazione del disegno di legge è così variata:

l'articolo 53 diventa l'articolo 56;

l'articolo 54 diventa l'articolo 53;

l'articolo 55 diventa l'articolo 54;

l'articolo 56 diventa l'articolo 55.

**P R E S I D E N T E .** Faccio presente che in questo emendamento, il testo della rubrica dell'articolo 33, « Sale a formato ridotto », appare formulato inesattamente. Tale testo dovrebbe pertanto essere sostituito con il seguente: « Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive ». Con questa modifica metto ai voti l'emendamento dei senatori Molinari, Bonafini ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

**V E R O N E S I .** Il Gruppo liberale riconferma il voto contrario al disegno di legge per le ragioni espresse nel corso del dibattito in Commissione e in Assemblea e in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 5, ragioni che si vogliono ora riassumere e ribadire. La disciplina che si vuole attuare rimarrà, comunque, di carattere transitorio e contingente per non avere risolto i problemi di fondo del settore in quanto ancora una volta ne ha rinviato le soluzioni.

Dopo oltre quindici anni trascorsi tra continue proroghe, rinvii, soluzioni parziali, dopo così faticosa, laboriosa gestazione e rigestazione del disegno di legge, ci si aspettava una coraggiosa presa di posizione diretta ad attuare una disciplina organica impostata su chiari principi e in particolare su quello della graduale, ponderata detassazione dello spettacolo cinematografico in una visione europea dei problemi del settore.

La strada seguita dal disegno di legge ricalda invece le orme delle precedenti discipline.

Vero è che vi sono alcune positive innovazioni di particolare interesse quali quelle delle aumentate disponibilità e agevolazioni per il credito cinematografico, ma tali positive innovazioni lasciano inalterate le gravissime preoccupazioni che nascono della voluta ricostituzione di società ad interesse statale per attività commerciali nel settore.

Vero è che ella, signor Ministro, in cortese polemica con la mia parte ha espressamente assicurato nel suo discorso che il Governo non intende affatto creare « un cinema di Stato » dotato di una propria caratterizzazione ideologica.

Ne prendiamo atto, ma osserviamo che solo « regimi » potrebbero voler conseguire tale finalità, e, a tutt'oggi, per nostra fortuna, non siamo ancora in « regime ».

Però ella ha affermato che il Governo intende incrementare l'industria cinematografica a partecipazione statale secondo le stesse concezioni in base a cui sono inquadrate le nuove funzioni assegnate agli enti di Stato e bastano tali dichiarazioni per preoccuparci fortemente.

Tali preoccupazioni sono aggravate dalla considerazione che tutte le recenti esperienze stanno a dimostrare che l'intervento dello Stato nei settori economici, quando non è richiesto da particolare gravi situazioni, porta sempre a perniciose conseguenze.

Massimamente per il cinema l'intervento dello Stato, sia nella produzione che nel noleggio, provocherà certamente perdite all'Erario, porterà il disorientamento nel mer-

cato, il tutto senza alcuna utile contropartita o vantaggio per la produzione e per il pubblico.

Il meccanismo della composizione delle numerose Commissioni deliberanti e consultanti previsto dal disegno di legge non risponde adeguatamente al criterio di voluta democratizzazione del settore, non fosse altro perchè non sono stati tenuti in debito conto gli interessi del consumatore che, nel nostro caso, è lo spettatore; laddove, se fosse stato recepito, come da noi opportunamente auspicato, il principio della graduale e ponderata detassazione dello spettacolo cinematografico e così si fossero create le premesse per un ampliamento della domanda, il pubblico-consumatore avrebbe potuto influire in modo più determinante e per vie più opportune sugli sviluppi del settore.

Riconfermato che l'esame e le valutazioni delle Commissioni non potranno appagare le legittime aspirazioni di quanti hanno a cuore la rigorosa applicazione della legge, osserviamo che dalla impostazione, così come prevista, può anche nascere il pericolo di autogestione di interessi da parte delle categorie più favorite; infatti, alcune categorie direttamente responsabili, quali quelle imprenditoriali, figurano sistematicamente e volutamente poste in posizione minoritaria in seno alle varie Commissioni e Sottocommissioni, peraltro inflazionate da altre rappresentanze.

Riteniamo che non dovrebbe mai dimenticarsi che se i film devono doverosamente tendere ad essere opere di arte, sono sempre e comunque prodotti industriali destinati a sempre più vasto commercio.

A tali critiche di carattere generale devono aggiungersi quelle non meno gravi di carattere particolare sulle singole disposizioni che, lo ripetiamo, lasciano chiaramente trasparire la volontà del Governo di politicizzare, sia pure per modi indiretti, un settore sulla scorta di strumenti elaborati all'ombra di ambigui compromessi su base mezzadrile tra le forze democristiane e socialiste.

Ancora una volta ripetiamo che, specie sui problemi difficili, il peggio viene sem-

pre dal compromesso, specie se elaborato con una serie di riserve, più o meno nascoste a contrappeso. Purtroppo questa via è stata seguita per il disegno di legge che viene posto in votazione, per cui noi liberali voteremo contro. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

**D I P R I S C O .** Onorevoli colleghi, il Gruppo del PSIUP, con i senatori Schiavetti e Preziosi, ha espresso già il suo giudizio su questo disegno di legge; e, nel riconoscimento di quelli che sono stati e sono gli aspetti positivi, ha sottolineato anche l'importanza, quale cardine principale, dell'articolo 5, che, così come è scaturito dalla discussione, evidentemente non solo non ci soddisfa, ma riteniamo che mantenga più aggravato il carattere censorio che è stato qui denunciato.

Per queste considerazioni soprattutto, il nostro Gruppo non può approvare questo disegno di legge, e quindi voterà contro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fabiani. Ne ha facoltà.

**F A B I A N I .** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la crisi nella quale si dibatte il cinema italiano e la situazione difficile che si è determinata in questo lungo periodo di vuoto legislativo sollecitano l'approvazione di una nuova legge che in qualche modo possa sollevare la produzione cinematografica dallo stato di incertezza e di estremo disagio in cui ha finito con lo sprofondare. Noi comunisti per anni ed anni ci siamo battuti per dare al cinema italiano una nuova legge rispondente ai suoi bisogni. Il nostro voto non potrebbe quindi mancare all'approvazione di una legge che in qualche modo, anche se soltanto parzialmente, contribuisse a fare incamminare la produzione cinematografica italiana verso obiettivi di consolidamento strut-

turale e di alto livello artistico e culturale. Ma dare il nostro voto alla legge che voi della maggioranza state per approvare, vorrebbe dire venir meno alla difesa di certi principi che per noi sono irrinunciabili.

Abbiamo sempre sostenuto, confortati in ciò da uomini di cultura, autori, registi, produttori ed altri, che il cinema italiano deve prima di tutto poter contare su un'assoluta libertà di espressione, su una adeguata struttura industriale, capace di ridurre a livelli di concorrenza i costi di produzione, e su un mercato liberato dalla soggezione ai film americani. La legge che dovremmo approvare contraddice invece in modo stridente con queste richieste. Il meccanismo, sul quale essa si articola, introduce praticamente un doppio sistema di censura e la formula del ristorno finisce per favorire gli aspetti commercialisti dei film a danno della qualità artistica e culturale.

Garanzie efficaci a riparo dell'invasione dei film americani il disegno di legge non ne offre. La quota trimestrale di 25 giorni di programmazione obbligatoria secondo il normale ordine di visione è testimonianza di una volontà tesa a non pregiudicare la posizione dominante conquistata sul mercato italiano dal film americano. Il vecchio sistema protezionistico, che il disegno di legge riconferma, non potrà far superare alla produzione cinematografica italiana lo stato di fragilità che esso stesso gli ha creato durante questi ultimi 18 anni.

Se si tiene conto che la prospettiva che dovrà presto affrontare il cinema italiano è quella di una completa liberalizzazione all'interno del Mercato comune europeo, diventa assai grave e colpevole per il legislatore, che si accinge a regolamentare questa materia, non compiere fin d'ora un adeguato sforzo per assicurare alla nostra produzione nazionale condizioni di sicura competitività.

A questi aspetti negativi di fondo che caratterizzano il disegno di legge si deve aggiungere poi la mancata democratizzazione degli enti cinematografici di Stato.

Onorevole Ministro, tutti conosciamo le complicate vicende di questo disegno di legge, i difficili compromessi raggiunti e

non rispettati, la ricerca di complicati equilibri che in qualche modo coprissero il cedimento di fronte al ricatto. È stato giustamente ed autorevolmente affermato che la Democrazia cristiana ha sempre avuto verso la parte migliore del nostro cinema un atteggiamento di crociata blasfema e di guerra fredda. Durante due decenni la Democrazia cristiana ha fatto sempre appello al moralismo e alla censura, ha usato il ricatto dei ristorni e dei finanziamenti, ma con ciò non è riuscita ad altro che ad allargare le maglie ai film dell'evasione e della pornografia. Ora ha brigato per introdurre nella legge un principio di discriminazione morale che, come tutti sanno, agli effetti di uno sbarramento dei film pornografici non serve assolutamente a nulla, in quanto per questo vi sono il codice penale e la Magistratura ordinaria.

Però, nonostante la contraddittorietà, che l'introduzione di questo principio in una legge economica comportava, nonostante che essa non favorisse affatto la moralità e pregiudicasse invece l'economia insieme alla libertà di cultura e di espressione artistica, i gruppi più conservatori della Democrazia cristiana si sono battuti ostinatamente per raggiungere questo scopo. Per introdurre nella legge una formulazione che, a parere dei più ottimisti non dovrebbe avere che il valore di un pleonaso, essi non hanno badato neppure alle conseguenze che avrebbe potuto determinare la rottura di un accordo faticosamente raggiunto in sede di Governo. Non è possibile spiegare tutto ciò se non richiamandosi da una parte alla manifesta volontà dei gruppi dominanti della Democrazia cristiana di mortificare sempre più la partecipazione socialista al Governo e dall'altra alla palese intenzione, originata dalla tradizionale diffidenza ed ostilità di questi gruppi verso il cinema italiano, che ha saputo essere in tanti momenti valoroso strumento di battaglia sociale ed ideale, di dar vita ad una legge che in qualche modo potesse impedire alle correnti più avanzate dell'industria cinematografica di poter sfuggire alle maglie del loro controllo. Difatti la discriminazione morale che si è voluta introdurre nella legge

per l'ammissione alla programmazione obbligatoria è del tutto pleonastica agli effetti della lotta contro i film volgarmente sessuali, ma essa può servire a compiacenti Commissioni per dichiarare pornografici i film che non rispondano a criteri di valutazione dei gruppi dominanti e può divenire un docile strumento di censura preventiva in mano agli organi finanziari in sede di assegnazione dei crediti, il che, come è stato giustamente denunciato dall'Associazione nazionale autori cinematografici, sarà ben più pericoloso ed arbitrario della censura amministrativa. A lei, signor Ministro, non è sfuggito certamente il significato di tutte le cose che sono state dette e dei propositi che sono stati formulati in sede di discussione del disegno di legge dal Gruppo senatoriale democristiano recentemente convocato a questo scopo, come non può essere sfuggito il contenuto degli interventi di molti oratori della Democrazia cristiana in questa sede. Lei, onorevole Ministro, è forse interessato a far buon viso a cattiva sorte, a cercare di coprire il suo disagio e la sconfitta del suo partito; magari rimproverando a noi comunisti di voler, sia pure subordinatamente, l'applicazione automatica dei ristorni senza discriminazioni morali; cosa che non è vera perchè tutti possono capire che un film che sfrutta volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale non può conciliarsi col presupposto di requisiti di idoneità tecnica e sufficienti qualità artistiche o culturali come già erano richieste per l'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Lei, onorevole Ministro, e voi colleghi socialisti sapete, come fanno tutti coloro che sono preoccupati di assicurare al cinema italiano completa libertà di espressione, che se la Democrazia cristiana ha voluto l'emendamento all'articolo 5 è perchè essa pensa di poterne fare uno strumento di discriminazione e di controllo politico e culturale che non ha nulla a che vedere con la lotta contro la pornografia, che, se voleva, poteva combattere con tutti gli appropriati strumenti che sono a sua disposizione. Se qualche ingenuo ritenesse queste considerazioni troppo forzate vada pure a rileggere le affer-

mazioni dei vari Gava, Piccoli, Ajroldi e molti altri e si convincerà del valore che viene ad assumere la discriminazione morale introdotta con l'articolo 5 del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, è risuonato più volte in questa sede l'appello alla posizione che comunisti di altri Paesi hanno verso il cinema e la libertà di espressione nel campo artistico e culturale. Nessun riferimento però può distogliere noi comunisti italiani dalle posizioni che assumiamo perchè le riteniamo giuste e progressiste. Nessuna ragione può farci cambiare la nostra convinzione che la posizione più rivoluzionaria nel campo delle arti, della cultura e delle scienze è quella che si fonda sul rispetto della più assoluta libertà di espressione e di ricerca e la discriminazione più valida agli effetti del progresso è quella operata dal libero confronto delle idee.

Perciò noi comunisti siamo coerenti con le nostre idee e con la nostra battaglia culturale quando respingiamo tutte le limitazioni alla libertà di espressione contenute nel disegno di legge che ci proponete di approvare; siamo coerenti con la nostra fedeltà agli interessi del miglior cinema italiano quando respingiamo questo disegno di legge come uno strumento inadeguato a creare al nostro cinema condizioni di pieno godimento di libertà e di un sano mercato concorrenziale.

Signor Ministro, con questo non vogliamo disconoscere gli aspetti positivi che tuttavia sono contenuti nel disegno di legge. Apprezziamo il rafforzamento degli enti cinematografici di Stato, anche se deploriamo la loro mancata democratizzazione; valutiamo positivamente il potenziamento del credito e la possibilità offerta alla cooperazione, anche se ciò ci sembra fatto in modo ancora del tutto insufficiente; non disconosciamo il valore dell'istituzione dei premi di qualità, come quello del riconoscimento dei circoli del cinema e del coordinamento tra l'attività cinematografica e quella televisiva, anche se qualificiamo duramente l'intervento del Presidente del Consiglio e il voto di maggioranza che portò alla eliminazione dalla legge del contingente d'antenna opportunamente introdotto in sede di

Commissione alla Camera dei deputati. Se il mio Gruppo non approva questo disegno di legge non è perchè manchino del tutto gli aspetti positivi o perchè questi aspetti positivi che vi sono contenuti non rispondano alla misura da noi auspicata, ma perchè il disegno di legge è costruito su una struttura che è fundamentalmente sbagliata.

Noi comunisti siamo convinti, come è convinta tanta parte del mondo culturale e di quello impegnato nel cinema italiano, che una legge che ripete gli stessi indirizzi del passato non può dare che cattivi frutti, come cattivi frutti sono stati dati fino ad ora. Siamo convinti che il cinema italiano, per esprimere tutto il meglio di se stesso, ha bisogno di un regime di completa libertà, ha bisogno di essere svincolato dal protezionismo paternalistico e di essere temperato ad un regime di libera concorrenza, potendo contare su solide e moderne strutture industriali messe a disposizione da enti statali adeguatamente finanziati. Siamo convinti che, senza un sistema di detassazione basato sul principio della produzione in lingua originale e senza un sistema di adeguata rete di distribuzione svincolata dal monopolio americano, la cinematografia italiana non potrà battere la concorrenza hollywoodiana e non potrà adeguatamente prepararsi a sostenere la concorrenza del Mercato comune europeo in regime di completa libertà allo scadere del 1969.

È per queste convinzioni che noi comunisti votiamo contro questo disegno di legge. Questo voto contrario vuole essere anche un incoraggiamento a proseguire la lotta per dotare il cinema italiano di strumenti legislativi più avanzati e di più sicure prospettive di successo. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Schietroma. Ne ha facoltà.

\* **S C H I E T R O M A .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, una brevissima dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, soprattutto sul grande tema sollevato nella discussione di questa legge — tema

che riecheggia nella dichiarazione di voto del senatore Fabiani —, per esprimere la ferma convinzione che nessun vincolo contenutistico può essere imposto all'arte ed alla cultura — ad eccezione di quello postulato dall'articolo 21, ultimo comma, della Costituzione — e sottolineare che l'unico riferimento alle norme costituzionali in materia di arte è quello relativo al principio che ispira l'articolo 33 della Costituzione stessa, principio dettato appunto al fine di garantire la piena libertà alla creazione artistica in tutte le sue forme.

Confermiamo inoltre più specificatamente che, come abbiamo dichiarato in altre occasioni, il divieto sancito dalla Costituzione per le pubblicazioni, per gli spettacoli ed ogni altra manifestazione deve rimanere ancorato al concetto del buon costume, e che questo concetto deve restare precisato in termini inequivocabili di carattere esclusivamente penale. Ma noi ribadiamo questi principi nella convinzione che il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione non li viola affatto. Il suo *iter* tormentato sta a dimostrare, semmai, quanto scrupolo abbia avuto il legislatore al riguardo. Questa legge manifesta infatti più di ogni altra la nostra preoccupazione per il modo con cui essa verrà usata da coloro che essa stessa propone alla sua attenzione, al fine di evitare il verificarsi di abusi e ingiustizie; e tale preoccupazione si manifesta sotto un duplice riflesso: quello della democrazia nella composizione della Commissione e dei comitati, e quello di limitare o, quanto meno, indirizzare il loro potere discrezionale. Ad essi, comunque, resta soprattutto affidato il raggiungimento positivo delle finalità che la legge si prefigge.

Si doveva tener conto — e ne abbiamo tenuto conto, è vero, ma entro i limiti consentiti — della viva istanza di moralizzazione espressa dall'opinione pubblica, giustamente allarmata dal dilagare di film la cui caratteristica peculiare è quella di essere solamente licenziosi; e non si può discutere l'opportunità di non premiare e di non incoraggiare la tendenza solamente volgare di certa produzione. Quanto al resto, nessun dubbio sull'utilità di questa

legge che il Senato ha migliorato e di cui le categorie interessate hanno invocato la approvazione sollecitata nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Noi esprimeremo voto favorevole su di esso nella fiduciosa speranza che la scuola, l'educazione, l'evoluzione sociale per la quale operiamo, l'affinamento del gusto nel senso migliore della parola, siano sempre più il mezzo migliore per premiare l'arte e la cultura in questo come in ogni altro settore. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E** . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Picardi. Ne ha facoltà.

**P I C A R D I** . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il privilegio di poter annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana su questo disegno di legge, che tanto impegno del Parlamento ha determinato — nei suoi due rami — mi offre la gradita occasione di esprimere un giudizio positivo sul complesso delle norme.

La discussione ampia, approfondita, spesso accesa, ha messo in rilievo l'importanza del tema e la sensibilità morale e politica di di tutti i settori su problemi che interessano assai da vicino la comunità nazionale e la società intera, nel suo rapido evolvere e progredire.

Sarò schematico, come del resto si richiede per una dichiarazione di voto, nell'espone i motivi a sostegno del voto favorevole della Democrazia cristiana. Mi sia consentito di rilevare preliminarmente l'importanza di fondo delle norme in esame per il contributo — che vorrei definire notevole — che recano ad un assetto organico del settore e allo sviluppo della cinematografia italiana, nel previsto corso di cinque anni.

È a tutti noto infatti che il disegno di legge in discussione, se approvato, avrà vigore fino al dicembre 1969, data in cui, in virtù del Trattato di Roma, la politica cinematografica dovrebbe avere un orientamento legislativo uniforme nei Paesi della Comunità economica europea.

Tale finalità, da raggiungere in un tempo prefissato, e la coincidenza, anche temporale, con il programma quinquennale di sviluppo economico hanno consentito di adeguare le norme di questo disegno di legge in modo da tener presenti i traguardi che si intendono raggiungere.

Uno sforzo notevole è stato perciò, comunque, compiuto tenendo conto, altresì dei suggerimenti, e degli apporti di tutto il mondo del cinema; di quella realtà viva ed operante — cioè — che tanta parte ha nel settore della cultura e delle comunicazioni sociali.

Il cinema è certamente un fenomeno caratteristico della nostra epoca, in cui tecnica e cultura, produzione industriale e creazione artistica si fondono. Perciò, solo attraverso un'aperta collaborazione tra potere politico e mondo del cinema il settore potrà trovare una più idonea sistemazione, ed il cinema potrà divenire ad un tempo portatore di valori culturali ed etici e strumento di potenziamento economico.

E da questa collaborazione e da questo comune impegno è promanato il provvedimento in esame, organico per quanto è possibile, frutto dell'esperienza del passato, e proteso verso l'avvenire prossimo e lontano del cinema italiano.

Un provvedimento, perciò, che fa onore al Governo che l'ha presentato, con senso democratico e ampia visione del problema.

Consapevoli come siamo dell'importanza del cinema come mezzo di diffusione del pensiero, di comunicazione sociale e di sviluppo civile di un popolo, consci altresì di quello che il cinema rappresenta nel mondo della cultura e dell'arte — e, come industria, nel mondo economico — consideriamo altamente positivo il contributo di questo provvedimento alla migliore sistemazione della materia, pur non sottovalutando quel naturale e immancabile margine di imperfezione e di insufficienza che accompagna ogni fatica umana.

Riteniamo pertanto, in armonia con le enunciazioni dell'articolo 1, necessario l'intervento dello Stato in forma più organica, aggiornata e rispondente all'impostazione unitaria data al problema.

Condividiamo i motivi di fondo di questo provvedimento, che mira, attraverso i vari incentivi e il coordinamento delle norme, a migliorare la qualità della produzione cinematografica; ciò, in armonia con la migliore tradizione della nostra cultura e della nostra civiltà, che pure ha trovato modo di esprimersi e affermarsi anche nel cinema di questo dopoguerra, in una testimonianza di avanguardia, e nella più schietta e genuina affermazione dei valori che di quella tradizione e di quella civiltà costituiscono il tessuto connettivo.

Il meccanismo messo in essere da questo provvedimento legislativo che prepara — come ho detto — la legislazione comunitaria del 1969 non toglie, ma aumenta gli aiuti al cinema italiano e tende ad incentivare ed a favorire la qualità rispetto alla quantità, sia per ciò che riguarda la programmazione obbligatoria, sia per ciò che si riferisce ai ristorni, ai premi, alle facilitazioni, alle cooperative. Insomma, tutti gli strumenti atti a migliorare la produzione sul piano qualitativo sono stati messi in essere, sotto forma di premi, di aumento di contributi, senza contare l'intera serie di altre provvidenze indirette e soprattutto il facile accesso al credito che ha, nel modo com'è strutturato, una validità particolare e qualificante, specialmente per quanto riguarda la produzione ottenuta attraverso le cooperative previste dalla legge. Il provvedimento in esame, perciò, mentre riconosce la validità del cinema come mezzo di espressione artistica e di formazione culturale, favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale, allo scopo di ottenere la migliore produzione.

In tale quadro si inseriscono anche le norme particolari, relative ai film prodotti per i ragazzi, dove l'impegno dello Stato appare più concreto ed evidente perchè il film possa contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

Su questo tema, assai delicato ed impegnativo, per assicurare una sana educazione delle nuove generazioni, la legge si affida davvero alla buona volontà di tutti gli operatori del settore, perchè, in stretta collaborazione con la scuola, si possano realizzare

le finalità che il provvedimento si propone di raggiungere.

È una legge complessa, questa, che affronta e risolve anche altri problemi di minore importanza; è pertanto una legge caratterizzata dall'incontro di tutte le componenti del cinema italiano.

La Democrazia cristiana ha contribuito in maniera determinante alla formazione di questa legge, avendo sempre di mira lo sviluppo armonico dei valori positivi ed insostituibili che il mondo del cinema rappresenta e che deve tutelare, per lo stesso sviluppo di una società mirante ad un avvenire di progresso civile, nel rispetto dei valori di libertà, di espressione artistica e culturale.

Questi valori, da noi difesi nel Parlamento e nel Paese da quando la democrazia è rinata, ci esortano a non raccogliere un'ingiusta polemica, secondo la quale i valori stessi verrebbero sacrificati o lesi dal nostro atteggiamento; invero, i valori medesimi hanno potuto avere vitale espansione proprio in virtù della ferma, risoluta, intransigente difesa del sistema democratico attuata dalla Democrazia cristiana: difesa che ha impedito ogni tentativo di scardinamento del sistema da parte di quelle forze che mirano alla strumentalizzazione politica anche della cultura e del mondo artistico.

Però — salva sempre la libertà di espressione artistica e culturale, come è stato già rilevato ampiamente nel dibattito — riteniamo che talune manifestazioni di malcostume, esaltanti con l'oscenità i bassi istinti della nostra povera umanità — di cui si è arricchita certa deteriorata produzione cinematografica in questi ultimi anni — nulla abbiano a che vedere con la libertà, l'arte e la cultura, come la stessa opposizione ha dovuto riconoscere, senza trarne però le dovute conseguenze.

Tale scadente produzione cinematografica a sfondo immorale ha determinato, in vastissimi settori della pubblica opinione, senza distinzione di parte, un giustificato allarme ed una viva reazione, che il Parlamento non può ignorare e di cui anzi deve prendere atto.

Interpreti di questo sentimento, diffuso nel Paese, che dovrebbe impegnare tutti, di ogni parte politica, ad agire di conseguenza, siamo fermamente convinti che il progresso civile di un Paese debba accompagnarsi al diritto di ogni cittadino a constatare che l'impegno dello Stato, anche finanziario, sia sempre diretto all'elevazione culturale, spirituale e morale di una società che si vuole più giusta ed avanzata. E se, pertanto, risulta legittimato l'intervento finanziario dello Stato per il miglioramento qualitativo della produzione cinematografica, non sono più concepibili un incoraggiamento ed un premio a quel tipo di produzione respinto dalla stragrande maggioranza delle famiglie italiane: non è certo questa una questione politica che possa trovare remore in atteggiamenti ideologici di gruppi o di singoli.

Nessuna violazione o lesione ai valori di libertà di espressione, artistici e culturali, perciò, ma solo intenti di difesa dei principi profondamente sentiti dalle coscienze più avvertite hanno ispirato la nostra iniziativa e determinato il nostro atteggiamento, a salvaguardia di valori che nessuno può disconoscere o ignorare.

In questa valutazione sana e corretta dovremmo trovare il consenso ed il conforto di tutta l'Assemblea, data la reale concordanza di vedute che esiste nell'opinione pubblica, e che certo è tanto più vasta della maggioranza governativa, su questo tema. Trascuro ogni motivo polemico, che pur si è agitato in quest'Aula, lungo il serrato ed efficace dibattito, per affermare con sicuro convincimento che la nuova legge risponde alle esigenze della cultura e dell'arte e del grado attuale di sviluppo della società italiana. Non di moralismo convenzionale si tratta, onorevoli colleghi, rispetto a posizioni sostenute, nè di malcelate intenzioni censorie e repressive, — come lei ha poc'anzi sostenuto, onorevole Fabiani — ma di una scelta compiuta con profondo senso di responsabilità. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Di una scelta che investe insieme quei valori che la Costituzione pone a fondamento della nostra convivenza civile, e le obiettive condizioni storiche della

nostra collettività, ancora sconvolta da profondi squilibri.

Il disegno di legge va inquadrato nella complessa azione della maggioranza governativa, che ha come suo obiettivo fondamentale e come punto di arrivo il più armonico ed ordinato assetto della società italiana.

Nel votare favorevolmente questo disegno di legge, mi pare giusto dare atto al Governo, e per esso all'onorevole Ministro, dell'impegno posto nell'assolvere questa meritoria fatica su un problema di tanto viva attualità.

Il Gruppo della Democrazia cristiana del Senato è consapevole di aver dato un cospicuo contributo alla migliore formulazione delle norme fondamentali contenute nel disegno di legge e di aver compiuto opera costruttiva, in una visione più organica e completa di questo settore, nella certezza che il cinema rappresenterà sempre più nel futuro uno strumento di progresso civile, artistico e culturale. (*Vivissimi applausi dal centro. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritta a parlare per dichiarazione di voto la senatrice Giuliana Nenni. Ne ha facoltà.

**N E N N I G I U L I A N A .** Io credo, signor Presidente, di poter essere molto breve. L'onorevole Tolloy e il ministro Corona hanno ampiamente discusso, sia pure da posizioni diverse, l'importanza della legge che noi stiamo per approvare: una legge notevolmente innovativa, checchè se ne dica; una legge attesa dalle categorie interessate e dall'opinione pubblica.

Il Presidente della 1ª Commissione, che ha finito in questo momento di fare la sua dichiarazione di voto per conto del Gruppo della Democrazia cristiana, sa come la 1ª Commissione si sia trovata di fronte per anni ed anni ad un sistema di proroga che finiva per immiserire ed impoverire uno dei filoni artistici, culturali ed economici insieme, della vita nazionale italiana.

Per quanto riguarda il nostro Partito, nessun cedimento, nessun tradimento. Nessuno, io credo in quest'Aula, ci può dare

lezioni per quanto riguarda la difesa della libertà in ogni campo, sia essa libertà politica, artistica, culturale. E noi siamo certi che le norme che oggi sono contenute nella legge sono norme che premieranno i produttori, i registi, gli autori che non vogliono soltanto fare un prodotto commerciale, ma un prodotto che sia degno della più alta espressione cinematografica italiana.

Ecco perchè su questa legge oggi c'è il consenso delle categorie interessate. Ecco perchè con questa legge oggi noi vogliamo che il cinema italiano esca dalle secche di una produzione bassamente commerciale, che tutti condanniamo, per diventare veramente quello strumento di cultura che il cinema è e deve sempre di più rappresentare. (*Vivissimi applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

#### Annunzio di interpellanze

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**G E N C O , Segretario:**

Al Ministro dell'agricoltura e della foreste, per sapere se sia a conoscenza degli inconvenienti creati per i piccoli coltivatori diretti dell'oltre Po e di altre zone da talune norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965; le quali, mentre tendono, giustamente, a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, impongono però procedure e accorgimenti tecnici cui le piccole aziende non possono in alcun modo adeguarsi.

Si propone pertanto che il Governo riesamini il decreto sopra ricordato, nel senso di modificare le norme di più difficile e co-

stosa esecuzione, o quanto meno di rendere possibile l'osservanza mediante idonei interventi integrativi a sussidio della piccola proprietà coltivatrice (368).

PIOVANO, VERGANI

### Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENCIO, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio, dell'industria e del commercio, delle partecipazioni statali e del tesoro. In relazione alla recente dichiarazione di fallimento, da parte del tribunale di Milano, del Cottonificio Val di Susa, che, se da una parte è fatto chiarificatore di una situazione ormai insostenibile e necessaria premessa per l'accertamento di eventuali responsabilità personali, d'altra parte ingenera gravissime preoccupazioni nelle maestranze interessate e nell'opinione pubblica sensibile ai loro problemi di vita e con esse solidali, per conoscere:

1) quali azioni intendano intraprendere con urgenza allo scopo di assicurare la pronta ripresa produttiva e di difendere il massimo livello possibile di occupazione operaia in zone depresse e già duramente colpite dall'attuale congiuntura economica;

2) quali misure intendano prendere per assicurare al pubblico intervento una posizione non subordinata, considerato che lo Stato ha già impegnato delle somme rilevanti in questa lunga vicenda aziendale;

3) se non si ritenga opportuno un intervento diretto delle Partecipazioni statali in questo settore industriale in cui l'iniziativa privata ha dimostrato palesi insufficienze, e ciò nel quadro della programmazione economica ed in concomitanza con il recente provvedimento legislativo di iniziativa del Governo per il riordinamento del settore

tessile ed il rilancio della relativa attività produttiva (1011).

POËT

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere chi abbia dettato alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli l'interpretazione della legge 15 settembre 1964, n. 756, contenuta nella seguente lettera prot. n. 21651 del 19 agosto 1965, indirizzata al signor Angelo Brizzi di Orvieto:

« In esito all'esposta a margine, si informa che la ripartizione dei prodotti fra concedente e mezzadro nelle rispettive misure del 42 per cento e 58 per cento, come dalla legge 15 settembre 1964, n. 656, si applica a tutti i prodotti previa detrazione del quantitativo che sarà reimpiegato per le semine, in quanto lo stesso tecnicamente non fa parte della produzione lorda vendibile.

« Per la ripartizione dell'utile di stalla, questo Ministero non ritiene poter impartire istruzioni per l'applicazione dell'articolo 4 della su menzionata legge, trattandosi di rapporti patrimoniali tra privati e, perciò, in caso di disaccordo tra le parti interessate, di stretta competenza dell'A.G. ».

L'interrogante chiede anche di conoscere se il Ministro non ritenga che la predetta interpretazione della legge non risulti arbitraria e partigiana, cioè contraria alla sua corretta applicazione e pertanto se non voglia smentire la lettera che a firma sua è stata spedita (1012).

CAPONI

### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se il Corpo forestale dello Stato abbia ideato, progettato e costruito attrezzature da installarsi su elicotteri atte ad effettuare semine di specie forestali (conifere) su qualsiasi terreno, preparato o meno, a qualsiasi quota.

In particolare se dette attrezzature sono state convenientemente sperimentate con

particolare riferimento a semine in zone collinari e montagnose di non facile praticabilità e per conoscere i risultati e così le prospettive d'impiego (3662).

VERONESI, CATALDO, ROVERE

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere quale esito intendano dare alla richiesta del comune di Torre d'Isola per un contributo del 5 per cento a sensi delle leggi 9 agosto 1954, numero 645, e 24 luglio 1962, n. 1073, per la costruzione di un nuovo edificio scolastico nel capoluogo (spesa prevista lire 60.000.000).

La richiesta, deliberata dal Consiglio comunale di Torre d'Isola in data 19 settembre 1964, è stata regolarmente approvata dall'Autorità tutoria e trasmessa dal Provveditore agli studi di Pavia al Ministero della pubblica istruzione in data 5 dicembre 1964.

Da allora al Comune non è più pervenuta alcuna notizia.

L'opera, resa necessaria dalla irrazionale e inadeguata sistemazione delle aule attualmente in uso, è vivamente attesa dalla popolazione (3663).

PIOVANO, VERGANI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza del fatto che il personale non insegnante (segretari, applicati, censori, magazzinieri, aiutanti tecnici, bidelli, accudienti) delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, è costretto ad effettuare, in mancanza di una integrazione degli organici, necessaria per le nuove esigenze della scuola dovute al continuo aumento della popolazione scolastica e delle classi funzionanti, un servizio molto oneroso senza poter percepire il relativo compenso per il maggior lavoro svolto; e, nel caso di risposta affermativa, per conoscere i motivi per i quali, pur vigendo la legge n. 1282 del 22 novembre 1961, con la quale si dispone annualmente, con decreto ministeriale, la modifica delle piante organiche per il personale non insegnante, secondo le tabelle A, B, C, annesse alla legge stessa, in base all'aumentato numero delle

classi funzionanti, fino a oggi è stato perfezionato un solo decreto interministeriale con la situazione delle classi al lontano 1° ottobre 1961, mentre altro decreto del 1° ottobre 1962 non è stato adottato e quello del 1963 non ha ancora ottenuto il beneplacito degli organi di controllo; per sapere infine i motivi per i quali non sono state rispettate nell'ultimo decreto le aliquote fissate nella legge n. 1282. Per tutto ciò se non ritenga suo preciso dovere provvedere con urgenza all'applicazione della suddetta legge n. 1282 in ogni sua parte così come ha deciso il Parlamento, al fine di evitare le lamentate gravissime conseguenze al personale non insegnante e per garantire alla scuola un miglior funzionamento (3664).

SCARPINO, SALATI

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere se siano a conoscenza che il dirigente dell'Ufficio tecnico del comune di Francavilla a Mare, da molti mesi sottoposto a giudizio penale per gravissime irregolarità ed atti di corruzione, per falsi ed interessi privati in atti del proprio Ufficio ampiamente documentati, permane tuttora nelle proprie delicate mansioni senza che alcun provvedimento cautelativo sia stato emesso.

In particolare detto funzionario, il quale da un'iniziale posizione di nullatenenza è divenuto proprietario di alberghi, ville ed altri immobili per varie decine di milioni attraverso i citati sistemi, esercita ancora le sue funzioni di dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, mentre la Commissione di disciplina, da vari mesi nominata per giudicarlo, è stata convocata dal Presidente solo per una data successiva alla decadenza di due dei suoi membri, consiglieri comunali.

Nel procedimento penale, pur essendo emersi — per quanto è dato di sapere — gravissimi elementi e prove inconfutabili, non si è proceduto ad alcun atto che, specie in considerazione dell'inattività assoluta degli organi amministrativi, valga ad impedire che detto funzionario porti ad ulteriori conseguenze la propria criminosa e tollerata attività (*già interr. or. n. 518*) (3665).

D'ANGELOSANTE

**Ordine del giorno  
per la seduta di venerdì 8 ottobre 1965**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 8 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro:

Convenzione internazionale del lavoro n. 117 concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962; Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962 (1170).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi *Memorandum*, concluso a Roma il 7 dicembre 1962 (1208).

II. Interrogazioni.

III. Svolgimento delle interpellanze:

POLANO, PIRASTU, ADAMOLI. - *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

1) la situazione di estremo disagio dei comuni di Gairo e Osini (Nuoro), già gravemente disastriati durante le alluvioni verificatesi in Sardegna nell'autunno 1951, per cui fin da allora si era riconosciuta la esigenza del trasferimento degli abitati di quei due Comuni, misura che tuttavia finora non è stata attuata, mentre intanto anche le ultime abbondanti piogge delle settimane scorse in quella zona hanno ulteriormente aggravato la minaccia delle frane, dei crolli di abitazioni, lesionate già dal 1951, dei continui smottamenti;

2) gli urgenti provvedimenti necessari per prevenire disastrose conseguenze del pericoloso stato attuale dei due centri abitati;

3) gli urgenti provvedimenti per riattare le principali strade che fanno capo a Gairo e Osini, fortemente danneggiate dalle frane, per cui ne risulta ostacolato il traffico e poste le popolazioni dei due centri abitati in pericolo di isolamento;

4) il pensiero del Governo in ordine al disegno di legge n. 127, giacente al Senato fin dal 1963, che prevede il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, e l'esigenza che tale trasferimento e la costruzione dei nuovi abitati avvenga a totale carico dello Stato, date le condizioni di indigenza della maggior parte delle famiglie di quei Comuni (268).

MASCIALE, SCHIAVETTI, MILILLO, ALBARELLO, DI PRISCO, PICCHIOTTI, TOMASSINI, RODA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza che la impresa Castellino costruzioni edilizie società per azioni con sede in Roma aggiudicatrice dell'appalto del lotto n. 7, tratto Canosa-Bari, autostrada Napoli-Bari, abbia, successivamente, con atto registrato al numero 13637, stipulato con la ditta Lamma Enea, società in nome collettivo con sede in Bologna, un contratto di subappalto, che per la sola differenza di prezzi ha fruttato alla Castellino oltre 300 milioni.

Gli interpellanti chiedono come in tal modo sia stato possibile violare:

a) la legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

b) il regolamento sulla direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 530;

c) il capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895 e successive modi-

ficazioni e più specificatamente l'articolo 7 del capitolato di appalto della Società concessioni e costruzioni autostrade;

senza che la società concessionaria SPEA-società per azioni costruzioni autostrade, gruppo IRI, sia intervenuta per far rientrare nella legalità l'impresa Castelli-costruzioni e comunque denunciando alla Magistratura l'impresa inadempiente.

Gli interpellanti chiedono inoltre di conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare al riguardo in considerazione anche del fatto che la ditta Lamma subappaltatrice dei predetti lavori, ormai sull'orlo del fallimento, non riesce a liquidare il salario agli operai, la paga ai camionisti e le fatture ai fornitori di materiale (341).

SPEZZANO. - *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere a carico del Sindaco di Savelli, più volte denunciato all'Autorità giudiziaria. Più precisamente si chiede se è a conoscenza che, su richiesta del Prefetto di Catanzaro del 27 dicembre 1962, il Segretario comunale del tempo, in data 20 gennaio 1963, ebbe a presentare un voluminosissimo rapporto nel quale, in ben 16 capitoli, sono indicati molti abusi di quel Sindaco ed i motivi per i quali detto rapporto non ha avuto seguito.

Inoltre se è a conoscenza:

a) della denuncia presentata il 14 maggio 1964 dal Consigliere di minoranza Greco Natale per falso in atto pubblico;

b) del fatto che nei ruoli per l'imposta di famiglia per gli anni 1960-61 il Sindaco figura iscritto per un tributo annuo di lire 8.000 e cioè circa la metà di quello accertato dagli uffici competenti e diventato definitivo per rinuncia al ricorso.

Si chiede infine di sapere i motivi per i quali, nonostante i fatti sopra esposti e tutti gli altri risultanti dall'esposto del Segretario comunale e le varie denunce sul cattivo funzionamento dell'ECA e le arbitrarie occupazioni di suolo pubblico, nessun provvedimento è stato finora preso a carico del suddetto Sindaco (208).

#### IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (144).

#### V. Discussione del disegno di legge:

Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

#### VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

#### VII. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Tutela delle novità vegetali (692).

La seduta è tolta (ore 21, 50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari